

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto contiene disposizioni correttive con le quali si intende far fronte alle criticità interpretative e applicative emerse nella fase di prima attuazione del Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché disposizioni integrative e di coordinamento del medesimo Codice.

Il Codice della crisi d'impresa, emendato una prima volta con il decreto legislativo n. 147 del 2020 e poi con il decreto legislativo n. 83 del 2022 attuativo della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva *Insolvency*), è entrato in vigore il 15.7.2022, data a partire dalla quale gli operatori hanno potuto mettere in pratica le rilevanti novità da esso introdotte.

La riforma della materia concorsuale del 2019, infatti, non si è limitata a raccogliere in un unico *corpus* normativo le norme contenute nella legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) e nella legge sul sovraindebitamento (l. n. 3 del 2012) ma ha introdotto significative modifiche sia alla disciplina della crisi e dell'insolvenza delle imprese sia alla gestione del sovraindebitamento del consumatore, del professionista e delle attività produttive assoggettate al relativo regime (imprese minori, *start-up* innovative e imprese agricole).

È sufficiente ricordare, tra le più rilevanti novità, la previsione di un unico procedimento per la gestione degli strumenti giurisdizionali (c.d. procedimento unitario), l'inquadramento sistematico del sovraindebitamento all'interno degli istituti disciplinati dal Codice e, da ultimo, l'introduzione di misure per la previsione anticipata della crisi, di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di procedimenti di esdebitazione armonizzati con il diritto europeo. La portata innovativa di tali interventi e l'inserimento dei molteplici istituti esistenti in un unico sistema di principi, regole e forme processuali hanno comportato, da un lato, l'inevitabile insorgere di questioni applicative e interpretative e, dall'altro lato, l'emersione di problematiche di coordinamento tra istituti ma anche tra singole disposizioni.

Poiché il Codice rappresenta un testo complesso e articolato, emanato del 2019 e già corretto prima della sua entrata in vigore (tramite i due interventi normativi in precedenza menzionati),

è altresì emersa la necessità di eliminare alcuni difetti di coordinamento riscontrati tra le disposizioni modificate nel tempo.

In definitiva, con il presente intervento normativo si intende venire incontro alle esigenze di chiarimento sorte tra gli operatori della materia ma anche emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa la necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del Codice. Il tutto con l'intenzione di migliorare la comprensione dei nuovi istituti e di agevolare così l'effettività e l'efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza tenendo presente la prospettiva adottata dal legislatore europeo in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell'esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti.

La correzione del Codice è possibile in virtù sia della legge **n. 20 del 2019** che della legge **di delegazione europea n. 53 del 2021** (tramite quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012), che consentono l'adozione, entro la data del 15 luglio 2024, di più decreti legislativi correttivi. **La trasmissione alle Camere dello schema di decreto nell'imminenza della scadenza di tale termine ne ha determinato la proroga di sessanta giorni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 155 del 2017. L'adozione del presente schema di decreto va, in definitiva, completata entro il 13 settembre 2024.**

L'articolo 1 della legge n. 20 del 2019¹ rinvia ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 155 del 2017, dalla quale è scaturito il Codice. Ne discende che, ai fini degli interventi correttivi basati su tale disposizione, si è tenuto conto della legge del 2017 e delle modalità attraverso le quali è stata attuata, modalità che consentono di emendare disposizioni attuative introdotte dal legislatore del 2019 ma non di introdurre disposizioni attuative di principi di delega rimasti inattuati.

Anche con riferimento alla legge di delegazione europea² lo schema interviene sulle norme armonizzate nei limiti della legge n. 53 del 2021, chiarendo la portata delle modifiche derivanti

¹ L'Art. 1 della legge n. 20 del 2019, contenente “*Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*”, prevede che “*Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi*”.

² Anche rispetto a tale atto delegante, i tempi dell'intervento correttivo sono stabiliti dall'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012, secondo il quale “*Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.*”

dall'attuazione della direttiva *Insolvency* e correggendo i difetti di coordinamento e di sistematicità emersi rispetto agli istituti armonizzati, con lo scopo di garantire una migliore coerenza tra tutti gli strumenti disciplinati dal Codice rendendoli più efficienti rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore eurounitario.

L'intervento si iscrive nel quadro degli **impegni assunti col PNRR**, rispetto ai quali non avrà ricadute negative essendo, anzi, finalizzato a migliorare l'impatto della riforma in materia di insolvenza in termini di potenziale efficienza. Esso introduce modifiche al Codice della crisi d'impresa e interventi di coordinamento e abrogazione rispetto ad alcune leggi speciali ad esso collegate.

Lo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024 e sullo stesso sono stati resi pareri favorevoli da parte del Consiglio di Stato (all'esito dell'adunanza del 23 luglio 2024) e delle competenti Commissioni parlamentari.

Esso si compone di **n. 57 articoli**, ed è suddiviso in due Capi.

Il **Capo I** contiene le disposizioni modificative del Codice della crisi d'impresa, organizzate rispetto agli interventi apportati alla singola Sezione e inserite negli **articoli da 1 a 51**.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del Codice della crisi d'impresa, contenente disposizioni su *Ambito di applicazione e definizioni*.

Il comma 1 interviene sull'articolo 2 (*Definizioni*), al comma 1, apportando le seguenti modificazioni.

La lettera a) modifica la lettera e), rendendo più chiara la definizione di "consumatore", al fine di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore. L'intervento è necessario in quanto tale procedura non prevede il voto dei creditori consentendo l'esdebitazione in maniera particolarmente favorevole per il debitore. Occorre quindi esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. La precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti

legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione. **La disposizione è stata modificata secondo quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel parere n. 910, reso all'esito dell'adunanza del 23 luglio 2024, per una maggiore chiarezza della definizione in essa contenuta.**

La lettera b) integra la lettera m-*bis* al fine di puntualizzare ancora meglio la definizione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (che sono stati quasi tutti toccati dall'armonizzazione di cui alla direttiva *Insolvency*) chiarendo che le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata non vi rientrano, come non rientravano nei “quadri” di ristrutturazione che l'espressione “strumenti” ha inteso sostituire.

La lettera c) interviene sulla lettera n) sostituendo la parola “albo” con quella “elenco” per coordinarla con le modifiche apportate, nello stesso senso, all'articolo 356 CCII. Come si dirà meglio di seguito, si vuole eliminare una possibile confusione tra gli albi, che contraddistinguono le attività organizzate in ordini professionali, e lo strumento in questione, funzionale alla selezione e raccolta delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, tra le quali non vi sono solo professioni ordinistiche;

La lettera d) interviene sulla nozione di “professionista indipendente” di cui alla lettera o) che viene modificata al fine di puntualizzare le caratteristiche di indipendenza che devono contraddistinguere tale funzione e di chiarire che il professionista in questione, oltre ad essere iscritto al registro dei revisori ed all'elenco dei gestori della crisi, deve essere iscritto agli albi di avvocati, commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro (o di società o studi associati tra professionisti dei medesimi ordini), come già previsto nella legge fallimentare. L'assenza di riferimenti alle professioni ordinistiche, unita al fatto che possono essere iscritti all'”albo”, ora “elenco”, anche coloro che hanno svolto funzioni di direzione e controllo in società, può dare, rispetto al passato, minori garanzie in ordine alla professionalità necessaria rispetto alle funzioni attribuite al professionista indipendente.

Non è stato dato seguito all'osservazione formulata dalla II Commissione – Giustizia della Camera dei deputati e dalla 2^a Commissione – Giustizia del Senato della Repubblica, le quali hanno chiesto di “sopprimere l'inciso «tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio», in quanto tale locuzione introduce elementi di incertezza lasciando spazio a condotte poco trasparenti, quando non potenzialmente in conflitto di interessi, in contrasto con la sistematica dell'intero codice”. L'intervento correttivo infatti serve, come poc' anzi

chiarito, a rafforzare l'indipendenza del professionista che l'impresa è chiamata ad incaricare in molti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza al precipuo fine di evitare situazioni di conflitto di interessi e condotte poco trasparenti.

La lettera e) modifica la lettera *p)* per chiarire i dubbi sorti sulla nozione di “misure protettive”, in particolare prevedendo, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 54, lettera a), che i loro effetti riguardano non solo le iniziative giudiziarie dei creditori ma anche mere condotte, comprese quelle omissive, che possono pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione.

La lettera f) interviene sulla lettera *q)* dell'articolo 2, contenente la definizione di “misure cautelari”, precisando che tali misure sono funzionali anche ad assicurare l'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, per uniformare la definizione generale a quella emergente dalle disposizioni dettate dall'articolo 54. La norma, infatti, evoca il disposto dell'art. 700 cod. proc. civ., seppur utilizzando volutamente, in luogo dell'espressione “assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione”, contenuta nel codice di rito, quella, diversa, di “assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza” che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti o il piano. Si vuole così sottolineare che il contenuto della misura richiesta non è propriamente anticipatorio e non si avrà perciò una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né la nomina di un curatore provvisorio, né altre consimili misure.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del Codice della crisi d'impresa, contenente la disciplina dei *Principi generali*.

Il comma 1 modifica l'articolo 3 (*Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestivamente della crisi d'impresa*), contenente le indicazioni generali, fornite alle imprese in attuazione della direttiva *Insolvency*, perché si muniscano di efficaci strumenti di analisi della propria situazione così da poter prevedere l'emersione della crisi agendo tempestivamente per scongiurarla e/o per risolverla (c.d. allerta precoce). L'articolo 3, infatti, non contiene indicatori di una crisi in atto, ma piuttosto suggerisce quel che occorre per prevederla e prevenirla, in modo che possibilmente non si manifesti affatto.

Si interviene quindi sul comma 4 per chiarire che i segnali elencati al suo interno servono ad agevolare, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, la «previsione» di cui al comma 3) e perciò non sono segnali di allarme per una situazione già compromessa, ma

elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva. Il che spiega anche le soglie particolarmente basse dell'articolo 25-*novies* e il fatto che nel comma 3 di quella disposizione l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata è formulato soltanto «se ne ricorrono i presupposti».

Si ribadisce e si precisa così l'intento del legislatore delegato in sede di attuazione della direttiva, finalizzato a fornire all'imprenditore strumenti di monitoraggio della propria attività non solo tramite l'adozione di misure idonee di rilevazione della crisi già in atto ma anche con l'individuazione di segnali che, se considerati e valutati tempestivamente, consentono di evitare la situazione di difficoltà. In definitiva, l'imprenditore che si muove secondo le indicazioni fornite, agendo costantemente in via preventiva, evita la crisi e, se non vi riesce, ha maggiori possibilità di perseguire con successo il proprio risanamento.

Il comma 2 integra l'articolo 4 (*Doveri delle parti*).

La lettera a) interviene sul comma 1 per precisare che i doveri contemplati nella norma riguardano non solo il debitore e i creditori che partecipano alle trattative che precedono gli strumenti di regolazione della crisi, ma anche altri "soggetti interessati", come ad esempio i soci, i terzi contraenti, gli investitori in generale o le rappresentanze sindacali. L'intervento intende così evitare fraintendimenti sul ruolo e sui doveri gravanti su tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella sistemazione della crisi e dell'insolvenza, sottolineando, nell'interesse di una efficace gestione dell'una e dell'altra e in conformità con la *ratio* delle disposizioni europee attuate, che anch'essi sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dallo stesso articolo 4.

Nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sono inserite le modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II del Codice della crisi d'impresa, contenente disposizioni sulla *Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure*.

Il comma 1 interviene sull'articolo 5-*bis* (*Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo*).

La lettera a) sostituisce il comma 2, primo periodo, rafforzando il ruolo e l'utilizzo del test pratico di risanamento previsto, nell'ambito della composizione negoziata, dall'articolo 13, comma 2. Si intende, in particolare, rendere il test uno strumento generale di analisi delle condizioni di salute dell'impresa, utilizzabile dall'imprenditore sempre e quindi a prescindere dall'apertura delle trattative della composizione negoziata, così perseguendo una migliore attuazione dei principi dettati dalla direttiva *Insolvency* sulla predisposizione di sistemi di aiuto alle imprese per l'efficace risoluzione delle situazioni di difficoltà.

La lettera b) sostituisce la rubrica con la seguente: «*Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo*» in coerenza con le modifiche apportate alla norma.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 6 (*Preeducibilità dei crediti*).

La lettera a) interviene sul comma 1 come segue:

- 1) inserendo nella lettera a) una specificazione con cui si chiarisce che la preeducibilità riguarda i crediti maturati non solo dall'OCC ma anche da chi svolge le funzioni attribuite allo stesso organismo (come, ad esempio, nei casi in cui nella liquidazione controllata venga nominato come liquidatore un professionista e non un OCC).
- 2) modificando la lettera d) al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale non si parla di "procedure concorsuali" ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La lettera b) modifica il comma 2 con una formulazione della norma più lineare che puntualizza anche che nell'ambito del diritto della crisi la preeducazione è connessa all'apertura del concorso e dunque attiene alle sole procedure in cui il concorso opera e permane anche quando più procedure si susseguono, con o senza soluzione di continuità.

Le Commissioni giustizia della Camera e del Senato, al fine di evitare una eccessiva penalizzazione delle categorie professionali, hanno chiesto di eliminare la riduzione del 25 per cento della preeducazione prevista per i crediti dei professionisti. Hanno altresì chiesto la previsione di un tetto massimo alle tabelle dei compensi commissariali. Sulla prima richiesta, si osserva che la previsione di una percentuale di preeducibilità è espressione del principio di delega fissato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge n. 155 del 2017. Essa è inoltre in linea con i principi dettati dalla direttiva *Insolvency*, essendo volta ad evitare la proliferazione di crediti preeducibili collegati alla ristrutturazione che la rendono eccessivamente costosa e, ancor prima, che recano danno alle ragioni dei creditori. L'esigenza manifestata può invece trovare accoglimento, sia pure parziale, con una modifica della lettera d) del medesimo comma 1, con la quale si chiarisce che la preeducazione spetta anche ai crediti professionali sorti dopo l'apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per prestazioni funzionali al suo buon esito ma richieste dal debitore. L'attuale formulazione della disposizione infatti, che collega la preeducazione alle sole prestazioni richieste dagli organi preposti, sembra escluderla nei casi in cui l'incarico al professionista viene conferito dalla stessa impresa dopo l'apertura della procedura (come nel caso di incarico di recupero crediti conferito dall'impresa

ammessa al concordato preventivo).

Sulla richiesta di riduzione delle tabelle commissariali formulata dalle medesime Commissioni parlamentari, pare sufficiente osservare che la misura dei compensi dei curatori e commissari giudiziali non è stabilita dalla norma in esame ma nel Decreto del Ministro della giustizia n. 30 del 2012.

Ancora in relazione all'articolo 6, le Commissioni giustizia di Camera e Senato chiedono sia prevista la "possibilità di effettuare pagamenti dei crediti prededucibili nel caso in cui l'attivo risulti capiente anche nell'eventuale liquidazione giudiziale". La modifica richiesta non pare tuttavia necessaria in quanto la disciplina del pagamento dei crediti prededucibili si ricava già, per la liquidazione giudiziale, dall'articolo 222 del Codice della crisi e, per il concordato preventivo, dall'articolo 98 dello stesso Codice.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III del Codice della crisi d'impresa, che reca i *Principi di carattere processuale*.

Il comma 1 modifica l'articolo 7 (*Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza*) in coordinamento con le modifiche apportate agli articoli 73 e 83 in materia di sovraindebitamento, prevedendo l'eliminazione del riferimento alla "conversione" menzionata nel comma 3. Come si dirà meglio nell'analizzare le modifiche apportate al piano del consumatore ed al concordato minore, il procedimento di passaggio da tali procedure alla liquidazione controllata è stato modificato per essere coordinato con la natura collegiale della sentenza che apre la procedura liquidatoria e con il relativo procedimento, così evitando problemi applicativi rilevanti.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato chiedono di modificare la norma:

- eliminando la lettera b) del comma 2, al fine di "semplificare e uniformare la disciplina" degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- prevedendo, alla lettera c) dello stesso comma 2, che nella proposta siano espressamente indicate le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori, così da "evitare la distinzione fra le due tipologie concordatarie (in continuità e liquidatoria) con riferimento all'indicazione della convenienza per i creditori".

Tali osservazioni non possono trovare accoglimento in quanto, in relazione alla prima, si ritiene che la semplificazione non possa andare a discapito della esigenza, imprescindibile, di assicurare la presentazione di domande di ristrutturazione effettive ed efficaci e di

evitare la tardiva apertura di procedure di insolvenza. Sulla seconda, si sottolinea che la distinzione, sia pure sottile, è volta ad incentivare il concordato in continuità rispetto a quello liquidatorio ed è quindi espressione dei principi dettati dal legislatore europeo.

Con il comma 2 si interviene sul comma 2 dell'articolo 9 (*Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale*) al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, che non si riferisce alle “procedure concorsuali” ma agli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” ed ai relativi procedimenti.

Nel comma 3 sono inserite le modifiche all'articolo 10 (*Comunicazioni telematiche*) con le quali tale norma viene adeguata agli esistenti sistemi di creazione e raccolta dei domicili digitali e coordinata con le disposizioni del processo civile telematico. Si intende, in particolare, migliorare la funzione dello stesso articolo, quale norma generale sulle forme e sugli obblighi di comunicazione esistenti da parte - e nei confronti - dei creditori, del debitore e degli organi della procedura. L'articolo 10 assolve così pienamente alla sua funzione di norma di principio alla quale rinviare in ogni altra disposizione del codice che prevede obblighi di comunicazione, per evitare difformità applicative e per semplificare l'impianto normativo.

Nel rivedere e razionalizzare le disposizioni in esame, si elimina, innanzitutto, la previsione del vigente comma 2, che impone al professionista che gestisce la procedura la creazione di un domicilio digitale da assegnare a quei creditori che non hanno l'obbligo di munirsi, ai creditori residenti all'estero ed al debitore. Tale disposizione, infatti, produce oneri a carico di tutti i creditori o, in caso di mancanza di attivo, dell'Erario. Al fine di rendere le procedure meno costose, e quindi più efficaci ed efficienti, come richiesto dalla direttiva *Insolvency*, si ritiene necessario ripristinare³ l'obbligo dei creditori di munirsi di domicilio digitale per ricevere le comunicazioni inviate nel corso della procedura, ponendo così il corrispondente onere a carico del singolo soggetto interessato piuttosto che della massa dei creditori o dell'Erario. Tale modifica è peraltro coerente con la previsione del deposito nel fascicolo informatico in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, che accelera la procedura ed elimina incombenti ed oneri poco utili rispetto a coloro che si disinteressano dell'andamento della procedura.

Le disposizioni prevedono quanto segue.

³ L'obbligo di attivazione della posta elettronica certificata in capo ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni per le comunicazioni poste dalla legge a carico del curatore e il deposito in cancelleria quale modalità di comunicazione in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo o di mal funzionamento della posta comunicata erano previsti dall'articolo 31-bis della legge fallimentare, inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

La lettera a) prevede, con la sostituzione del comma 1, che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti dei soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

La lettera b) sostituisce il comma 2 prevedendo che i creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'INI-PEC, IPA o INAD, devono indicare agli organi della procedura l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

La lettera c) introduce il comma 2-bis con cui si stabilisce l'obbligo del debitore, degli amministratori e dei liquidatori delle società assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni. Tale obbligo, attualmente previsto dall'articolo 149, con riferimento alla residenza o al domicilio, viene inserito nell'articolo 10 proprio in quanto norma generale applicabile anche alla liquidazione controllata.

La lettera d) sostituisce il comma 3 nel quale si prevede che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

La lettera e), infine, in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 199 - al quale si rimanda per l'ulteriore descrizione delle ragioni dell'intervento -, è eliminato il comma 6 che detta il regime delle spese di attivazione del domicilio digitale da parte della cancelleria del tribunale previsto dal medesimo articolo 199.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del Codice della crisi d'impresa, sulla *Composizione negoziata della crisi*.

Nel comma 1 si modifica l'articolo 12 (*Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*).

La lettera a) interviene sul comma 1 al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla sua

formulazione e chiarisce che l'accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l'impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche, diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. **A seguito della osservazione contenuta, sul punto, nel parere del Consiglio di Stato, la disposizione è stata integrata per renderne ancora più chiaro il senso e la finalità, per come appena descritti.**

La lettera b) contiene una modifica del comma 2 inserita a seguito dell'osservazione formulata dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato volta a introdurre il principio generale della salvaguardia dei posti di lavoro, laddove possibile, nell'ambito della ricerca delle soluzioni di superamento delle condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 12, come previsto anche dall'articolo 4 del Codice della crisi.

Non è invece accoglibile l'osservazione, formulata dalle medesime Commissioni, che chiede di precisare che il trasferimento dell'azienda comprende anche l'affitto e l'usufrutto dei complessi produttivi. Il termine "trasferimento" infatti già comprende, nella sua interpretazione diffusa e consolidata, ogni forma di passaggio del complesso aziendale dal titolare ad altro soggetto. A riprova di ciò sta il fatto che nessun'altra norma del Codice della crisi contiene tale puntualizzazione. La modifica creerebbe dunque inevitabili dubbi interpretativi sulle ragioni per le quali nella composizione negoziata si introduce questa precisazione.

La lettera c) interviene sul comma 3 per fugare i dubbi applicativi emersi sul ruolo del pubblico ministero nella composizione negoziata. Si prevede dunque che il rinvio all'articolo 38 nell'ambito delle parentesi giurisdizionali previste durante le trattative (e quindi nel caso di richiesta delle misure protettive previste dall'articolo 19 o delle autorizzazioni di cui all'articolo 22), riguarda il solo giudice della causa – ed in particolare il suo potere di segnalare l'insolvenza che emerge nel corso di un procedimento – e non il pubblico ministero. È quindi precisato che l'applicazione dell'articolo 38 è limitata al comma 2 della stessa norma.

Il comma 2 interviene sull'articolo 13 (*Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto*).

La lettera a) è stata inserita a seguito del parere del Consiglio di Stato il quale ha rilevato la necessità di eliminare dal comma 2 dell'articolo 13 il riferimento all'abrogato articolo 3 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Le lettere b) e c) contengono invece modifiche ai commi 5 e 7 dell'articolo 13 volte ad agevolare le Commissioni regionali di nomina nella scelta dell'esperto chiamato a facilitare le trattative tra l'impresa e i creditori, permettendo la designazione di coloro che hanno dimostrato una buona capacità di conduzione delle negoziazioni e di ricerca di soluzioni di risanamento, mediante l'inserimento di informazioni aggiornate sugli esperti inseriti negli elenchi. In particolare, si prevede, al comma 5, che l'esperto deve curare l'aggiornamento del *curriculum vitae* con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito e che, nel comma 7, all'atto della nomina si tenga conto, quale titolo di preferenza, anche degli esiti delle composizioni negoziate seguite (che sono non solo gli esiti positivi, su cui l'esperto abbia influito con la propria capacità nella facilitazione delle trattative, ma anche quelli negativi, ben potendo essere valutato positivamente l'esperto che ha saputo cogliere con prontezza l'inutilità di una prosecuzione dei negoziati).

Con il comma 3 si modifica l'articolo 16 (*Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti*).

La lettera a) chiarisce, al comma 1, che l'incompatibilità prevista nella stessa disposizione non può in alcun modo riguardare l'attività che l'esperto potrebbe dover compiere dopo la chiusura delle trattative, resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione *ex* articolo 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata sia rilasciata dopo, oppure quando l'accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall'esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l'accordo è sottoposto, o, infine, in generale, appaia utile, dopo la chiusura della composizione negoziata, l'opera dell'esperto nelle trattative che si realizzano nella fase che precede la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (articolo 54, comma 3, il cd. preaccordo). Tali esigenze si sono manifestate di frequente nel periodo di prima applicazione della composizione negoziata ed è quindi opportuno chiarire che questa attività è possibile e che, mantenendo l'esperto il ruolo di terzo, la sua attività, anche se successiva, non rientra in quella professionale per la quale è prevista l'incompatibilità per i due anni successivi alla chiusura della composizione.

Non è stato dato seguito all'osservazione formulata dal Consiglio di Stato il quale ha chiesto di chiarire che si tratta di attività attuativa ed esecutiva delle trattative intercorse. Si ritiene infatti che la modifica proposta potrebbe ingenerare equivoci sul momento in cui le trattative si chiudono e l'esperto cessa dall'incarico, che resta quello

dell'archiviazione dell'istanza di nomina. La modifica apportata con il presente decreto infatti intende consentire all'esperto di presiedere al compimento delle eventuali attività che, a causa di fattori contingenti ed esterni, non possono essere compiute prima dell'archiviazione senza incorrere nelle incompatibilità previste dalla stessa disposizione modificata. Non si tratta, in altre parole, di una riviviscenza dell'incarico né di una sua proroga ma semplicemente della possibilità di giungere alla soluzione individuata all'esito della negoziazione.

La lettera b) inserisce il comma *2-bis*, con il quale, si intende chiarire il contenuto dei pareri che possono essere richiesti all'esperto nel corso delle trattative. In particolare, l'intervento intende puntualizzare che nella composizione negoziata il tribunale si pronuncia su una situazione dinamica, in cui la condizione dell'impresa su cui l'esperto è chiamato a esprimersi dipende dalla sua stessa attività quale facilitatore e della quale, perciò, è tenuto a dare conto.

Le Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di chiarire “*che la conduzione delle trattative quanto alla formulazione delle relative proposte ai creditori è di competenza dell'imprenditore, in quanto questi è il solo soggetto che può validamente disporre del proprio patrimonio ed è colui che ha predisposto il progetto di risanamento*”. L'osservazione non è stata accolta in quanto, in primo luogo, la disposizione in esame intende precisare quale sia il ruolo dell'esperto e quali le sue funzioni e competenze ogni qual volta egli è chiamato a esprimere pareri. Rispetto a tale funzione la precisazione richiesta non pare dunque coerente con il contenuto della disposizione. Si osserva ad ogni modo che la modifica richiesta non è necessaria in quanto è la natura stessa della composizione negoziata a rendere evidente il fatto che l'unico a poter condurre le trattative e individuare la soluzione alla situazione di crisi o di insolvenza sia l'imprenditore. Tale elemento è stato ulteriormente evidenziato anche con la modifica apportata dal presente decreto all'articolo 17, comma 5, modifica con la quale si è inteso sottolineare ancor di più il ruolo dell'impresa nelle negoziazioni e le funzioni di facilitatore dell'esperto.

La lettera c) sostituisce il comma 5 dell'articolo 16 al fine di risolvere le rilevanti problematiche sorte rispetto alla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell'accesso alla composizione negoziata. Lo scopo della modifica è quello di bilanciare l'esigenza dell'impresa di continuare ad avere liquidità e l'opposta esigenza degli istituti di credito di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a discapito della sana e prudente gestione e dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Del resto nella prassi si è osservato che molto spesso l'accesso alla composizione negoziata porta gli istituti di credito a sospendere o interrompere le linee di credito invocando la disciplina di

vigilanza prudenziale a discapito del processo di risanamento avviato dall'impresa. L'atto di riferimento per la "disciplina di vigilanza prudenziale" è rappresentato dal Regolamento (UE) 2013/575 CRR - *Capital Requirement Regulation* e dalle disposizioni attuative emanate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) a mezzo di apposite linee guida. Tra queste vanno considerate, in particolare, le *Guidelines* EBA/GL/2017/01 sull'applicazione della nuova definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) 575/2013; le *Guidelines* EBA/GL/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti; le *Guidelines* EBA/GL//2018/10 sulle posizioni *non performing* e oggetto di misure di concessione. A livello nazionale, vanno considerate le Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con le proprie Circolari ed in particolare la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni di Vigilanza per le Banche, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e su altri intermediari.

Per tentare di far fronte alle criticità che discendono dal sistema appena menzionato, è stato precisato, da un lato, il rapporto tra accesso alle trattative e normativa prudenziale bancaria – al fine di tutelare gli istituti di credito rispetto agli obblighi europei cui sono soggetti al fine di tutelare la propria integrità patrimoniale -, stabilendo espressamente che l'accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito. In tal modo si sottolinea la necessità che gli istituti bancari valutino, di volta in volta, se l'impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da determinare l'applicazione della normativa prudenziale, tenuto conto delle sue condizioni ma anche e soprattutto del progetto di piano che viene depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento. Del resto, la composizione negoziata è, come si è detto, uno strumento utilizzabile anche in una situazione di pre-crisi e comunque solo nei casi in cui sia effettivamente possibile il pieno recupero dell'equilibrio economico-patrimoniale dell'attività imprenditoriale, con la conseguenza che l'impresa che lo utilizza va valutata attentamente considerando tali prospettive. Al fine di rendere coerente l'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito con le segnalazioni poste a carico degli stessi istituti di credito si stabilisce che la decisione della banca deve dare atto delle specifiche ragioni che l'hanno determinata e va comunicata agli organi di gestione e di controllo dell'impresa perché possano agire di conseguenza. Infine, tra le modifiche al comma 5, è stata inserita la previsione per cui la

prosecuzione dei rapporti non è motivo di responsabilità degli istituti bancari, al fine di tutelare questi ultimi dalla possibilità di future azioni di abusiva concessione del credito, così indirettamente incoraggiando la concessione di liquidità all'impresa.

Il comma 4 va ad emendare l'articolo 17 (*Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento*). Anche le modifiche in esame, ancora relative all'istituto della composizione negoziata, intendono agevolarne l'utilizzo e garantire l'efficienza delle trattative.

La lettera a) interviene sul comma 3 completando l'indicazione della documentazione che va depositata con l'istanza di nomina dell'esperto e si utilizza una terminologia più uniforme rispetto a quella utilizzata in altri istituti disciplinati dal Codice. Al fine di rendere esaustiva e attendibile la documentazione allegata si prevede, in primo luogo, che i bilanci degli ultimi tre esercizi debbano essere regolarmente approvati. Tale requisito viene tuttavia mitigato per agevolare l'accesso alle trattative, consentendo, con la lettera *a-bis*), che, in mancanza dei bilanci regolarmente approvati, è possibile depositare anche il progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla stessa data.

Nello stesso comma si introduce una modifica alla lettera d) dell'articolo 17 volta a chiarire un dubbio interpretativo sollevato dalla giurisprudenza che, in alcune pronunce, non ha consentito l'accesso alla composizione negoziata in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale.

Il dubbio in esame, che deriva dalla trasposizione nell'articolo 25-*quinquies* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 118 del 2021 (nel quale era inequivoca la volontà del legislatore di ammettere l'apertura delle trattative anche in caso di pendenza della domanda di liquidazione giudiziale quando le trattative possono comunque condurre alla ristrutturazione dell'impresa e, quindi, al salvataggio del suo valore produttivo), e dal fatto che nella terminologia del Codice non si distingue tra le diverse domande previste dall'articolo 40, viene chiarito esplicitando che l'imprenditore, nell'accedere alla composizione, deve attestare di non aver depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, mentre, per quanto attiene alla liquidazione giudiziale, deve limitarsi a dichiarare se pendono ricorsi, e non deve dichiarare che i ricorsi non pendono. L'incompatibilità tra composizione negoziata e strumenti giurisdizionali, infatti - in coordinamento con quanto previsto nell'articolo 25-*quinquies*, anch'esso emendato in tal senso -, deriva dalla scelta di non consentire il percorso stragiudiziale soltanto all'impresa che abbia in precedenza scelto di perseguire il proprio risanamento tramite un percorso giudiziario. Tale previsione, che si giustifica con la volontà di evitare possibili comportamenti dilatori e abusivi di chi accede alla composizione al solo fine di evitare i possibili risvolti collegati agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per i quali

pure ha già optato, non comprende la liquidazione giudiziale che, se richiesta da uno o più creditori, non esclude di per sé la concreta risanabilità della impresa.

La lettera b) inserisce, con il comma 3-*bis*, la previsione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.13 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, con il quale è stato agevolato l'accesso alle trattative con la presentazione di autocertificazioni sui debiti tributari e previdenziali. La misura, che così viene messa a sistema, è stata introdotta a causa dei tempi spesso necessari per ottenere la documentazione in questione, che determinavano un ritardo nell'accesso alla composizione a discapito delle concrete possibilità di risanamento, e rappresenta quindi un elemento incentivante della composizione strettamente collegato agli obiettivi PNRR e validato dalle competenti autorità europee.

La lettera c) modifica il comma 5 dell'articolo 17, per rendere la composizione negoziata più efficiente vengono con la precisazione del ruolo dell'esperto e dei doveri dell'imprenditore nelle trattative. Si chiarisce, in particolare, viste le differenti situazioni che si possono verificare (anche in base al numero e alla tipologia di creditori dell'impresa, essendo diversa, evidentemente, la modalità di intervento richiesta nel negoziato con i fornitori o con i creditori finanziari), che da un lato l'imprenditore può condurre, almeno in parte, le trattative senza la presenza dell'esperto, e, dall'altro lato, che, anche se l'esperto non viene coinvolto in un'attività che comunque è dell'imprenditore, lo stesso deve essere in ogni caso idoneamente informato sullo stato delle trattative condotte senza la sua presenza.

Le Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di precisare il fatto che l'esperto può “prospettare le possibili strategie di intervento, sempre d'intesa con l'imprenditore”. La modifica non appare tuttavia necessaria sia per quanto già detto rispetto all'osservazione formulata in relazione all'articolo 16, comma 2-*bis*, sia perché le possibili strategie di intervento affidate all'esperto sono evidentemente mere proposte che egli sottopone all'attenzione dell'impresa, dei creditori e dei soggetti interessati, in linea con la sua natura di soggetto facilitatore, terzo e indipendente. Se egli dovesse concordare tali strategie con l'impresa la sua terzietà e indipendenza verso tutte le parti coinvolte dalle trattative verrebbero compromesse.

La lettera d) modifica il comma 6 esplicitando che la sostituzione può avvenire su segnalazione dell'imprenditore **unitamente** a due o più parti, e non di una sola. La modifica deriva dall'incertezza applicativa emersa sulla necessità o meno che la revoca sia richiesta dall'imprenditore insieme a tutte le parti interessate; in caso positivo, infatti, il procedimento di revoca, che contribuisce a garantire l'efficienza e la professionalità dell'esperto nominato, verrebbe reso, di fatto, molto arduo. **Va confermato, a seguito del rilievo sollevato sul punto**

nel parere del Consiglio di Stato, che con la modifica in esame non si intende conferire al solo imprenditore la possibilità di chiedere la revoca ma si intende di agevolare la presentazione di tale richiesta non chiedendo necessariamente il consenso di tutte le parti interessate.

La lettera e) sostituisce il comma 7 per meglio disciplinare le condizioni e modalità di proroga della durata delle trattative. La prosecuzione dell'incarico è quindi collegata non solo alla pendenza di un procedimento giurisdizionale ma anche alla necessità di attuazione di uno dei provvedimenti concessi per il buon esito della negoziazione in corso. Si prevede inoltre che la proroga sia inserita nella piattaforma unica nazionale, al fine di rendere edotte le parti interessate con le quali sono in corso le trattative, e comunicata al giudice che ha emesso le misure o concesso le autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19, che è così tenuto opportunamente aggiornato sullo stato della negoziazione.

La lettera f) modifica il comma 8 per assicurare che le relazioni dell'esperto siano il più possibile uniformi e complete, vista la rilevanza che hanno in molti degli sbocchi della composizione negoziata, agganciandole quindi a quanto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13 del Codice. Rimane fermo il fatto, precisato con la modifica apportata all'articolo 16, comma 1, che l'attività dell'esperto può continuare e, soprattutto, che l'esperto non decade con la redazione della relazione conclusiva se è previsto, per esempio, che la sottoscrizione dell'accordo, pure già raggiunto, avvenga successivamente alla conclusione della composizione negoziata. In questo caso, infatti, l'esperto darà conto della circostanza nella relazione, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale opportunamente richiamato anche dalla modifica del comma 8 e debitamente modificato per tenere conto di questa eventualità. Ovviamente, per quanto l'accordo possa essere sottoscritto dall'esperto anche dopo la redazione della relazione, è necessario che la sottoscrizione intervenga in tempi ragionevoli. L'esigenza di trasparenza della negoziazione, sempre più avvertita nella prassi, ha inoltre richiesto di prevedere che tale relazione sia anche comunicata a coloro che hanno partecipato alle trattative. Il comma è modificato anche con l'aggiunta di un ultimo periodo con il quale si vuole garantire che dopo l'archiviazione della composizione non resti iscritta nel registro delle imprese l'istanza di concessione delle misure cautelari, prevista dall'articolo 19 del Codice. Poiché l'archiviazione è di regola solo inserita nella piattaforma e non resa pubblica sul registro delle imprese, normalmente resta un evento riservato al pari dell'apertura delle trattative. Tuttavia, nei casi in cui l'impresa richieda la applicazione di misure protettive del patrimonio, che impone la pubblicità sul registro delle imprese a tutela dei creditori e di ogni altro soggetto interessato, occorre che si dia atto, nello stesso registro, del prosieguo delle trattative. In tale ottica, la

previsione dell'iscrizione dell'archiviazione della composizione negoziata risponde all'esigenza di completezza delle informazioni relative all'impresa.

A seguito dei rilievi del Consiglio di Stato, sono stati corretti, nel comma 7, il riferimento al comma 5 dello stesso articolo 17 e, al comma 8, l'indicazione del comma 13, puntualizzando il riferimento al comma 2 dello stesso articolo.

Ancora rispetto all'articolo 17, il Consiglio di Stato ha chiesto di valutare "l'opportunità di una integrazione al testo stesso, al fine di chiarire quanto sopra, in particolare con riferimento alla cessazione della funzione di esperto". La modifica non appare necessaria per le ragioni già indicate in relazione all'articolo 16, comma 2-bis. La sottoscrizione dell'eventuale accordo dopo l'archiviazione dell'istanza, infatti, non fa venir meno l'archiviazione né fa rivivere l'incarico cessato ma rende possibile il compimento del solo atto conclusivo senza che l'esperto incorra nelle incompatibilità previste dall'articolo 16, comma 1.

Con il comma 5 viene modificato l'articolo 18 (*Misure protettive*) sia per omogeneizzarne il contenuto con quello dell'articolo 54, sia per chiarire (dato che sul punto si erano manifestati disorientamenti interpretativi) che, nella composizione negoziata, le misure protettive possono operare sia *erga omnes* che in maniera selettiva, in tal modo garantendo quell'uniformità di disciplina che contribuisce ad evitare problemi applicativi e, quindi, ad assicurare la celerità e l'efficienza del procedimento per la concessione delle misure stesse.

La lettera a) sostituisce il comma 1 puntualizzando, unitamente alla modifica anche del comma 3, che l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio generalizzate, cioè operanti nei confronti di tutti i creditori, ma anche l'applicazione delle misure protettive limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti oppure a determinati creditori o categorie di creditori. **La previsione del comma 1 è stata semplificata con la riformulazione del primo e con l'eliminazione del terzo periodo originariamente inserito, secondo le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.**

La lettera b) interviene sul comma 3 per chiarire che le misure protettive ricomprendono il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati e, a tutela dei creditori, per precisare, come nell'articolo 54, comma 2, che le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

La lettera c) modifica il comma 5 in linea e in coordinamento con quello, di cui si è detto,

relativo all'articolo 16, comma 5, e tende ad ovviare alla problematica applicativa sorta sulla inclusione o meno dei creditori bancari all'interno delle disposizioni sui contratti pendenti, in presenza di misure protettive, e sul rapporto tra l'articolo 16, comma 5, (che si occupa appunto dei soli istituti bancari) e l'articolo 18, comma 5 (che riguarda tutti i creditori senza compiere distinzioni). In presenza, infatti, di una sospensione decisa dall'istituto di credito ai sensi dell'articolo 16 si sono registrati orientamenti interpretativi contrastanti sulla effettiva applicabilità al medesimo creditore del divieto posto dalla norma in esame.

La modifica, dunque, consiste innanzitutto nell'esplicitare la *ratio legis* includendo espressamente i creditori bancari tra i destinatari della norma e nel richiamare la disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca delle linee di credito (rispetto ai quali l'istituto di credito è tenuto a verificare il merito creditizio e a compiere le dovute classificazioni).

La lettera d) inserisce il comma 5-*bis* con il quale si intende chiarire il rapporto tra le disposizioni dell'articolo 18 e quelle dell'articolo 16. Si prevede in particolare che, dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate, decisa ai sensi dell'articolo 16 solo se ed in quanto dimostrino il collegamento tra la sospensione e la disciplina di vigilanza prudenziale. Viene altresì precisato, a tutela dei creditori in questione e come disposto anche con l'articolo 16, comma 5, che la prosecuzione del rapporto non può rappresentare causa di responsabilità dell'istituto di credito.

Il comma 6 dello schema di decreto interviene sull'articolo 19 (*Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari*), contenente le disposizioni processuali della concessione, conferma o revoca delle misure cautelari e protettive previste dall'articolo 18.

La lettera a) riduce a venti il termine entro cui l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive. La scelta di abbreviare il termine per l'esecuzione dell'adempimento in esame nasce dalla constatazione che i tempi entro i quali il procedimento giurisdizionale viene instaurato sono risultati molto rapidi, circostanza che consente di ridurre il termine per l'esecuzione dell'adempimento in esame, volto a consentire, insieme a quanto previsto dal comma 3, la conoscenza della pendenza del procedimento di conferma.

Non è stata accolta l'indicazione di possibile riformulazione proposta dal Consiglio di Stato a scopo di semplificazione del testo, trattandosi di disposizione che non risulta aver determinato dubbi applicativi o interpretativi se non in relazione al possibile contenuto

della domanda formulata al giudice competente ai sensi dell'articolo 27. A fronte, infatti, del dettato letterale degli articoli 18 e 19 è stato sollevato il dubbio sulla possibilità di formulare una domanda cautelare svincolata dalla domanda di conferma o modifica delle misure protettive. Tale questione - che va lasciata all'elaborazione dell'interprete secondo i principi che governano in generale, la proponibilità delle domande cautelari e di quelli sul giusto processo - non verrebbe sciolta dalla riformulazione proposta.

La lettera b) modifica il comma 2 prevedendo che unitamente al ricorso l'imprenditore deve depositare i bilanci approvati. Si chiarisce così che si deve trattare dei documenti contabili sui quali l'assemblea dei soci ha assentito precisando inoltre, che, in caso di mancata approvazione dei bilanci, possano essere depositati i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (che è richiesta anche in caso di deposito dei bilanci e che deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza).

La lettera c) sostituisce il comma 3 al quale sono state apportate le modifiche necessarie per rendere il relativo procedimento più celere ed efficiente e per chiarire le modalità utilizzabili per l'instaurazione del contraddittorio. A tal fine, nel comma 3 dell'articolo 19, è stata prevista l'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto con il quale il tribunale fissa l'udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive, con l'espressa indicazione che l'estratto del decreto deve contenere tutti gli elementi idonei a permettere la partecipazione all'udienza. Si tratta di una forma di pubblicità che si aggiunge a quella, già prevista al comma 1, della pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale relativo al procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive (che non si è rivelata sufficiente, anche per la celerità con la quale i tribunali fissano l'udienza): essendosi aggiunta questa ulteriore forma di pubblicità, il termine di trenta giorni per la pubblicazione del numero di ruolo è stato abbreviato a venti giorni. Le modifiche del comma 3 contengono, inoltre, ulteriori disposizioni per facilitare la conoscenza del procedimento, diverse dalle forme di notificazione previste dall'art. 151 c.p.c., e utili soprattutto per il caso di creditori residenti o che hanno sede all'estero. Si conferma la preferenza per i sistemi di videoconferenza che favoriscono la partecipazione degli interessati.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di “sopprimere il penultimo periodo («Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza»), in quanto si sanziona l'imprenditore per una mancanza del giudice, privandolo della necessaria copertura per poter sperimentare il tentativo di risanamento”. L'osservazione non può essere accolta. La disposizione è infatti analoga a quella dettata dall'articolo 54 per le

misure protettive richieste nell'ambito di uno degli strumenti giudiziali rispetto alla quale non sono state formulate indicazioni. Peraltro, nella composizione negoziata l'esigenza di evitare un danno per i creditori interessati dalle misure collegato all'inerzia del tribunale nel confermarle o modificarle è ancora più forte proprio perché si tratta di uno strumento stragiudiziale dove non c'è alcun controllo o vigilanza da parte dell'autorità giudiziaria sull'attività dell'impresa.

La lettera d) interviene sul comma 4 per puntualizzare il ruolo dell'esperto all'interno del procedimento, chiarendo che lo stesso è chiamato non solo ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative ma anche a fornire al giudice una visione più ampia rappresentando l'attività che ha programmato di svolgere nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 12, comma 2. Lo scopo della modifica è non solo contribuire alla completa istruttoria del procedimento ma anche migliorare la comprensione del ruolo dell'esperto come elemento essenziale del successo della composizione negoziata. Nel parere, infatti, l'esperto deve dare conto dell'attività che reputa necessario svolgere per favorire il risanamento dell'impresa, attraverso una costante e consapevole programmazione delle trattative.

Rispetto al comma 4, le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di:

- 1. *“modificare il termine massimo di durata delle misure protettive nella composizione negoziata, che potrebbe essere portato a 180 giorni, fermo ovviamente il limite della durata massima complessiva di 240 giorni ai sensi del successivo comma 5”;***
- 2. *valutare se “far operare le misure protettive automaticamente per tutta la durata dello strumento di risanamento prescelto, per l'incompatibilità logico-giuridica tra l'apertura di un procedimento (o comunque di uno strumento) di natura concorsuale e le iniziative individuali di creditori che ne pregiudicherebbero l'efficacia, prevedendo, nel caso, la decadenza, insieme con la chiusura del tentativo di risanamento, ove si verificano abusi nel ricorso allo strumento prescelto o situazioni di perdurante inerzia”.***

Le osservazioni appena esposte non possono trovare accoglimento.

Sulla durata delle misure si osserva che il relativo termine è volutamente inferiore a quello di svolgimento della composizione negoziata perché si tratta di un percorso negoziale il cui utilizzo va incentivato per le ipotesi di gestione precoce della crisi e, di conseguenza, le misure protettive sono concepite come uno strumento di agevolazione delle trattative da usare solo se e quando necessario. Una durata eccessiva delle misure inoltre andrebbe a ridurre quelle che l'impresa può chiedere in caso di successivo ricorso ad uno strumento

di gestione della crisi (v. articolo 8 del Codice della crisi) così pregiudicando il buon esito dello stesso.

Per quanto riguarda l'automaticità delle misure, si tratta di previsione contraria ai principi dettati dalla direttiva *Insolvency* e non giustificabile nell'ambito della composizione negoziata, in cui non vi è l'apertura del concorso.

La lettera e) sostituisce il comma 5 dell'articolo 19 precisando che la proroga delle misure può essere chiesta dal debitore o dalle parti interessate all'operazione di risanamento, così chiarendo il dubbio interpretativo, creato dall'attuale formulazione della norma, sulla possibilità che la proroga possa essere chiesta anche dal solo debitore. Anche in sede di proroga si chiede, inoltre, all'esperto di descrivere la sua attività: quella svolta e quella che intende svolgere nel prosieguo delle trattative. Ciò a conferma dell'importanza dell'influenza dell'operato dell'esperto sulla situazione in cui versa l'impresa, che il tribunale è chiamato a esaminare.

La lettera f) modifica il comma 6 per chiarire che l'abbreviazione della durata delle misure può essere chiesta anche al giudice che le ha prorogate.

Il comma 7 dello schema di decreto modifica l'articolo 21 (*Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative*) al fine di puntualizzare i criteri con i quali l'imprenditore deve gestire l'impresa nella composizione negoziata. Si precisa quindi, al comma 1, che il prevalente interesse dei creditori in caso di insolvenza deve improntare non solo la gestione dell'impresa ma anche la soluzione di risanamento prescelta, da coltivare nel corso delle trattative.

Con il comma 8 dello schema di decreto si interviene sull'articolo 22 (*Autorizzazioni del tribunale*) al fine di evitare che alcuni dubbi interpretativi emersi sulla portata della norma, che svolge un ruolo decisivo rispetto alla composizione negoziata, possano metterne a rischio l'efficacia.

La lettera a) interviene sul comma 1 come di seguito indicato.

In primo luogo, nella lettera a) dell'articolo 22, a fronte di dubbi sollevati, sul punto, da parte degli operatori, si è chiarito che l'autorizzazione rileva ai soli fini della prededuzione. Posto che l'assenza di spossessamento consente all'impresa di contrarre finanziamenti, rilasciare garanzie o riattivare le linee di credito - ma anche, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, di farsi finanziare dai soci o da una o più società appartenenti al medesimo gruppo - l'intervento del tribunale è previsto e concepito solo per ottenere la prededucibilità dei crediti

scaturenti dall'atto autorizzato⁴, nella consapevolezza che occorre dare un incentivo a chi investe, nella logica che guida la composizione negoziata: favorire la ripresa dell'attività, in un contesto, quello della crisi d'impresa, in cui è molto difficile ottenere nuova finanza per garantire la continuità.

Sempre nella stessa lettera è stata integrata l'indicazione dei finanziamenti autorizzabili al fine di allinearla a quella utilizzata nelle analoghe norme autorizzative dei finanziamenti prededucibili dettate per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione; sono in particolare menzionati espressamente anche i finanziamenti indiretti, come l'emissione di garanzie

Nelle lettere b) e c) dell'articolo 22 si elimina il riferimento all'articolo 6 per semplificare il testo normativo e per non ingenerare equivoci applicativi o sistematici. In tutti i casi in cui la prededuzione è accordata per legge, infatti, il diritto del creditore di essere pagato prima dei creditori concorsuali discende non dall'articolo 6 ma dalla singola norma che lo prevede; in tale ottica il riferimento all'articolo 6 è corretto solo se e quando ricorre una delle specifiche ipotesi che lo stesso disciplina oltre ai casi previsti dalla legge⁵. Alla lettera d) dell'articolo 22, comma 1, che si occupa dell'autorizzazione alla cessione di azienda, è stata inserita anche l'esclusione di operatività della solidarietà fiscale tra cedente e cessionario di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Tale modifica elimina una distonia, allo stato esistente, tra l'esclusione della solidarietà prevista dall'articolo 2560 cod. civ. per tutti gli altri creditori e la persistente esistenza della solidarietà rispetto all'erario.

Rispetto alla lettera d) le Commissioni giustizia di Camera e Senato chiedono la puntualizzazione della nozione di trasferimento di azienda. L'osservazione non è stata accolta per i medesimi motivi già esposti in relazione all'articolo 12, comma 2.

La lettera b) inserisce i commi 1-*bis* e 1-*ter*. Con il comma 1-*bis* si intende esplicitare che le autorizzazioni richieste dall'impresa durante la composizione negoziata possono riguardare atti che troveranno esecuzione anche dopo la chiusura delle trattative. La natura della composizione, che non è una procedura ma un percorso di negoziazione in cui l'assenza di spossessamento non produce una netta distinzione tra la fase delle trattative e l'attività posta in essere per la ristrutturazione, fa sì che ogni atto funzionale al risanamento debba essere eseguito al momento ritenuto opportuno, momento che può, appunto, essere successivo al deposito della

⁴ Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma in esame comma 1, invece l'autorizzazione è funzionale ad ottenere gli effetti connessi alla cessione di azienda e, in particolare, l'esclusione della solidarietà passiva tra cedente e cessionario.

⁵ Va sul punto evidenziato che l'articolo 6 CCII qualifica come prededucibili una serie di crediti ulteriori rispetto a quelli "*così espressamente qualificati dalla legge*" (comma 1, alinea).

relazione finale dell'esperto (ad esempio, perché devono verificarsi alcune condizioni necessarie, come il completamento del procedimento di concessione di finanziamenti da parte dell'istituto di credito, il perfezionarsi di accordi sindacali, etc.).

Con il comma 1-*ter* si interviene per eliminare i dubbi applicativi sorti con riferimento ai modi e limiti di applicabilità della prededuzione. Si chiarisce dunque che la prededuzione rappresenta una caratteristica del credito che vale solo nell'ambito di successiva, eventuale, apertura del concorso e che il suo riconoscimento non dipende dagli esiti della composizione negoziata. Si ribadisce in altre parole che l'esito non rileva, dato che la prededuzione è una caratteristica del credito destinata ad operare se e quando si agisce forzatamente sui beni dell'impresa.

Con la lettera c) si intende chiarire che nel procedimento di reclamo è possibile assumere informazioni e acquisire nuovi documenti, anche se non precedentemente prodotti, in linea con i principi del codice di procedura civile nei procedimenti di reclamo, camerale e cautelare. La modifica è del resto in linea con il fatto che la situazione dell'impresa in composizione negoziata è necessariamente dinamica e mutevole – in quanto trattasi di attività produttiva che prosegue e che sta negoziando per individuare soluzioni di risanamento –, sarebbe irragionevole non prevedere che, nel verificare la fondatezza o meno delle ragioni del singolo reclamo, il tribunale possa valutare ogni ulteriore elemento utile a verificare se sussistono o meno i requisiti per la concessione delle autorizzazioni richieste e se queste sono effettivamente indispensabili per il perseguimento del risanamento.

Il comma 9 modifica l'articolo 23 (*Conclusioni delle trattative*).

La lettera a) interviene sul comma 1, lettere a) e c), al fine di coordinarne le disposizioni con la modifica apportata all'articolo 4, e quindi al fine di chiarire che alle trattative - e alla soluzione di risanamento individuata - possono partecipare, oltre ai creditori, anche i soggetti interessati (come soci, terzi contraenti, finanziatori etc.).

La lettera b) modifica l'alinea del comma 2, in modo non sostanziale, al fine di rendere esplicita l'intenzione del legislatore e quindi valorizza le potenzialità della composizione negoziata che non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento di cui al comma 1 o al comma 2, lettera b). Anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali, infatti, vanno considerati come risultati positivi della composizione che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti. Anche il concordato semplificato non è, propriamente, un esito "negativo", dato che nell'art. 25-*sexies* è stato cancellato il passaggio in cui si prevedeva "quando l'esperto nella relazione dichiara che le trattative (...) non hanno avuto esito positivo",

per sottolineare come anche in quel caso le trattative siano alla base della soluzione della crisi, e suppliscano alla mancanza della approvazione del concordato da parte dei creditori.

Con la modifica alla lettera b) del comma 2, norma che in caso di accordo di ristrutturazione che segue alla composizione negoziata - previsto nella relazione dell'esperto -, consente la riduzione al 60 per cento della soglia minima dei creditori aderenti, si intende favorire il raggiungimento di accordi successivi alla conclusione della composizione e, al tempo stesso, evitare possibili abusi ai danni dei creditori. Si inserisce dunque una ulteriore disposizione che ammette l'accesso agli ADR con la predetta agevolazione anche quando nella relazione dell'esperto non si possa ancora dare atto del raggiungimento dell'accordo, purché però, in questo caso, la domanda di omologazione sia proposta entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale dell'esperto (termine che assicura l'effettività del collegamento tra gli accordi e le trattative portate avanti dall'impresa).

Al fine di migliorare l'efficacia della composizione negoziata, nell'ambito degli esiti è infine inserita, con il comma *2-bis*, la possibilità di un accordo con i creditori pubblici, ad esclusione degli enti previdenziali ed assicurativi. Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell'esperto, produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale ne verifica la regolarità formale – sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l'impresa e per i creditori pubblici e dall'esperto – e ne autorizza l'esecuzione con decreto. La soluzione prescelta consente espressamente all'impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata e evitando di renderla meno efficace. La previsione del mero deposito in tribunale dell'accordo, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell'ambito del processo civile, consente di fornire all'accordo stesso una natura più formale senza ricorrere ad un ulteriore procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso del fisco, procedimento che determinerebbe l'aumento dei costi di ristrutturazione per l'impresa. Occorre sul punto evidenziare che, nonostante la gran parte del debito delle imprese che accedono alla composizione negoziata riguardi i creditori sopra indicati - circostanza che suggerisce la previsione di uno strumento che porti l'erario al tavolo delle trattative garantendolo da possibili abusi - appare prioritario l'obiettivo di non compromettere la natura della composizione negoziata. Tale istituto, per essere efficace e mantenere la sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva *Insolvency*), non va complicato tramite la previsione di ulteriori percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento. La soluzione prescelta, d'altro canto, non limita in assoluto l'efficacia delle trattative o la loro appetibilità posto che le potenzialità della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali, come si è poc'anzi chiarito, fanno

sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori di cui si è detto, l'imprenditore potrà comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere anche il c.d. *cram-down* del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti.

L'accordo è sottoscritto dalle sole parti ed è comunicato all'esperto che, proprio in ragione del costante ruolo che svolge, di affiancamento dell'impresa e di verifica delle condizioni di risanabilità, deve essere informato del suo contenuto.

A seguito di rilievo del Consiglio di Stato è stato corretto un errore materiale presente nel terzo periodo del comma in esame.

Le Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di *“estendere l'applicazione della transazione fiscale nella composizione negoziata anche ai tributi locali, in applicazione del principio contenuto nell'articolo 9 della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023)...”* e di valutare *“l'estensione dello strumento anche all'imposta di valore aggiunto, secondo il principio di non disparità di trattamento già riconosciuto dalla Corte costituzionale (si veda la pronuncia n. 245 del 2019), prevedendo eventualmente un'attestazione, sulla base dell'accertamento svolto da un esperto indipendente, che il debito IVA non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento, secondo quanto indicato anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 7 aprile 2016 – Causa C-546/14)”*.

Le modifiche richieste non sono state apportate. In relazione ai tributi locali si osserva che il presente decreto non è attuativo della delega fiscale e che, comunque, la previsione richiesta richiederebbe la necessaria copertura finanziaria. Sulla possibilità di riduzione dell'IVA tramite l'incarico conferito ad un esperto indipendente si ritiene che la nomina di un altro professionista renderebbe costosa ed eccessivamente complessa l'intera negoziazione. L'esclusione dell'IVA nella composizione negoziata inoltre deriva dal fatto che l'imprenditore che vi accede non sempre e necessariamente si trova in stato di insolvenza (non pare quindi applicabile l'interpretazione data dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, C-546/14).

L'inserimento del comma *2-ter* è volto a precisare e ulteriormente chiarire quanto già esposto in relazione all'articolo 22, comma *1-bis*, e cioè che tutti i possibili sbocchi della composizione possono intervenire anche dopo la chiusura delle trattative e che quindi vi possono essere ipotesi in cui l'esperto è chiamato ad apporre la propria sottoscrizione a trattative chiuse. In ogni caso, come già detto nell'ambito dell'articolo 16, comma 1, l'intervento dell'esperto successivo al deposito della relazione finale e all'archiviazione dell'istanza non configura una violazione delle cause di incompatibilità previste a suo carico dalla stessa norma citata.

Con il comma 10 si modifica l'articolo 24 (*Conservazione degli effetti*). L'intervento si giustifica a causa di un dubbio interpretativo sorto sull'attuale formulazione della norma ed è volto a chiarire che gli effetti degli atti autorizzati permangono anche dopo la chiusura delle trattative e non solo se dopo la composizione negoziata interviene uno degli strumenti di regolazione delle crisi o dell'insolvenza o altra procedura volta a regolare l'insolvenza. Ciò in quanto si tratta di atti funzionali alla ristrutturazione attuata dopo la chiusura delle trattative e anche se si accede ad una delle procedure di tipo giurisdizionale o amministrativo. La modifica è frutto del coordinamento con il comma 1-bis dell'articolo 22, di cui si è detto, e non riguarda in alcun modo la regolazione della prededuzione, affidata invece allo stesso articolo 22 nei termini in precedenza esposti.

Le modifiche contenute nel comma 11 riguardano l'articolo 25-bis (*Misure premiali*) che contiene le misure premiali di natura fiscale collegate all'attivazione, da parte dell'imprenditore, della composizione negoziata, al fine di inserire all'interno del Codice le vigenti disposizioni, introdotte dopo il 15 luglio 2022, per incentivare l'utilizzo della composizione negoziata.

Con le lettere a) e b) sono state inserite, nel comma 4 e nel comma 5, le misure introdotte dall'articolo 38, comma 1 e 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale ed alla possibilità per i creditori di emissione della nota di variazione IVA in caso di pagamento ridotto del credito da parte dell'impresa debitrice.

Il comma 12 modifica l'articolo 25-ter (*Compenso dell'esperto*) che disciplina i criteri di calcolo del compenso dell'esperto.

L'intervento correttivo va ad integrare le disposizioni sulla liquidazione del compenso per migliorarne l'efficacia.

La lettera a) chiarisce, al comma 2, che il parametro di riferimento per il calcolo del compenso è l'attivo della singola impresa del gruppo così da esplicitare la *ratio legis* e risolvere così i dubbi sorti sull'attuale formulazione della norma.

La lettera b) precisa, al comma 3, con il riferimento ai commi 1 e 2 della stessa norma, che l'entità minima e massima del compenso, riguarda anche la composizione negoziata del gruppo.

La lettera c) contiene una modifica del comma 6 inserita a seguito di osservazione formulata nel parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato le quali, nell'ottica di riduzione dei costi, hanno chiesto di eliminare la possibilità di duplicazione del

compenso dell'esperto. L'eliminazione della disposizione non è possibile in quanto la sua funzione è quella di incentivare l'esperto a condurre le trattative verso una soluzione di tipo negoziale o verso gli accordi di ristrutturazione (e quindi di incentivare tali esiti della composizione negoziata). Per venire incontro all'esigenza manifestata dalle Commissioni parlamentari è stata introdotta una modifica del comma 8 che collega il raddoppio del compenso all'opera effettivamente svolta dall'esperto così evitando un automatico aumento del costo relativo al suo compenso non collegato ai risultati a lui riconducibili.

La lettera d) sostituisce il comma 8 per chiarire che in caso di chiusura anticipata della composizione negoziata, il compenso dell'esperto, pur se ridotto, va adeguato al reale impegno profuso e non è quindi determinato in misura fissa (così si eliminano gli effetti distorsivi causati dalla esiguità del compenso ad oggi previsto sia per il caso di verifiche particolarmente complesse svolte dall'esperto ai fini del riscontro sulla effettiva perseguibilità del risanamento sia dalla prassi, conseguentemente registrata, di convocare l'impresa una seconda volta, anche se non necessario, per ottenere un compenso adeguato). La modifica intende inoltre evitare i comportamenti distorsivi registrati nella prassi con i quali venivano fissati più incontri dopo il primo al solo fine di ottenere la liquidazione del compenso in misura superiore al minimo. Si prevede pertanto che la liquidazione minima del compenso interviene, indipendentemente dal numero degli incontri, ogni qual volta non siano state effettivamente aperte le trattative, quando, cioè, l'esperto, ha ritenuto non sussistenti le condizioni di risanabilità dell'impresa e non ha quindi convocato i creditori e le altre parti interessate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo del codice.

La lettera e) interviene sul comma 9, apportando una modifica di mera correzione testuale rispetto alla situazione patrimoniale dell'impresa rilevante per il calcolo del compenso, indicazione incompleta in quanto non menziona la componente economica.

La lettera f) modifica il comma 11 al fine di evitare costi eccessivi per l'impresa ma anche quantificazioni del compenso non in linea con i criteri dettati dal comma 1, alinea, dello stesso articolo 25-ter. In considerazione del fatto che il compenso dipende dall'opera prestata, dalla complessità della trattativa e dal modo in cui la negoziazione è seguita, è prevista la nullità degli accordi sul compenso raggiunti tra l'esperto e l'impresa prima che sia possibile apprezzare la reale portata dell'impegno richiesto all'esperto e quindi prima di 120 giorni dal primo incontro con l'imprenditore (salvo che le trattative si chiudano prima).

La lettera g) modifica il comma 12 eliminando, per la prededuzione, il riferimento le parole «ai sensi dell'articolo 6», per le ragioni già esposte rispetto all'articolo 22.

Con il comma 13 si interviene sull'articolo 25-*quater* (*Imprese sotto soglia*) che regola il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni, innanzitutto al fine di allineare le disposizioni di cui ai suoi commi 3 e 4 alle medesime modifiche apportate all'articolo 23, commi 1 e 2, alle quali si rimanda. Nel comma 5 si inserisce, per completezza di disciplina il riferimento alle nuove disposizioni di cui all'accordo con i creditori pubblici previsto nell'articolo 23, comma 2-*bis*. Nel comma 6 si apporta la medesima modifica inserita nell'articolo 24, comma 1 e, infine, nel comma 7 si elimina il riferimento agli OCC derivante da un refuso rispetto al testo della norma presente nel decreto-legge n. 118 del 2021.

Rimane il riferimento all'impresa sotto-soglia contenuto nel decreto-legge n. 118/2021, che non viene sostituito col riferimento all'impresa minore come definita all'articolo 2, lett. d). Ciò perché nella definizione generale della lettera d) l'impresa presa in considerazione è quella commerciale, mentre l'impresa agricola è menzionata alla lettera c). Si è ritenuto dunque necessaria una previsione autonoma che chiarisse che nella composizione negoziata la scelta tra l'applicazione all'impresa agricola dell'articolo 23 o l'articolo 25-*quater* dipende dall'elemento dimensionale.

Il comma 14 emenda l'articolo 25-*quinqüies* (*Limiti di accesso alla composizione negoziata*), in coordinamento con le modifiche all'articolo 17, per eliminare il dubbio interpretativo sorto sulla possibilità di accedere alla composizione negoziata in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale. Si chiarisce così l'intenzione del legislatore, sin dall'adozione del decreto-legge n. 118 del 2021, che conteneva la medesima disposizione, di impedire la soluzione stragiudiziale della crisi tramite composizione negoziata solo nei casi in cui l'imprenditore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO - piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) ma non quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal PM o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa. Sono inoltre apportate modifiche di tecnica redazionale volte a rendere più puntuale il testo normativo distinguendo il ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari di cui all'articolo 54 comma 3 (il cd. pre-accordo) dalle domande di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Nell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sono inserite le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo II del Codice della crisi d'impresa, contenente le disposizioni

sul Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata.

Il comma 1 modifica l'articolo 25-*sexies* (*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*) che ha introdotto, quale possibile sbocco della composizione negoziata, una nuova forma di concordato avente unicamente finalità liquidatorie, alternativa rispetto agli altri strumenti e procedure disciplinate dal Codice.

La lettera a) emenda il comma 1 eliminando il riferimento all'esito non positivo della composizione negoziata, in linea con quanto chiarito nell'articolo 23, e precisando che il concordato semplificato è ammissibile qualora uno qualunque degli esiti previsti in quella disposizione non sia risultato praticabile pur se le trattative si sono svolte. Si corregge inoltre l'erroneo richiamo alle soluzioni di cui all'articolo 23, comma 2, e si chiarisce, al fine di colmare un vuoto normativo, che il meccanismo di suddivisione in classi riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo inserendo il rinvio all'articolo 84, comma 5.

Le Commissioni giustizia di Camera e Senato chiedono, in relazione al comma in esame, di precisare “che la dichiarazione dell'esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e circa l'impraticabilità delle soluzioni menzionate dalla norma non è di per sé ostativa rispetto alla possibilità di proporre il concordato semplificato, demandando in caso di contestazione della dichiarazione dell'esperto la decisione al giudizio omologatorio”. Il suggerimento non può essere accolto. Il Concordato semplificato nasce come procedura alla quale si può ricorrere solo caso di composizione negoziata portata avanti con correttezza ma non andata a buon fine. Lo scopo è infatti quello di agevolare la liquidazione del patrimonio dell'impresa che si è efficacemente attivata per la ricerca di una soluzione di risanamento percorribile al momento della nomina dell'esperto. L'eliminazione di questo requisito snaturerebbe del tutto l'istituto e porterebbe ad abusi e strumentalizzazioni della composizione, rendendola un istituto utilizzato per fini diversi da quelli proprio (che sono la precoce ed efficace risoluzione delle situazioni di pre-crisi, crisi e insolvenza reversibile).

Ancora in relazione al comma 1, le Commissioni parlamentari hanno chiesto di “prevedere espressamente la possibilità di chiedere, analogamente a quanto già previsto dagli articoli 40 e 52 del CCII, misure protettive e cautelari a tutela dei creditori e della continuità aziendale, nell'ambito di tale procedura, con eventuale previsione di un automatismo legato alla ammissione dello strumento”.

Ferma l'impossibilità di prevedere misure protettive automatiche, per quanto già detto in relazione alle modifiche degli articoli 18 e 19 del Codice della crisi, l'esigenza manifestata dalle Commissioni può essere efficacemente soddisfatta prevedendo la possibilità di accedere al concordato semplificato con la domanda di cui all'articolo 40 prenotativa. È stato quindi aggiunto un ultimo periodo al comma con cui si precisa che l'accesso a tale strumento può avvenire anche con riserva di deposito della proposta e del piano. Per assicurare il collegamento tra la composizione negoziata e il concordato semplificato si ribadisce, nell'*incipit* del periodo, che il termine di sessanta giorni tra la fine della prima e la presentazione del secondo va rispettato. Ne discende che il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), dovrà tenere conto di questa scadenza e non potrà andare oltre, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione.

La lettera b) modifica il comma 2 eliminando il riferimento al deposito del ricorso "in cancelleria", non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico.

La lettera c) sostituisce il comma 3 riformulando, innanzitutto, il riferimento al controllo sulla ritualità della proposta al fine di fugare i dubbi sorti sul significato di tale espressione ed in particolare sul contenuto delle verifiche compiute dal tribunale nella fase iniziale. In coerenza con la *ratio* normativa si puntualizza, dunque, che la ritualità riguarda sempre anche la corretta formazione delle classi. Il comma 3 è poi modificato per completarne i passaggi procedurali prevedendo la possibilità che, come nel concordato preventivo, il tribunale conceda un termine per l'integrazione o la modifica del piano prima di completare le sue verifiche iniziali.

Non si è dato seguito alla proposta di riformulazione del primo periodo suggerita dal Consiglio di Stato a fini di semplificazione del testo. Tale riformulazione non appare necessaria non avendo la norma dato adito a dubbi interpretativi. La concessione del termine di integrazione della proposta è infatti già ampiamente applicata per il concordato preventivo ed è anteriore alla nomina dell'organo gestorio in quanto funzionale alla valutazione di ammissibilità della proposta stessa. La scansione temporale degli adempimenti del Tribunale è inoltre chiara alla luce della parte iniziale del comma 4.

La lettera d) interviene sul comma 4 al fine di coordinarlo con le modifiche sul termine inserite nel comma 2.

La lettera e) completa, nel comma 5, il riferimento all'alternativa liquidatoria con l'indicazione anche della procedura di liquidazione controllata (prevista per le imprese agricole, le *start-up* e le imprese minori, che possono ricorrere al concordato semplificato).

I dubbi interpretativi sorti circa la possibilità di richiedere misure protettive e cautelari nell'ambito del concordato semplificato sono stati invece risolti con la modifica del comma 1 dell'articolo 54, di cui si dirà di seguito, modifica dalla quale si ricava anche che anche la domanda di accesso al concordato semplificato, al pari della domanda di accesso agli altri concordati, dà avvio al procedimento unitario regolato dagli articoli 40 e seguenti.

Rispetto all'articolo 25-sexies, le Commissioni giustizia della camera e del Senato hanno chiesto, in via generale, “estendere l'applicazione al concordato semplificato delle disposizioni sul concordato preventivo di cui agli articoli 40, comma 3, primo e secondo periodo, 46, 47 commi 4 e 6, nonché gli articoli 98 e 99, comma 1”. Rispetto a tale richiesta si osserva che la previsione del comma 2 dell'articolo in esame, che rinvia agli articoli 6, 46, 94 e 96 contiene già il richiamo agli effetti della domanda di ammissione a concordato preventivo. L'applicabilità dell'articolo 99, sui finanziamenti in caso di continuità aziendale, va invece esclusa alla luce della natura esclusivamente liquidatoria del concordato semplificato.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 25-septies al fine di completare, nell'ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, i richiami alla disciplina del concordato liquidatorio tra i quali vanno necessariamente inclusi quelli alle disposizioni sulle azioni del liquidatore giudiziale di cui all'articolo 115 del Codice.

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo III del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, su Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione.

Il comma 1 contiene disposizioni di modifica dell'articolo 25-octies (*Segnalazione dell'organo di controllo*) che viene emendato per migliorarne l'efficacia e chiarirne l'ambito applicativo e quindi rendere più efficace la disposizione, attuativa delle disposizioni europee sull'allerta precoce.

La lettera a) modifica il comma 1 con il rafforzamento delle segnalazioni inserendo tra i soggetti tenuti alle segnalazioni anche il soggetto incaricato della revisione legale, nel contesto di adozione da parte dello stesso dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), e precisando che esse vanno effettuate dal collegio sindacale e dai revisori nell'esercizio delle rispettive

funzioni, e quindi nei rispettivi ambiti di azione e competenza oltre che nell'esercizio della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi.

Del resto, il revisore, in conformità al principio 570 Continuità Aziendale (ISA Italia), *“deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale nel bilancio e giungere a una conclusione al riguardo”*.

L'inserimento del soggetto incaricato della revisione legale dei conti consente di garantire la segnalazione tempestiva della crisi anche per le S.r.l. che hanno optato, ai sensi dell'articolo 2477, comma 2, del codice civile, per la nomina del revisore quale organo di controllo.

Ancora al comma 1, si precisa che oggetto di segnalazione è la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela.

La lettera b) sostituisce il comma 2 apportandovi le seguenti modifiche.

Si prevede che la tempestiva segnalazione in caso di crisi o insolvenza è valutata ai fini *“dell'attenuazione o esclusione”* della responsabilità degli organi di controllo, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie.

È inoltre aggiunto un secondo periodo che, al fine di fornire puntuali indicazioni ai soggetti segnalanti e quindi di evitare segnalazioni frettolose (oppure tardive), chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. In altre parole, la data di effettiva conoscenza della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente e quindi non hanno preso cognizione effettiva della situazione di difficoltà per loro colpa (ad esempio, perché hanno ommesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l'acquisizione della documentazione utile).

Seguendo la sollecitazione contenuta sul punto nel parere reso dal Consiglio di Stato, va chiarito che la tempestività della segnalazione, che rileva ai fini della attenuazione della responsabilità prevista in capo agli organi di controllo o di revisione legale, è disciplinata solo in relazione allo stato di crisi in considerazione del fatto che la segnalazione che ha ad oggetto lo stato di insolvenza non è per definizione tempestiva e quindi non può essere di per sé considerata in favore dell'organo di controllo.

Con la lettera c) si integra la rubrica della norma, rendendola coerente con le modifiche apportate al suo interno, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 25-*decies* (*Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari*). L'intervento corregge la formulazione della norma, risultata eccessivamente generica nel prevedere la segnalazione per ogni modifica dei rapporti negoziali tra istituti di credito e impresa, individuando con maggiore precisione l'ambito applicativo in coerenza con la sua funzione di precoce strumento di segnalazione. Si chiarisce, quindi, che l'obbligo di comunicazione a carico delle banche nei confronti degli organi di controllo societario riguarda solo le variazioni degli affidamenti di natura peggiorativa e la sospensione degli affidamenti.

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sugli *Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*.

Con un unico comma si modifica la rubrica del titolo III sostituendola con la seguente: "Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza". Trattasi di intervento che rende il titolo più aderente al suo contenuto, di natura strettamente processuale, precisando anche che al suo interno si trovano disposizioni che si occupano del procedimento nell'ambito della regolazione "giudiziale" della crisi e dell'insolvenza.

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo II del codice della crisi d'impresa, recante disposizioni sulla *Competenza*.

Il comma 1 modifica l'articolo 27 (*Competenza per materia e per territorio*) al fine di eliminare il dubbio sorto sulla portata della norma, precisando che la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materie di imprese opera per i procedimenti relativi alle società che siano in possesso dei requisiti dimensionali per l'accesso all'amministrazione straordinaria. Secondo la prima interpretazione data alla disposizione - secondo la quale la predetta competenza si radicava in caso di imprese "in amministrazione straordinaria" -, per l'individuazione del tribunale competente la procedura amministrativa dettata per le grandi imprese doveva essere già aperta. Si tratta tuttavia di interpretazione che, seppure basata sul dato strettamente letterale della norma, la rende priva di utilità. Se infatti un'impresa ha già avuto accesso all'amministrazione straordinaria non può utilizzare gli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza regolati dal Codice. Lo scopo della norma era invece

quello di radicare presso il tribunale di maggiori dimensioni, e quindi più specializzato, le procedure e gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza relativi alle imprese di grandi dimensioni.

Con il comma 2 si inserisce nell'articolo 28 (*Trasferimento del centro degli interessi principali*) la liquidazione controllata quale procedura per la quale vale la regola dell'irrelevanza ai fini della competenza del trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente. La modifica intende evitare il paventato rischio che un'interpretazione restrittiva dello stesso articolo 28 alle imprese minori di trasferire la sede legale al solo fine di scegliere il tribunale presso il quale regolare la propria insolvenza.

L'articolo 10 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo III del Codice della crisi d'impresa, sulla Cessazione dell'attività del debitore

L'unico comma dell'articolo modifica l'articolo 33 (*Cessazione dell'attività*) estendendo alla liquidazione controllata anche la regola che permette l'apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività, così eliminando una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori. È tuttavia inserita una deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale al fine di agevolare l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva *Insolvency*.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato chiedono, rispetto al comma 4, di “*chiarire che, considerato che l'imprenditore individuale rimane responsabile delle obbligazioni anche dopo la cancellazione della impresa, la disposizione si riferisca all'imprenditore costituito in forma di società, permettendo pertanto che il soggetto, anche dopo la cancellazione dell'impresa individuale, possa ricorrere agli istituti;*”.

Tale precisazione non può essere inserita in quanto dopo la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese non può essere consentito il ricorso a strumenti quali il concordato minore, che presuppongono l'esistenza di un'attività imprenditoriale. L'esigenza di consentire al debitore persona fisica di esdebitarsi in questi casi è ampiamente soddisfatta dalla possibilità di chiedere la liquidazione controllata, se vi è attivo da liquidare, o la esdebitazione del debitore incapiente se non vi è patrimonio da destinare ai creditori.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I del codice della crisi d'impresa, che regola l'*Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*.

Nel comma 1 sono inserite le modifiche all'articolo 37 (*Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*).

Al comma 1 dell'articolo 37 è stata prevista la possibilità per le *start-up* – ammesse attualmente alle sole procedure da sovraindebitamento dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – di accedere volontariamente ad uno degli strumenti previsti per le imprese c.d. “non minori” se ritenuti più efficaci per la risoluzione della crisi. Si tratta di possibilità del tutto volontaria volta ad agevolare ed aumentare i possibili percorsi di risanamento di imprese che, pur essendo nelle fasi iniziali dell'attività svolta, possono essere di dimensioni o rilevanza tali da avere bisogno di procedure maggiormente strutturate.

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 39 (*Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza*).

L'intervento, per un verso, riguarda il solo profilo terminologico al fine di uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice (“relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria”) e, per un altro verso, precisa che la relazione prevista dalla norma sia aggiornata con periodicità mensile. Con il secondo intervento si intende garantire una più efficace vigilanza sulla gestione dell'impresa che accede ad un procedimento giurisdizionale di regolazione della crisi e dell'insolvenza e si allinea l'obbligo di aggiornamento a quello previsto in caso di concessione del termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), in modo da consentire, nei casi appunto di concessione del termine, la prosecuzione dell'invio delle informazioni previste prima della domanda piena.

L'articolo 12 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del Codice della crisi d'impresa, sul *Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*.

Il procedimento unitario rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa rispetto alla quale inevitabilmente, in sede di prima applicazione, sono emersi

alcuni dubbi che è stato necessario chiarire per una sua più efficace operatività e per ribadire la natura davvero unitaria, fin dal primo grado di giudizio. Inoltre, poiché si tratta di norme processuali applicabili a strumenti e procedure anche molto diversi tra loro, si ritiene opportuno, nei diversi snodi e passaggi del procedimento, precisare le peculiarità e gli effetti connessi al tipo di domanda presentata dall'impresa. L'intervento dunque intende, da un lato, risolvere le prime problematiche processuali emerse e, dall'altro, assicurare una coerenza sistematica tra il procedimento unitario e i singoli strumenti ai quali esso consente l'accesso.

Il comma 1 dell'articolo 12 interviene sull'articolo 40 (*Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*) come segue.

La lettera a) colma il vuoto normativo esistente al comma 2 sulla legittimazione attiva rispetto alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale per le società, spettante a coloro che ne hanno la rappresentanza.

La lettera b) elimina al comma 7 il riferimento all'area *web* riservata prevista dall'articolo 359, articolo abrogato, e lo sostituisce con il riferimento all'attuale portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in conformità con le modalità di notifica previste dal codice di procedura civile (articolo 149-*bis*, come modificato dallo schema di decreto legislativo correttivo a d.lgs. n. 149 del 2022, attualmente all'esame delle Camere) in piena attuazione del processo civile telematico. L'armonizzazione rispetto al contenuto dell'articolo 149-*bis* è perseguita con la previsione dell'inserimento dell'atto in un'area riservata del Portale dei servizi telematici collegata al codice fiscale del destinatario e a quest'ultimo accessibile.

Viene inoltre modificato il secondo periodo della disposizione in esame ancora per armonizzare le disposizioni sul perfezionamento della notifica a quelle presenti nel codice civile.

La lettera c) corregge il secondo periodo del comma 8 sostituendo la parola “della” alla parola “presso” al fine di chiarire che, quando la notificazione con le modalità ordinarie prevista dal primo periodo non va a buon fine, il deposito dell'atto va fatto, per le imprese, presso la casa comunale del luogo della sede legale e, per coloro che non sono iscritti al registro delle imprese, presso la casa comunale del luogo di residenza e non “presso” la residenza. L'attuale formulazione della norma pare frutto di un mero refuso, posto che il procedimento che delinea – con deposito presso la residenza in capo di esito negativo della notifica già tentata con accesso dell'ufficiale giudiziario presso la residenza – non assicura la conoscibilità dell'atto da notificare.

La lettera d) interviene sul comma 9, per migliorare la formulazione del primo periodo conservando la rimessione al collegio per la decisione ed eliminando le parole “della causa” per tenere conto del fatto che la causa è sì di competenza collegiale, ma, secondo quanto previsto

dall'articolo 41, comma 6, che è norma generale, “*il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti*”, e correggere l'erroneo rinvio al comma 1 dell'articolo 37, da intendersi al comma 2, che riguarda appunto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (mentre il comma 1 riguarda l'accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza).

La lettera e) modifica il comma 10, al fine di individuare con previsione quale sia la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale nel corso della quale è possibile per il debitore proporre domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi a pena di decadenza, al fine di risolvere i dubbi applicativi emersi sul limite di operatività della decadenza ivi prevista. Si precisa che, in linea con la previsione del comma 9, è stato modificato il comma 5 dell'articolo 53 per chiarire che la domanda di uno dei soggetti legittimati che consente, in caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'apertura della liquidazione giudiziale, è quella che sia stata proposta, nel rispetto del termine previsto al comma 9 dell'articolo 40, nel corso del procedimento unitario in primo grado e non per la prima volta nel giudizio di reclamo.

Il comma 2 modifica l'articolo 44 (*Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*) con la finalità di risolvere dubbi applicativi e problemi pratici sorti in relazione alle disposizioni che disciplinano uno dei passaggi processuali più comuni e frequenti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: la c.d. domanda prenotativa.

La lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 44 apportando le seguenti modifiche:

- 1) si allinea la lettera a) del comma 1, alle modifiche apportate all'articolo 46, dal quale è stato espunto il riferimento alla domanda prenotativa per le ragioni, di natura sistematica di cui si dirà di seguito. L'allineamento avviene inserendo la puntualizzazione sugli effetti connessi al deposito della domanda prenotativa nell'ambito di una fase del procedimento unitario che non necessariamente conduce al concordato preventivo e contemporaneamente chiarendo che l'articolo 46 è norma di per sé destinata a operare solo con riferimento alla domanda “piena” che sia volta a ottenere l'apertura della procedura di concordato. In questo modo, se il debitore, proponendo la domanda *ex* articolo 40 con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi (la “domanda *ex* articolo 44”, infatti, come tale non esiste, essendo la medesima domanda che si propone col ricorso previsto all'articolo 40, senza il deposito della documentazione completa), non sceglie lo strumento, il regime applicabile è quello, più rigido, del concordato preventivo.

In questo modo si intende chiarire i dubbi interpretativi sorti sulla natura degli effetti collegati alla domanda prenotativa, e si è al tempo stesso precisato l'ambito applicativo dell'articolo 46. È fatto salvo il riferimento al comma 1-ter per permettere all'impresa di avvalersi comunque, al momento della domanda prenotativa, del regime dello strumento che vuole utilizzare. In tal caso è richiesto però il deposito di un progetto di piano di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità allo strumento prescelto. Il medesimo progetto di piano (in linea con la prassi in uso presso molti uffici, volta a evitare il rischio di istanze di proroga meramente dilatorie) è divenuto requisito per ottenere la proroga del termine fissato dal tribunale e per controbilanciare il fatto che, per favorire il raggiungimento della soluzione pattizia, è stata modificata la previsione che non consente la proroga del termine in pendenza di domande di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa impresa. Le ulteriori modifiche al comma hanno natura terminologica e mirano a rendere la disposizione più in linea con le disposizioni che regolano il procedimento unitario. Si chiarisce inoltre, sempre alla lettera a), che il termine fissato dal tribunale decorre dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di concessione del termine, prevista all'articolo 45, comma 2;

- 2) si modifica la lettera b) dell'articolo 44 al fine di chiarire le modalità attraverso le quali il commissario compie le ricerche sulle banche dati e acquisisce la documentazione dell'impresa secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 3, lettera f). Si precisa dunque che il tribunale concede l'autorizzazione al commissario sin dal decreto di concessione del termine e quindi immediatamente, così che le verifiche in questione siano svolte con tempestività;
- 3) nella lettera c) si interviene con una modifica meramente terminologica per rendere uniformi i riferimenti alle relazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria prevista da molteplici norme.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di;

- *“ampliare i termini (da 60 a 90 giorni) in materia di procedimento unitario in quanto l'esperienza dei professionisti coinvolti ha dimostrato che questo lasso di tempo risulta insufficiente, in particolare nelle situazioni più complesse”;*
- *“con riferimento invece agli oneri posti a carico del debitore ai fini della presentazione del ricorso – che nella pratica hanno l'effetto di ritardare la formale emersione della crisi in controtendenza rispetto agli obiettivi fondamentali della riforma – valuti il Governo di sopprimere l'onere di predisporre fin da subito un progetto di regolazione della crisi, introdotto dallo schema in esame, che allungherebbe significativamente i tempi”.*

Le modifiche richieste non sono state apportate.

Sulla prima richiesta, i termini del termine concesso a seguito di domanda c.d. prenotativa non sono modificabili essendo quelli previsti dalla legge delega n. 155 del 2017. A ciò si aggiunge che ogni allungamento dei tempi processuali, se non strettamente necessario, si pone in contrasto con gli obiettivi di celerità richiesti dalla direttiva *Insolvency* e dalle condizioni del PNRR. L'esigenza manifestata nell'osservazione risulta piuttosto assoluta con l'ampliamento delle possibilità di proroga dello stesso termine nonostante la pendenza di domanda di liquidazione giudiziale di cui si è detto.

Rispetto alla seconda osservazione, si sottolinea la necessità di evitare domande prenotative che determinino un ritardo nella gestione della situazione di crisi o di insolvenza, promuovendo invece un accesso consapevole ed efficace agli strumenti di regolazione di tali soluzioni. La proroga del termine condizionata alla predisposizione di un progetto di regolazione della situazione di difficoltà dell'impresa impedisce infatti abusi ed incentiva la ricerca di soluzioni efficaci.

Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 vengono inseriti tre nuovi commi nell'articolo 44:

- il comma 1-*bis* che, al fine di completare e rendere omogenea la disciplina degli effetti prodotti dall'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, prevede espressamente, anche per la domanda prenotativa, la sospensione degli obblighi dettati dal codice civile a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- il comma 1-*ter* che chiarisce quali sono le conseguenze in caso di atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione, prevedendo l'inefficacia degli stessi e la revoca del decreto di concessione del termine;
- il comma 1-*quater*, già ricordato, con il quale si consente a chi propone domanda prenotativa la possibilità di avvalersi dello specifico regime applicabile allo strumento prescelto, presentando un progetto di regolazione della crisi che segua la disciplina dello strumento in questione prescelto.

Il comma 3 dell'articolo 12 dello schema di decreto interviene sull'articolo 45 (*Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini*) al solo fine di eliminare il riferimento al deposito del decreto «in cancelleria», non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico di atti e documenti nel processo.

Il comma 4 modifica l'articolo 46 (*Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo*)

per renderlo coerente con la sua natura di disposizione dettata in materia di concordato preventivo – come emerge dalla stessa rubrica – nella quale il riferimento all’articolo 44 è stato considerato asistemico e foriero di dubbi interpretativi. Nel Codice della crisi d’impresa, infatti, a differenza della legge fallimentare, la domanda prenotativa è del tutto svincolata dal concordato preventivo in quanto rappresenta una delle modalità di accesso al procedimento unitario. Tale vocazione generale della domanda prevista dall’articolo 44 ha reso distonico il riferimento ad essa contenuto nell’articolo 46 e ha suggerito di inserire direttamente all’interno dello stesso articolo 44 il regime più rigido che si applicherebbe in caso di domanda di concordato e che, così, si applicherà a tutti i casi in cui il debitore accede senza avere ancora scelto lo strumento di cui chiederà l’omologazione, in linea col fatto che, in questi casi, si ha sempre anche la nomina del commissario giudiziale, indipendentemente dal fatto che siano proposte anche domande di liquidazione giudiziale (come avverrebbe, invece, nel caso di domanda volta all’omologazione degli accordi di ristrutturazione).

Il comma 5 modifica l’articolo 47 (*Apertura del concordato preventivo*).

La lettera a) emenda il comma 1 per meglio chiarire il contenuto delle verifiche generali attribuite al tribunale all’apertura del concordato e quindi precisando – per fugare dubbi interpretativi in proposito - che anche nel concordato in continuità il controllo (di ritualità) comprende il controllo sulla corretta formazione delle classi. Si esplicita dunque, in linea con i controlli che la direttiva *Insolvency* affida all’autorità giurisdizionale, che, ai fini dell’ammissione a concordato ed a prescindere dal tipo di concordato prescelto, il tribunale deve sempre accertare anche la regolarità della suddivisione dei creditori ai fini del voto.

Con la lettera b) si inserisce nel comma 2 dell’articolo 47, una lettera *d-bis*), secondo la quale il decreto di apertura deve onerare il debitore dei medesimi obblighi informativi periodici che il debitore ha in caso di domanda con riserva. Si intende così completare la disciplina della fase di apertura del concordato, agevolando il ruolo di vigilanza svolto dal commissario giudiziale, e rendendo continui gli obblighi informativi posti a carico dell’impresa dall’articolo 44 in caso di domanda con riserva.

Le Commissioni giustizia di Camera e Senato propongono di sostituire “«proposta», ovunque ricorre, con la parola: «domanda», anche al fine della valutazione, da parte del giudice, dell’ammissibilità della domanda medesima” e quindi di valutare, “per ragioni di omogeneità sistematica, la possibilità di riformulare il comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 47, specificando che sia nel caso di concordato liquidatorio, sia nel caso di concordato in continuità, a seguito del deposito del piano il tribunale verifica «l’ammissibilità della

domanda, incluse la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno di ciascuna di esse, e la manifesta inidoneità del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati»”.

Non viene dato seguito alla richiesta di modifica considerato che non risulta che l'espressione utilizzata abbia dato adito a problemi applicativi. Peraltro l'inammissibilità della domanda porta con sé questioni e temi più strettamente processuali mentre l'inammissibilità della proposta intende sottolineare che la valutazione del tribunale riguarda anche il suo contenuto, nei limiti consentiti dalla norma.

Le medesime Commissioni parlamentari chiedono, inoltre, *“in relazione ai termini processuali per il procedimento di apertura del concordato preventivo fissati dall'articolo 47 del CCII, di stabilire che il termine sia non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni e che le integrazioni attengano pure all'attestazione e non solo al piano, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto (ex multis: Trib. Milano 15 settembre 2023 e, con una ricostruzione diversa, Trib. Brescia, 29 giugno 2023)”*.

Anche tale proposta non può trovare accoglimento in quanto, come già esposto in precedenza, l'allungamento dei tempi del procedimento è contrario ai principi di efficienza ed efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, contenuti anche nella direttiva *Insolvency* e negli impegni contratti con il PNRR. Infine, la determinazione di cosa può o deve essere integrato all'esito del termine concesso dal tribunale va lasciato alla gestione del tribunale medesimo, in relazione al singolo caso concreto, per garantire il migliore svolgimento del singolo strumento.

Il comma 6 modifica i commi 1 e 4 dell'articolo 48 (*Procedimento di omologazione*).

L'intervento sul comma 1 pone rimedio ad un difetto di coordinamento tra le disposizioni che regolano il giudizio di omologazione del concordato preventivo e l'ipotesi di ristrutturazione trasversale, introdotta nel concordato in continuità aziendale in attuazione della direttiva *Insolvency*. Nel disciplinare gli adempimenti del tribunale all'esito del voto, dunque, viene prevista la possibilità che, in caso di domanda di omologazione di concordato in continuità, il debitore che non ha raggiunto l'unanimità necessaria per l'omologazione chieda comunque l'avvio di tale procedimento previa ristrutturazione trasversale. Il comma 4 dell'articolo 48 è modificato per puntualizzare la tipologia di provvedimento - il decreto - con cui si fissa l'udienza di omologazione degli accordi di ristrutturazione, così eliminando i dubbi sorti sul punto nella prassi applicativa.

Il comma 7 interviene sull'articolo 49, comma 3 al fine di aggiornare il riferimento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non più attuale in ragione della sua intervenuta abrogazione. Tale riferimento è sostituito con quello dei dati contenuti nella trasmissione telematica delle fatture di cui al decreto legislativo n. 127 del 2015.

Con il comma 8 dell'articolo 12 dello schema di decreto legislativo si interviene sull'articolo 50 (*Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale*) eliminando l'erroneo riferimento, contenuto nel comma 6 della norma, ai termini indicati dall'articolo 35, norma che viceversa non contiene termini ma che disciplina la morte dell'imprenditore dopo l'apertura della procedura. Peraltro, la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi non richiede un espresso richiamo dell'articolo 35 nella norma in esame posto che il comma 1 della stessa disposizione ricollega l'effetto della prosecuzione verso gli eredi al fatto che il decesso sia intervenuto dopo il provvedimento di apertura, provvedimento che, nel caso del reclamo, è la sentenza emessa dalla Corte d'appello.

Il comma 9 modifica l'articolo 51 (*Impugnazioni*). L'intervento riguarda:

- alla lettera a), il comma 2, lettera c), laddove al fine di uniformare la terminologia con quella della disciplina generale del processo civile, il riferimento alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, è sostituito con la più corretta indicazione dei “motivi”;
- alla lettera b) il comma 6, nel quale si corregge un errore nella disciplina del procedimento di notifica del reclamo, che rappresenta tipicamente un onere di chi propone il reclamo e non della cancelleria, e si puntualizza la decorrenza del termine di notifica (dieci giorni dalla comunicazione del decreto) per rendere più chiaro e quindi più efficiente il procedimento;
- alla lettera c) il comma 12, che viene riformulato per meglio chiarire il procedimento di notifica della sentenza che definisce il reclamo e per fugare i dubbi sorti su quale cancelleria sia tenuta a provvedervi, se quella del tribunale o quella della Corte d'appello, con la precisazione che l'onere deve essere assolto dalla seconda, che ha immediata cognizione della sentenza;
- con la lettera d) il comma 15, che viene sostituito per risolvere alcuni dubbi applicativi e interpretativi emersi e segnalati rispetto alla formulazione vigente. Al fine di semplificare la disposizione e al contempo garantire opportuna evidenza alla possibilità per il giudice di revocare l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato della parte che ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, il primo periodo viene sostituito dall'inserimento di un ultimo periodo che richiama sia il regime generale di regolazione delle spese di lite di cui all'articolo 96 cod.

proc. civ., sia la revoca del patrocinio a spese dello Stato prevista dall'articolo 136, comma 2, del Testo unico in materia di spese di giustizia. Il riferimento al regime dettato dal codice di rito è inserito in maniera netta, così come il richiamo alle disposizioni del citato articolo 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 va a sostituire le disposizioni espunte, che sostanzialmente ne riproducevano il contenuto. È invece mantenuta, sia pure con minime modifiche redazionali, la disposizione che consente la condanna alle spese anche del legale rappresentante che ha conferito la procura alla lite per la società o l'ente costituito in giudizio, se ne viene accertata la mala fede. Si riformula altresì la disposizione che, in caso di mala fede del legale rappresentante, prevede la sua responsabilità solidale anche rispetto all'obbligo di versamento del doppio del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater* dello stesso Testo unico.

Il comma 10 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 53 (*Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione*).

Le modifiche apportate con la lettera a) riguardano il comma 1 dell'articolo 53 e sono volte a chiarire il possibile dubbio sulla portata e sull'ambito applicativo della norma, che regola anche l'alternativa degli effetti tra un grado e l'altro di giudizio, precisando che essa contiene la disciplina applicabile in tutti i casi di revoca della liquidazione giudiziale e quindi anche laddove alla revoca segua l'omologazione del concordato preventivo **o di altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza** precedentemente proposto (analogamente a quanto avviene, all'inverso, nel caso, contemplato dal comma 5, di revoca dell'omologazione del concordato, degli accordi o del piano di ristrutturazione, e apertura della liquidazione giudiziale). **La modifica che viene sottoposta all'esame definitivo dello schema di decreto corregge un errore presente nella precedente versione, in cui non si teneva conto dei casi di revoca della liquidazione giudiziale con omologazione di uno strumento diverso dal concordato preventivo, così determinando un possibile vuoto normativo.** Nel caso del concordato che sostituisce la liquidazione giudiziale si è ritenuto opportuno, pur restituendo l'impresa al debitore, mantenere il controllo in capo al curatore che sostituisce, allo scopo, il commissario giudiziale.

La lettera b) riguarda il comma 4 dell'articolo 53 nel quale si inserisce la previsione per cui le relazioni che il debitore deve redigere in caso di revoca della liquidazione giudiziale devono essere depositate presso il tribunale, e non presso la Corte d'appello. L'intervento ha natura

esplicativa ed è coerente con il fatto che, sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, è il tribunale ad esercitare la vigilanza sulla gestione dell'impresa da parte del debitore.

La lettera c) contiene due interventi al comma 5 dell'articolo 53 per chiarire che la domanda che consente l'apertura della liquidazione giudiziale è solo quella che sia già stata proposta in primo grado e che, come nel caso opposto, di revoca della liquidazione e omologazione del concordato, la sentenza è comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese, a cura della cancelleria della corte d'appello, che è la prima ad averne notizia.

Con la lettera d) si introduce una modifica del comma 6 volta ad eliminare un difetto di coordinamento tra le disposizioni dell'articolo in esame ed a colmare il vuoto di disciplina che si creerebbe con la menzione del solo comma 5 e non anche dell'ipotesi di revoca della liquidazione giudiziale di cui al comma 1.

L'articolo 13 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del Codice della crisi d'impresa sulle *Misure cautelari e protettive*.

Il comma 1 modifica l'articolo 54 (*Misure cautelari e protettive*)

La lettera a) riguarda il comma 1 dell'articolo 54, modificato per eliminare un'inesattezza terminologica che può creare incertezze sulla natura e funzione del procedimento unitario, oltre che per chiarire l'ambito di operatività della disposizione. Si prevede, dunque, che il regime delle misure cautelari si applica non già solo quando sia stata proposta una domanda "piena" o una domanda di apertura della liquidazione giudiziale ma in ogni caso di pendenza del procedimento avviato con domanda di cui all'articolo 40, , domanda che è la stessa anche nel caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e di richiesta del termine ai sensi dell'articolo 44. Allo stesso tempo la formulazione rende chiara ed esplicita la possibilità di richiedere misure cautelari anche nelle due ipotesi appena indicate (concordato semplificato e domanda prenotativa).

Nella lettera b) sono inserite le seguenti modifiche al comma 2 dell'articolo 54:

1) si chiarisce che la domanda di applicazione delle misure protettive può essere presentata anche nel caso di concordato semplificato e che le stesse misure possono essere chieste anche con domanda proposta dopo l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice;

2) si modifica il terzo periodo dello stesso comma 2 al fine di chiarire che le misure protettive atipiche possono essere chieste solo se vi è stato il deposito della proposta del piano o degli

accordi (negando, dunque, tale richiesta nel procedimento avviato con riserva la cui indeterminatezza – se il debitore non invoca il comma 1-ter dell’articolo 44 -non consentirebbe al giudice di valutare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza di misura protettiva atipica). Nello stesso periodo vengono inoltre inserite precisazioni terminologiche volte, da un lato, a chiarire che le misure protettive atipiche sono per definizione diverse da quelle di cui al primo periodo (anche se possono essere chieste anche misure tipiche, se non sono state chieste prima), e, dall’altro lato, a stabilire con maggiore puntualità - a fronte di applicazioni non univoche della norma - che le misure in esame possono inibire non solo le iniziative giudiziali dei creditori ma anche mere condotte potenzialmente pregiudizievoli per il buon esito della regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Nel parere reso, il Consiglio di Stato rileva che il riferimento alle “decadenze” contenuto nel secondo periodo del comma 2 della norma in esame andrebbe precisato. Osserva, in particolare che *“Considerato l’ampio ventaglio di ipotesi cui tale locuzione è riferibile, si valuti l’opportunità di prevederne una più perspicua riformulazione. Il riferimento alle “decadenze” in senso ampio, senza una limitazione, per esempio, alle decadenze in materia di diritti disponibili o altre meglio individuate, potrebbe, infatti, ingenerare equivoci e dubbi interpretativi in merito alla generale estensibilità della preclusione in esame alle decadenze legali in materia di diritti indisponibili (es. decadenze processuali).”*

La modifica richiesta non pare necessaria. Il riferimento in questione, già presente nella legge fallimentare e nella versione vigente del Codice non risulta aver dato adito a dubbi interpretativi. Si tratta infatti di previsione che concerne gli effetti della misura protettiva e quindi la protezione patrimoniale del debitore, come in ogni altra parte del Codice che contiene la stessa previsione.

Con la lettera c) si interviene sul comma 4 dell’articolo 54 al quale sono apportate modifiche di natura prettamente terminologica, funzionali ad assicurare una formulazione della norma più coerente con la collocazione sistematica degli istituti in essa richiamati (domanda di accesso prenotativa che, si ribadisce ancora una volta, non è una domanda diversa da quella dell’articolo 40, e domanda di misure protettive nella composizione negoziata).

La lettera d) emenda il comma 5 con il fine di chiarire che nella domanda prenotativa l’indicazione dello strumento rispetto al quale si chiede il termine di cui all’articolo 44 è meramente facoltativa, e quindi eventuale, così eliminando una possibile incertezza applicativa sulla possibilità di mantenimento di efficacia delle misure in caso di strumento non dichiarato nella domanda iniziale.

Con la lettera e) si elimina nel comma 6 dell’articolo 54 il termine “concorsuale” in quanto non

necessariamente caratterizzante tutti gli strumenti nel cui ambito possono essere chieste le misure in esame.

Il comma 2 modifica l'articolo 55 (Procedimento) puntualizzando che le udienze relative alla conferma o concessione delle misure protettive o cautelari si tengono preferibilmente con sistemi di videoconferenza, in analogia con quanto previsto per le misure protettive nella composizione negoziata (articolo 19) e al fine di garantire la massima partecipazione all'udienza dei creditori, soprattutto se numerosi o aventi sede o residenza all'estero, e di garantire la maggiore celerità del procedimento.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di “sostituire le parole: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza» con le seguenti: «Le udienze si possono svolgere anche con sistemi di videoconferenza», al fine di evitare le frequenti complicazioni che riguardano la videoconferenza (come la tempestività del collegamento o la stabilità del medesimo) con conseguenti disagi e ritardi dei tempi dell'udienza;”.

La modifica renderebbe tuttavia la disposizione inutile in quanto la mera possibilità di svolgimento dell'udienza tramite videocollegamento è già consentita dalle disposizioni del codice di procedura civile. La ratio della norma in esame è ulteriore e consiste nel facilitare la partecipazione all'udienza da parte dei creditori, soprattutto se numerosi.

Con la lettera b) si chiarisce anche quale è il procedimento applicabili alle misure atipiche.

L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV del Codice della crisi d'impresa

L'unico comma dell'articolo in esame modifica la rubrica del titolo, che per errore fa riferimento alla sola crisi, con la previsione aggiuntiva dell'insolvenza, in coerenza con la funzione degli strumenti regolati dal Titolo IV.

L'articolo 15 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il comma 1 modifica l'articolo 56 (*Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento*) al fine di uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice avuto riguardo alla situazione

patrimoniale ed economico-finanziaria del debitore (comma 1) e al fine di coordinarne le disposizioni rispetto a quelle, analoghe, che disciplinano il contenuto del piano degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (comma 2). Nel comma 4 si sostituisce la parola "creditori" con quella, più adatta, di "parti interessate" che consente di includere negli accordi tutti coloro che, pur non avendo ragioni creditorie verso l'impresa, sono interessati dall'operazione di risanamento e hanno un ruolo di rilievo al suo interno.

L'articolo 16 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del Codice della crisi d'impresa, recante disposizioni su *Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi*

Il comma 1 interviene sull'articolo 57 (*Accordi di ristrutturazione dei debiti*) come segue:

- **con la lettera a)** interviene sul comma 2 al fine di rendere possibile l'applicazione della disciplina sulle operazioni societarie anche nell'ambito della ristrutturazione perseguita con gli accordi di ristrutturazione;
- **con la lettera b)**, introduce il comma 4-*bis* che consente al debitore di chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, esplicitando che i finanziamenti comprendono anche la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, con espressa previsione di applicabilità degli articoli 99, 101 e 102. L'intervento è il frutto di una riorganizzazione sistematica della disciplina degli accordi di ristrutturazione e di quella del concordato preventivo, riorganizzazione che ha portato all'eliminazione di ogni riferimento agli accordi di ristrutturazione negli articoli 99, 101 e 102, inseriti nel Capo III del Titolo IV del Codice dedicato al solo concordato preventivo, e nell'inserimento, nell'articolo 57, della medesima disciplina dettata per il concordato.

Il comma 2 modifica l'articolo 58 (*Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano*). L'intervento ha natura esclusivamente redazionale e chiarificatrice e riguarda il procedimento attraverso il quale è consentito che dopo l'omologazione vi sia la modifica del piano o la rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione. Nell'emendare il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo in esame, la disposizione chiarisce che l'opposizione si propone con ricorso e riformula il richiamo al procedimento dell'articolo 48.

Con il comma 3 si modifica l'articolo 60 (*Accordi di ristrutturazione agevolati*).

La disposizione è stata modificata per meglio chiarire l'ambito di applicabilità dell'istituto a fronte di incertezze interpretative emerse in relazione all'espressione "misure protettive temporanee" attualmente utilizzata nella norma. Non potendosi distinguere tra misure protettive temporanee e non temporanee, dato che le misure protettive sono per definizione provvisorie, è più corretto inserire il riferimento alle misure protettive di cui all'articolo 54 così fornendo indicazioni più chiare sulle misure di cui si parla e ricomprendendo tra di esse tutte quelle previste e disciplinate dalla medesima norma richiamata, comprese le misure protettive atipiche.

Il comma 4 modifica l'articolo 61 (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*) come di seguito indicato.

Con la lettera a) si apportano modifiche, di natura esclusivamente terminologica, al comma 2 lettera a) dell'articolo 61 mediante:

- il riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria in maniera uniforme rispetto alle altre disposizioni del Codice che menzionano tale documento;
- l'esplicitazione del parametro, spesso utilizzato nel Codice, della misura del soddisfacimento del creditore in caso di liquidazione giudiziale contenuto nella lettera d). Viene quindi specificato che, quanto al trattamento dei creditori non aderenti, il confronto previsto dalla norma deve avvenire rispetto a quanto i medesimi riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione.

La lettera b) interviene sul comma 3 correggendo l'erroneo riferimento alla comunicazione dell'opposizione, che va invece notificata ai creditori da parte del debitore (per consentire loro il pieno esercizio del diritto di opposizione), ed è stata altresì evidenziata la possibilità per il tribunale, previa istanza del debitore, di autorizzare le forme di notifica atipiche di cui all'articolo 151 cod. proc. civ., al fine di assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti.

La lettera c) modifica il comma 5 dell'articolo 61 al solo fine di uniformare la menzione dei creditori finanziari rispetto a quella, più completa, inserita in altre parti del Codice includendo espressamente i "cessionari dei crediti" degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Il comma 5 modifica l'articolo 62 (*Convenzione di moratoria*). L'intervento, analogamente a quanto fatto nell'articolo 61, è strutturato come segue:

- la lettera a) interviene sul comma 2 con modifiche di natura terminologica del tutto analoghe a quelle appena esaminate con riferimento all'articolo 61: il riferimento alla situazione

economico-patrimoniale e finanziaria ed il chiarimento sulla misura del soddisfacimento del creditore in caso di liquidazione giudiziale. Rispetto alla seconda modifica si fa riferimento al trattamento dei creditori non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti della convenzione che non devono essere pregiudicati “rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione”;

- la lettera b) riguarda il comma 5 nel quale sono state inserite alcune regole processuali per il caso di opposizioni proposte avverso la convenzione di moratoria, come quella sulla competenza, con il rinvio all'articolo 27, e sulla possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento. La necessità di tali disposizioni deriva dal fatto che la convenzione di moratoria non ha natura giudiziale e quindi in caso di opposizione il tribunale è investito per la prima volta dell'esame dell'accordo raggiunto con i creditori.

Il comma 6 sostituisce l'articolo 63 sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti. L'articolo viene modificato al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l'efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all'individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l'adesione alla proposta.

I commi 1 e 2 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Secondo il Consiglio di Stato, “appare opportuno esplicitare i criteri in base ai quali è individuato l'organo competente a sottoscrivere l'atto”. Tale puntualizzazione non appare tuttavia necessaria in una norma che già trova applicazione e che si presenta complessa e articolata. La competenza degli uffici che esaminano e sottoscrivono la transazione fiscale e contributiva è del resto non solo sicuramente nota alla singola impresa interessata ma attiene a profili organizzativi che non dovrebbero essere cristallizzati all'interno della norma primaria ma piuttosto lasciati all'autonomia del singolo creditore pubblico.

Sono invece accolti i suggerimenti del medesimo organo consultivo, volti a:

- **chiarire, nel quarto periodo del comma 2, che, anche “ove sia competente una Direzione provinciale”, l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione del suddetto atto”;**

- eliminare l'erroneo riferimento al comma 2 presente nel quinto periodo (richiamo che concerne infatti lo stesso comma in esame).

Infine, sempre rispetto al comma 2, quinto periodo, il Consiglio di Stato ha chiesto l'inserimento del termine di emanazione del provvedimento amministrativo ivi previsto. Tale previsione tuttavia non è necessaria. La disposizione ricalca infatti quella contenuta nell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, norma in virtù della quale il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento stesso in data 29.1.2024.

Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l'eventuale domanda di omologazione. La disposizione è, in particolare, resa necessaria dall'attuale disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell'articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, con le quali si prevede l'obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso.

Nel comma 4 e 5 dell'articolo 63 è recepita nel Codice la disciplina del c.d. *cram-down* fiscale contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l'entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell'istituto in esame.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto, in relazione alla percentuale prevista dal comma 4, lettera d), di rivalutarne la misura riducendola.

Sulla percentuale di soddisfacimento dei creditori pubblici prevista dal comma 5 è invece intervenuto il parere del Consiglio di Stato il quale ha chiesto una più diffusa spiegazione sulle ragioni del suo innalzamento al 70 per cento.

Il comma 6 contiene ulteriori previsioni "anti abuso", vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il *cram-down* non è consentito. In tali ipotesi, quindi, senza l'intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.

Non si consente quindi l'intervento del tribunale se il debitore si è già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del comma 7, anche se il debitore sia un

soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell'ambito dell'esecuzione di un accordo di ristrutturazione (acquistando cioè l'azienda da un'impresa che si è ristrutturata con tale meccanismo).

Altre condizioni impeditive del *cram-down* sono, congiuntamente:

- 1) che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo dei debiti complessivi dell'impresa;
- 2) l'esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento.

Il comma 7 interviene sull'articolo 64 (*Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive*) al fine di rendere la disciplina degli accordi di ristrutturazione omogenea e coerente con quella dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rispetto agli effetti ad essi collegati ed alle norme sulla composizione negoziata.

In particolare, la lettera a) interviene sul comma 1 sostituendolo. La sostituzione è giustificata dall'entità degli interventi operati sulla norma che, tuttavia, hanno un rilievo prettamente chiarificatore e/o redazionale. Si puntualizza che il divieto di acquisizione di diritti di prelazione è collegato alla richiesta di azioni cautelari e protettive prevista dall'articolo 54, comma 3 (che consente all'impresa di chiedere le predette misure durante le trattative che precedono il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione) e si riformula l'intera disposizione al solo fine di renderla più chiara.

La lettera b) modifica il comma 2 precisando che la piena operatività dei doveri di gestione da parte degli amministratori (articolo 2486 cod. civ.) nel periodo antecedente a quello in cui sono sospesi, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 64, gli obblighi connessi all'integrità del capitale, deve tener conto dell'eventuale composizione negoziata instaurata prima della domanda di omologazione degli accordi. Anche l'articolo 20 del Codice, infatti, prevede la non applicabilità delle disposizioni del codice civile sul capitale sospendendo ogni obbligo che normalmente è posto a carico dell'organo gestorio in caso di perdita o riduzione del capitale al

di sotto delle soglie previste dalla legge.

La lettera c) modifica il comma 3 al fine di correggere il suo primo periodo, che, dopo aver fatto riferimento alla domanda di misure proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, menziona nuovamente la domanda di concessione delle misure, con formulazione che sembra ribadire il medesimo concetto due volte. Va infatti considerato che, rispetto agli accordi di ristrutturazione, l'unica domanda di misure che può essere chiesta è la prima mentre l'eventuale richiesta ai sensi degli altri commi dell'articolo 54 riguarda altri strumenti o, in generale, il periodo di decorrenza del termine concesso ai sensi dell'articolo 44, nel quale non è ancora certo lo strumento che l'impresa utilizzerà. È inoltre esplicitato, per completezza di disciplina e per la maggiore efficacia dello strumento in esame, che le disposizioni in parola si applicano anche quando vi è il deposito della domanda di omologazione degli accordi.

La lettera d) modifica la rubrica dell'articolo per renderla maggiormente coerente con il suo contenuto.

L'articolo 17 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I-bis del codice della crisi d'impresa, concernente il *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*.

Il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – P.R.O. è stato introdotto nel Codice della crisi d'impresa dal decreto legislativo n. 83 del 2022, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023. In recepimento della direttiva, tale strumento ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell'attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. A fronte di tali, significative agevolazioni, l'omologazione è subordinata alla approvazione del piano e della proposta da parte di tutte le classi di creditori. Gli interventi correttivi sono volti a chiarire e puntualizzare la disciplina ed alcuni passaggi procedurali del P.R.O. in considerazione dei primi problemi applicativi sorti sull'istituto, proprio per le novità e peculiarità che lo caratterizzano. Sono quindi state apportate le modifiche di seguito descritte.

Il comma 1 interviene sull'articolo 64-bis (*Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*). Le modifiche sono volte a puntualizzare la disciplina del P.R.O., e quindi i richiami al concordato preventivo, tenuto conto della sua natura e così ad evitare alcune incertezze applicative emerse nella prassi.

La lettera a) inserisce il comma 1-bis al fine di consentire al debitore che utilizza lo strumento in esame di proporre ai creditori pubblici la decurtazione dei crediti vantati. La disciplina ricalca quella prevista dall'articolo 88 senza prevedere alcuna modalità di *cram-down*, da ritenersi incompatibile con uno strumento per la cui approvazione è richiesta l'unanimità delle classi.

Con la lettera b si elimina dal comma 4 dell'articolo 64-*bis* l'aggettivo "mera", riferita alla ritualità della proposta, in ragione dei dubbi sorti sul suo contenuto pratico, considerato che, da un lato, l'accertamento sulla ritualità rappresenta una verifica sulla legalità della procedura rispetto alla quale l'aggettivo in questione non alleggerisce alcunché e che, dall'altro lato, in altre disposizioni del Codice che prevedono il medesimo controllo da parte del tribunale (v. art. 25-*sexies* sul concordato semplificato e art. 47 sull'apertura del concordato preventivo) quell'aggettivo non è impiegato.

La lettera c) interviene sul comma 8 che contiene il criterio di verifica della fondatezza dell'opposizione all'omologazione proposta dal creditore dissenziente, chiarendo, come già fatto in altre disposizioni del Codice, che la soddisfazione prevista nel piano deve essere non inferiore a quella possibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione. Si puntualizza così il criterio temporale di riferimento per il calcolo della soddisfazione possibile in ipotesi di liquidazione giudiziale: quello della domanda proposta dal debitore (unico momento in cui appunto è possibile per il debitore parametrare la proposta alle possibili alternative per i creditori che prevede potrebbero sollevare obiezioni al piano).

La lettera d) sostituisce il comma 9 al fine di puntualizzare la disciplina applicabile al P.R.O. nei termini che seguono:

- eliminazione del riferimento all'articolo 84, comma 8, in quanto disposizione espunta a seguito delle modifiche apportate alla stessa norma;
- eliminazione del riferimento all'articolo 90, che disciplina le proposte concorrenti nell'ambito del concordato preventivo, risultato erroneo in considerazione delle peculiarità del P.R.O., di cui si è detto, quale strumento utilizzabile dal solo debitore per il quale dunque non possono essere ammesse proposte di piano presentate da terzi;
- eliminazione del riferimento all'articolo 96 in ragione delle peculiarità del PRO, nel quale, ad esempio, non vi è il necessario rispetto delle cause legittime di prelazione;
- **inserimento del richiamo alle disposizioni sul concordato o gli ADR di gruppo (articoli da 284 a 286 – disposizioni del Capo I, Titolo VI, necessario per colmare un vuoto normativo di disciplina e assicurare la massima utilizzabilità dello strumento in esame;**

- modifica del richiamo delle disposizioni del concordato preventivo applicabili nei casi in cui vi siano operazioni di liquidazione da porre in essere in esecuzione del piano o per il buon esito della ristrutturazione (operazioni compatibili con la natura dello strumento il cui piano, pur se finalizzato alla continuità aziendale, potrebbe prevedere la liquidazione di beni non necessari per lo svolgimento dell'attività caratteristica del debitore o della stessa azienda, o di un ramo d'azienda, purché in esercizio). Il richiamo all'articolo 114 quindi – che ha fatto dubitare della natura dello strumento e della possibilità di utilizzarlo anche con finalità meramente liquidatorie - è stato sostituito dal richiamo all'articolo 114-*bis*, introdotto dallo stesso schema di decreto legislativo, contenente disposizioni applicabili alla liquidazione di beni nell'ambito del concordato in continuità aziendale;
- inserimento di un ultimo periodo che, in conseguenza dell'eliminazione del richiamo all'articolo 96, specifica gli effetti prodotti dalla domanda di omologazione del P.R.O. in maniera più puntuale e compatibile con la sua natura di strumento che, come detto, non richiede il rispetto delle cause legittime di prelazione. Il richiamo dell'articolo 96, dunque, non era del tutto corretto in quanto tale norma richiama anche l'articolo 153 e quindi la disciplina del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa, con tutti i vincoli ivi presenti, collegati al necessario rispetto della *par condicio creditorum*.

La lettera e) inserisce il comma 9-*bis* che, al fine di agevolare la continuità aziendale e l'efficacia dello strumento in esame, detta la disciplina del trasferimento d'azienda previsto prima dell'omologazione del piano. Come già previsto in altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, è disposto che il tribunale autorizzi tale trasferimento previa verifica della sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando tutte le misure ritenute opportune al fine di tutelare le istanze delle altre parti eventualmente coinvolte. È fatto salvo il rispetto dell'articolo 2112 cod. civ., sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ed è altresì stabilito, a garanzia della correttezza e trasparenza del trasferimento autorizzato, che il tribunale verifichi anche il rispetto dei principi di competitività nella scelta dell'acquirente effettuata dal debitore.

L'articolo 18 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del Codice della crisi d'impresa, recante *Disposizioni di carattere generale nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento*.

Il comma 1 modifica l'articolo 65 (*Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*).

La lettera a) interviene sul comma 2 al fine di correggere l'erroneo riferimento alla Sezione invece che all'intero Capo II sul sovraindebitamento e di chiarire il dubbio interpretativo sorto sull'applicabilità o meno della domanda con riserva, escludendola. La possibilità per il debitore sovraindebitato di presentare una domanda con riserva nelle more della predisposizione di un piano di regolazione della crisi o insolvenza non è comune a tutte le procedure di sovraindebitamento ma solo a quelle utilizzabili dalle attività commerciali e dai professionisti. Per tale motivo è stato eliminato il riferimento all'articolo 44 dalle disposizioni generali, comuni a tutte le procedure di sovraindebitamento, ed è stata inserita una specifica previsione nell'ambito del procedimento di apertura della liquidazione controllata instaurato da uno o più creditori (unico che consente all'impresa sovraindebitata di tentare la propria ristrutturazione attraverso il concordato minore).

La lettera b) inserisce il comma 4-*bis* che reintroduce, aggiornandola, la previsione dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 3 del 2012 sull'accesso alle banche dati, non presente nel Codice, in quanto necessaria all'OCC per attestare la completezza e veridicità della documentazione allegata alla domanda e quindi per garantire il buon esito della procedura. E' pertanto previsto che ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, gli OCC possano accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il comma 2 modifica l'articolo 66 (*Procedure familiari*) con interventi sia di carattere terminologico, al fine di allinearne le disposizioni a quelle del procedimento unitario, sia di tipo procedimentale, per la risoluzione delle questioni sorte in sede di prima applicazione.

La lettera a) apporta rilevanti modifiche al comma 1, che viene per tale motivo sostituito. Al primo periodo si utilizza una terminologia più aderente alla natura processuale della

disposizione e che rimanda al procedimento unitario, parlando di “unica domanda di accesso” piuttosto che di “unico progetto”, dizione che attiene al contenuto della domanda più che alla forma dell’atto di instaurazione della procedura. Nel secondo periodo del comma 1 viene precisato, in coerenza con la natura e funzione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - disciplinata dalla Sezione II dello stesso Capo -, che se uno dei debitori appartenenti alla stessa famiglia non è un consumatore tale procedura non può essere utilizzata. È inoltre chiarito, con l’inserimento di un ultimo periodo, che è possibile per i membri della stessa famiglia accedere alla liquidazione controllata anche se uno o più componenti si trovano nelle condizioni di incapacità previste dall'articolo 283. Quest’ultima modifica è resa necessaria dalla scelta, compiuta nell'ambito dell’articolo 268, comma 3-*bis*, alla cui parte esplicativa si rinvia, di ammettere l’accesso alla liquidazione controllata solo laddove vi sia attivo da liquidare.

La lettera b) corregge il comma 5, dedicato alla liquidazione del compenso degli OCC. Come segnalato dagli operatori, la proporzionalità rispetto ai debiti può portare a compensi del tutto sproporzionati rispetto all'esito della procedura (leggasi all’attivo ricavato), a discapito dei creditori, e può peraltro non incentivare gli organismi ad una più efficiente azione volta all'acquisizione di attivo.

L’articolo 19 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del Codice della crisi d’impresa, recante disposizioni sulla *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*.

Il comma 1 modifica l’articolo 67 (*Procedura di ristrutturazione dei debiti*) come di seguito indicato.

La lettera a) emenda il comma 2, lettera c), dell’articolo 67 esclusivamente dal punto di vista terminologico per una più puntuale individuazione degli atti compiuti negli ultimi cinque anni da allegare alla domanda, indicati come gli atti “eccedenti l’ordinaria amministrazione” invece che “di straordinaria amministrazione”, espressione più in linea con la gestione dell’impresa che con l’attività del consumatore che per definizione è estranea a scopi imprenditoriali.

La lettera b) modifica il comma 4 apportando al suo primo periodo una modifica meramente terminologica volta a semplificarne le disposizioni. Aggiunge inoltre al comma in esame un ultimo periodo al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sull’ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nell’ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Per garantire una maggiore efficacia

alla procedura, rendendola così maggiormente appetibile, la moratoria è espressamente introdotta – o meglio re-introdotta in quanto prevista, per un anno dall’omologazione, nella legge n. 3 del 2012 – con la previsione del termine massimo di due anni. L’ampliamento del termine intende contemperare l’esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessità di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che, nel piano del consumatore, non sono chiamati a votare il piano. Proprio a tutela delle ragioni dei creditori si stabilisce, altresì, la spettanza degli interessi legali durante il periodo di moratoria.

Nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato si chiede, “considerato che gli articoli 67, comma 5, e 75, comma 2-bis, del CCII, modificati, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 1 e dall'articolo 20, comma 2, prevedono la possibilità di proseguire il pagamento del mutuo casa solo se si è in regola con i pagamenti scaduti (o se si saldano in unica soluzione), di consentire in ogni caso la riscadenziatura del mutuo, anche se non si è in regola con il medesimo, ove ciò risulti comunque conveniente per il creditore, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544)”. L’osservazione non può essere accolta considerato che la riscadenziatura, che è cosa diversa dalla prosecuzione del contratto non risolto e adempiuto, si può e si deve ottenere con la procedura cioè con il piano, come avvenuto del resto nel caso della pronuncia di legittimità citata.

Il comma 2 modifica l’articolo 70 (*Omologazione del piano*) dettato in tema di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La lettera a) sostituisce il comma 1, modificato al fine di rendere la disposizione più chiara, anche nei passaggi procedurali, ed a risolvere dubbi interpretativi sul procedimento. In particolare, le modifiche di natura non meramente terminologica concernono:

- 1) la possibilità di concessione al debitore del termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano depositato e produrre nuovi documenti;
- 2) la reclamabilità del decreto di inammissibilità davanti al tribunale e il richiamo espresso, per il giudizio di reclamo, al procedimento in camera di consiglio di cui agli articoli 737 e 738 cod. proc. civ.;
- 3) la esplicita previsione del meccanismo di remissione degli atti al giudice in caso di accoglimento del reclamo per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, previsione che tiene ferma la competenza del giudice monocratico sull’apertura della procedura ed evita interpretazioni che onerano il giudice del reclamo dell’adozione di misure e di

decisioni che non sono sue proprie, in contrasto con i criteri di efficienza che devono ispirare le procedure in esame.

La lettera b) sostituisce il comma 2, modificato non nella sostanza ma nell'ottica di semplificazione e coordinamento tra le disposizioni generali del codice e i singoli istituti ai quali essi si applicano. La prima modifica riguarda il riferimento al comma 1, che viene aggiornato alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma. La seconda tipologia di modifiche riguarda il rinvio all'articolo 10, norma generale sulle comunicazioni, che sostituisce e completa le previsioni sulle comunicazioni (chiarendo altresì le modalità attraverso le quali esse vanno eseguite).

La lettera c) modifica il comma 4 come segue:

1. aggiornando il rinvio al comma 1 alla luce delle modifiche ad esso apportate;
2. eliminando, alla fine del secondo periodo, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione in quanto provvedimento che non può ragionevolmente conseguire alla richiesta del debitore di concessione delle misure protettive;
3. inserendo un terzo periodo nel quale il divieto di cui al punto 2 viene previsto come possibile a seguito di valutazione demandata al giudice e riferito agli atti "eccedenti l'ordinaria amministrazione" in luogo degli atti "di straordinaria amministrazione" per le ragioni esposte in relazione alla modifica dell'articolo 67, comma 2, lettera c), alle quali si rinvia;

La lettera d) inserisce nel comma 5 il segno di interpunzione della virgola alla fine del secondo periodo per sottolineare la natura di inciso dell'espressione "anche mediante scambio di memoria scritte".

La lettera e) sostituisce il comma 7, contenente la disciplina dell'omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore, al fine di completare e chiarire il procedimento nei suoi snodi essenziali. Si prevede dunque, al primo periodo, l'eliminazione dell'aggettivo "giuridica" - espunto dal Codice in ogni altra ipotesi in cui c'è la verifica giudiziale sulla ammissibilità delle proposte degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - e si prevede, analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo, che con l'omologazione del piano il giudice dichiara chiusa la procedura. Nel secondo periodo sono inserite le disposizioni, presenti nel successivo comma 9, che regolano l'omologazione del piano nonostante la contestazione sulla convenienza della proposta presentata da uno o più creditori o da qualunque altro interessato.

La lettera f) interviene sul comma 8 inserendo unicamente modifiche in natura terminologica e maggiormente in linea con la natura processuale della norma.

La lettera g) abroga il comma 9 in ragione del fatto che le sue previsioni sono state inserite all'interno del comma 7.

La lettera h) interviene sul comma 10 con modifiche che semplificano e chiariscono il testo anche tramite l'eliminazione di previsioni più opportunamente inserite nell'articolo 73, che si occupa appunto del passaggio dallo strumento del piano del consumatore alla procedura di liquidazione controllata. L'eliminazione della possibilità che in sede di diniego dell'omologazione si possa dichiarare aperta la liquidazione controllata consente di risolvere i fondati dubbi interpretativi sorti sulla possibilità, per il giudice monocratico del piano del consumatore, di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata, apertura che il vigente articolo 270 affida al tribunale.

La lettera i) abroga i commi 11 e 12 al fine di semplificare l'articolo in esame e di coordinarlo con le modifiche sin qui descritte. In particolare, l'abrogazione del comma 11 deriva dal fatto che le sue disposizioni sono state inserite nel citato articolo 73, mentre l'abrogazione del comma 12 consegue all'intervento eseguito sul comma 10. In relazione a tale seconda modifica va precisato che la norma vigente prevede la reclamabilità ai sensi dell'articolo 50 del decreto di cui al comma 10 - che prevede ora che in caso di diniego dell'omologazione lo stesso giudice possa dichiarare aperta la liquidazione controllata -. Tale disciplina è stata modificata al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti sulle criticità di una norma che consente al giudice monocratico del piano del consumatore di dichiarare con decreto l'apertura della liquidazione controllata, apertura che l'articolo 270 affida al tribunale in composizione collegiale e che va dichiarata con sentenza. Di conseguenza, l'eliminazione dal comma 10 della possibilità di apertura della procedura liquidatoria contestualmente al rigetto dell'omologazione e la previsione dell'inefficacia delle misure nello stesso provvedimento di diniego dell'omologazione rende inutile la previsione sul reclamo in relazione ad un decreto non più contemplato.

La lettera l) integra la rubrica dell'articolo rendendola più coerente con le previsioni dell'articolo 70, che si occupa anche dell'apertura della procedura e non solo del procedimento di omologazione.

Il comma 3 modifica l'articolo 71 (*Esecuzione del piano*) ed in particolare i suoi commi 4 e 5.

La lettera a) sostituisce il comma 4 in ragione dell'entità delle modifiche apportate. In primo luogo, si richiama, nel secondo periodo del comma in esame, il decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 2014, con il quale sono stati fissati i parametri di liquidazione del compenso dell'OCC. Si introduce inoltre un ultimo periodo nel comma 4, inserendo una disposizione che consente la liquidazione di un acconto sul compenso dovuto agli OCC, altrimenti costretti ad operare gratuitamente sino alla fine della procedura. Si precisa che il riconoscimento di un

acconto è condizionato all'avvenuta esecuzione di un progetto di riparto parziale, per evidenti ragioni collegate alla necessità di assicurare l'efficacia della procedura e tutelare gli interessi dei creditori.

La lettera b) modifica il comma 5 prevedendo che nella liquidazione del compenso si tenga conto dell'attività svolta. La precisazione, pur se rispondente ai generali criteri utilizzati dall'autorità giudiziaria nella quantificazione dei compensi ai suoi ausiliari, si rende opportuna in assenza di indicazioni sul punto.

Il comma 4 modifica l'articolo 72 (*Revoca dell'omologazione*).

La lettera a) interviene sul comma 1 eliminando, in coerenza con il sistema vigente per gli altri strumenti regolati dal Codice, la previsione della revoca dell'omologazione d'ufficio ed inserendo anche gli OCC tra i soggetti legittimati a instaurare il procedimento di revoca.

La lettera b) abroga il comma 3 in ragione delle modifiche apportate al comma 1. Stante l'eliminazione dell'intervento officioso del giudice e considerata la possibilità per gli OCC di chiedere la revoca, non trova giustificazione la previsione che impone a tali organismi di segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca medesima.

La lettera c) interviene sull'articolo 4 per adeguarlo alle modifiche di cui si è appena detto e quindi sopprimendo il riferimento all'eliminazione del potere officioso del giudice.

La lettera d) sostituisce il comma 5 le cui disposizioni sono state adeguate al sistema delineato in cui i creditori e gli OCC possono chiedere la revoca con "domanda", in linea con il conseguente procedimento che si instaura e che è definito con sentenza.

La lettera e) rende la rubrica dell'articolo 72 maggiormente esplicativa del contenuto della norma, che prevede appunto, come appena detto, un giudizio all'esito del quale è emessa sentenza.

Il comma 5 modifica l'articolo 73 (*Conversione in procedura liquidatoria*)

La modifica riguarda la rubrica e il contenuto dell'articolo 73 al fine di rendere il procedimento di apertura della liquidazione controllata in caso di revoca dell'omologazione del piano del consumatore omogeneo a quello di apertura della liquidazione giudiziale. Viene quindi più chiaramente disciplinato un giudizio autonomo, che si apre dopo l'eventuale chiusura di procedimenti di regolazione del sovraindebitamento non liquidatori e che è definito con sentenza del tribunale in composizione collegiale. In tale ottica il riferimento alla "conversione" di una procedura in un'altra è stato eliminato (qui come nel concordato minore) in quanto asistemico e non tecnicamente esatto.

La lettera a) sostituisce il comma 1 al fine di integrarlo e renderlo più esplicito rispetto al procedimento che può portare alla apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione del piano del consumatore, in particolare, menzionando esplicitamente i presupposti di tale procedura.

La lettera b) elimina dal comma 2 le parole “anche dai creditori” in quanto trattasi di espressione ridondante, essendo già prevista la facoltà per costoro di presentare l'istanza di apertura della liquidazione controllata.

La lettera c) elimina il riferimento alla “conversione” per le ragioni già esposte in precedenza.

La lettera d) modifica la rubrica al fine di renderla più coerente con il contenuto nella norma così come modificata e quindi elimina il riferimento alla conversione.

L'articolo 20 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del Codice della crisi d'impresa, recante disposizioni in materia di *Concordato minore*.

Il comma 1 modifica l'articolo 74 (*Proposta di concordato minore*).

La lettera a) interviene sul comma 2 al fine di chiarire il concetto di “risorse esterne” ivi indicato. È apparso infatti più aderente alla *ratio* della disposizione, oltre che più facilmente accertabile dal tribunale – con conseguente riduzione del procedimento di ammissione –, fare riferimento all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che all'aumento della soddisfazione dei creditori.

La lettera b) interviene sul comma 3, che si occupa del contenuto della proposta di concordato minore, per allinearla, alla disciplina dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche al fine di migliorare l'applicazione dell'istituto. L'inserimento di concetti esistenti e quindi noti agli operatori e agli interpreti, agevola l'applicazione dell'istituto e riduce il rischio di inefficienza normalmente collegato ad incertezze applicative. Viene inoltre ulteriormente precisato, per far fronte a dubbi emersi in sede di prima applicazione, che l'obbligatoria formazione delle classi riguarda solo i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il comma 2 modifica l'articolo 75 (*Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati*).

La lettera a) interviene sul comma 1 aggiornando la terminologia prevista nelle lettere b) e d) del medesimo comma. In particolare, allinea la definizione di situazione economico-patrimoniale e finanziaria a quella inserita nelle altre disposizioni del Codice e modifica la

menzione degli atti di straordinaria amministrazione con quella, più consona, di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione per le ragioni già esposte in relazione all'articolo 67, comma 1 lettera c), alla cui spiegazione ci si riporta.

La lettera b) inserisce nella norma il comma *2-bis* con il quale, anche all'interno del concordato minore, si consente al debitore persona fisica che vi accede di essere autorizzato dal giudice a proseguire nel pagamento del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, analogamente a quanto avviene nell'ambito del piano del consumatore. La disposizione intende così consentire il salvataggio dell'abitazione principale anche nella procedura in esame eliminando una ingiustificata disparità di trattamento tra il debitore che accede al piano del consumatore e quello che accede al concordato minore.

Nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato si chiede, come per l'articolo 67, comma 5, di consentire in ogni caso la riscadenziatura del mutuo, anche se non si è in regola con il medesimo, ove ciò risulti comunque conveniente per il creditore, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544)". L'osservazione non può essere accolta per i motivi già esposti nell'ambito dell'esame dell'articolo 67, ai quali si rinvia.

La lettera c) interviene sul comma 3 eliminando, nella parte iniziale del comma, la parola "aziendale", in quanto ultronea, e inserendo l'avverbio "altresì" per sottolineare il fatto che la disposizione del comma 3 - che consente la prosecuzione del mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa -, è analoga a quella prevista dal comma *2-bis* per l'abitazione principale. Infine, in ragione del fatto che il concordato minore è utilizzabile anche dal professionista, la possibilità di prosecuzione del mutuo è estesa anche ai contratti garantiti da beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale.

Il comma 3 modifica l'articolo 76 (*Presentazione della domanda e attività dell'OCC*).

La lettera a) corregge, nel comma 1 dell'articolo in esame, l'erroneo riferimento all'albo dei gestori della crisi di cui al D.M. n. 202 del 2014 anziché al "registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" istituito dal D.M. citato, che va quindi correttamente individuato con la definizione ivi utilizzata.

Come da suggerimento contenuto nel parere del Consiglio di Stato, la disposizione è stata integrata con una più precisa individuazione del registro in essa menzionato, tramite il rinvio al regolamento che lo ha istituito ai sensi della legge n. 3 del 2012.

La lettera b) interviene sul comma 2 ed in particolare:

- sulla lettera c), prevedendo che nella relazione particolareggiata dell'OCC siano indicati gli atti in frode. La modifica risponde all'esigenza di rendere più celere ed efficiente la procedura in questione garantendo l'effettività delle previsioni del successivo articolo 77, che disciplina la declaratoria di inammissibilità della domanda in presenza di tali atti;
- sulla lettera d) dello stesso comma viene espressamente richiesta all'OCC la valutazione di fattibilità del piano, valutazione che rientra tra le competenze dello stesso organismo e che risulta necessaria nell'ottica di una più efficace valutazione della percorribilità della ristrutturazione delineata nel piano e, quindi, di una maggiore efficienza delle procedure aperte;
- sulla lettera e) si sostituisce al punto e virgola il punto in conseguenza della eliminazione delle lettere f) e g);
- sulle lettere f) e g) abrogandole, in ragione della ricollocazione delle previsioni in esse contenute nell'articolo 74, comma 3. Si tratta infatti di dati che attengono più propriamente al contenuto della proposta e non alla relazione dell'OCC.

Il comma 4 modifica l'articolo 78 (*Procedimento*) nel quale vengono inserite le medesime modifiche apportate all'articolo 70 in relazione al procedimento del piano del consumatore. Si intende così rendere più chiara e completa la procedura di ammissione e quindi evitare le problematiche interpretative emerse in fase di prima applicazione di entrambe le norme.

La lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 78 in ragione delle numerose modifiche ad esso apportate, modifiche che concernono:

- la possibilità di concessione al debitore del termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano depositato e produrre nuovi documenti (come previsto nel procedimento di apertura del concordato preventivo);
- la reclamabilità del decreto di inammissibilità davanti al tribunale e il richiamo espresso, per il giudizio di reclamo, al procedimento in camera di consiglio di cui agli articoli 737 e 738 cod. proc. civ. L'individuazione del tribunale quale giudice di secondo grado si giustifica con il fatto che, nel caso di specie, si tratta di un'inammissibilità dichiarata sulla base di evidenze carenze del piano, della proposta o della documentazione depositata a supporto;
- la previsione del meccanismo di remissione degli atti al giudice in caso di accoglimento del reclamo, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, previsione con la quale si chiarisce la competenza del giudice monocratico sull'apertura della procedura e si

evitano interpretazioni che onerano il giudice del reclamo dell'adozione di misure e di decisioni che non sono sue proprie, in contrasto con i criteri di efficienza che devono ispirare le procedure in esame.

La lettera b) interviene sul comma 2, per emendarlo e completarlo, sia in considerazione delle modifiche apportate al comma precedente sia per precisare la portata delle disposizioni sulle misure protettive. In particolare:

- 1) la prima modifica riguarda il riferimento, nell'alinea, al comma 1, aggiornato alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma;
- 2) la seconda modifica concerne la lettera d), che viene sostituita con una disposizione che regola in maniera più puntuale il contenuto e la portata delle misure protettive che il giudice può concedere su istanza del debitore, precisando che il relativo divieto riguarda anche le azioni cautelari dei creditori esercitate sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti tramite i quali è esercitata l'attività d'impresa. Si elimina inoltre il riferimento alla nullità delle azioni esercitate nonostante il divieto, trattandosi di un inciso fuorviante rispetto alle conseguenze che si determinano in tali ipotesi (l'inammissibilità per le azioni esercitate dopo la concessione della protezione e l'improcedibilità per quelle già pendenti). È inoltre inserito, in coerenza e coordinamento con quanto previsto negli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'esplicito richiamo agli ulteriori effetti che importa la protezione del patrimonio del soggetto sovraindebitato: la sospensione delle prescrizioni, l'impedimento delle decadenze e l'impossibilità di apertura della liquidazione controllata.

Anche rispetto all'articolo 78, comma 2, il Consiglio di Stato ha chiesto di precisare a quali tipo di decadenze esso faccia riferimento. Il suggerimento non viene tuttavia accolto per le medesime ragioni già esposte in relazione all'identica osservazione formulata sull'articolo 54, comma 1, alla cui motivazione si rinvia.

La lettera c) inserisce nel comma 2-*bis*, lettera a), il riferimento anche alle azioni cautelari, coerentemente con la modifica apportata al comma 2, lettera d).

La lettera d) sostituisce il comma 4 al quale sono apportate modifiche di coordinamento e semplificazione nonché di natura terminologica. Si precisa dunque che che l'adesione o la mancata adesione del creditore alla proposta di concordato, prevista al comma 2, lettera c), rappresenta una dichiarazione, non una comunicazione, e si semplifica la norma sulle comunicazioni con il rinvio alle disposizioni generali contenute nell'articolo 10.

Il comma 5 modifica l'articolo 80 (*Omologazione del concordato minore*).

La lettera a) elimina dal comma 1 l'aggettivo "giuridica" - espunto dal Codice in ogni altra ipotesi in cui c'è la verifica giudiziale sulla ammissibilità delle proposte degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza -, idoneo a creare problemi interpretativi che la riforma del 2019 ha inteso evitare.

La lettera b) interviene sul comma 3 sostituendo il riferimento all'alternativa liquidatoria con quello maggiormente chiaro dell'alternativa della liquidazione controllata.

Il comma 6 modifica l'articolo 82 (*Revoca dell'omologazione*).

La modifica riguarda sia la rubrica, che viene resa maggiormente aderente al contenuto dell'articolo, sia, analogamente a quanto disposto per il piano del consumatore, l'eliminazione della facoltà del tribunale di revocare d'ufficio la sentenza di omologazione, non prevista nelle impugnazioni degli altri strumenti disciplinati dal Codice. Per bilanciare tale eliminazione si prevede la legittimazione dell'OCC rispetto alla richiesta di revoca.

In particolare, sono apportate le modifiche di seguito descritte.

La lettera a) sostituisce l'*incipit* del comma 1 eliminando le parole "d'ufficio" e inserendo l'OCC tra i soggetti che possono chiedere la revoca dell'omologazione e il riferimento al contraddittorio con il debitore che può essere fuorviante in quanto l'instaurazione del contraddittorio ai fini dei procedimenti di revoca dell'omologazione rientra nei principi generali del processo, principalmente in attuazione del dettato di cui all'articolo 24 della Costituzione. Ne discende che l'inserimento di tale inciso rischia di ingenerare il dubbio che, laddove non sia previsto, il contraddittorio non debba necessariamente essere instaurato e si possa procedere senza sentire le ragioni del debitore.

La lettera b) interviene sul comma 3 dell'articolo 82 eliminando il riferimento all'iniziativa officiosa del tribunale.

La lettera c) abroga il comma 4 sui doveri dell'OCC di segnalare i fatti rilevanti per la revoca, proprio in ragione della legittimazione diretta a chiedere la revoca, prevista in capo ai medesimi organismi con le modifiche apportate al comma 1.

La lettera d) modifica il comma 5, al fine di renderne ancor più chiaro il contenuto, sostituendo alla parola "richiesta" quella di "domanda" - trattandosi di atto che instaura un procedimento giurisdizionale -, semplificando il riferimento alla necessità di sentire le parti e, infine, eliminando la previsione relativa alla possibilità di scambio di memorie scritte, non più necessaria in ragione delle modifiche apportate al codice di procedura civile dal decreto legislativo n. 149 del 2022 con l'introduzione dell'articolo 127-ter (che prevede, in linea generale, la possibilità di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte).

La lettera e) integra la rubrica inserendo il riferimento alla sentenza di omologazione al fine di renderla più completa rispetto al contenuto della norma, posto che l'eventuale revoca ha ad oggetto, appunto, la sentenza di omologazione.

Il comma 7 modifica l'articolo 83 (*Conversione in procedura liquidatoria*).

In analogia con le modifiche apportate all'articolo 73, l'intervento riguarda sia la rubrica che il contenuto dell'articolo ed è finalizzato a rendere il procedimento di apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione del concordato minore, omogeneo a quello di apertura della liquidazione giudiziale. È quindi eliminato, anche nella presente norma, il riferimento alla "conversione" di una procedura in un'altra in quanto asistemico e non tecnicamente corretto. Nella sostanza la norma muta soltanto nell'ammettere la legittimazione del creditore rispetto all'istanza di liquidazione controllata, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 268 comma 2.

La lettera a) interviene sul comma 1 al fine di distinguere il procedimento di revoca dell'omologazione da quello di apertura della liquidazione controllata, affidato al tribunale, di menzionare la legittimazione dei creditori, oltre a quella del debitore nonché di richiamare i presupposti per l'apertura della medesima procedura liquidatoria, rinviando alle disposizioni che li prevedono.

La lettera b) modifica il comma 2 eliminando il riferimento ai creditori che vengono legittimati con la modifica al comma 1 in via generale e non soltanto in caso di revoca dell'omologazione derivante da atti di frode o da inadempimento.

La lettera c) sostituisce nel comma 3 il riferimento alla conversione della procedura che, come detto, non rappresenta il meccanismo di passaggio dal concordato minore alla liquidazione controllata.

La lettera d) sostituisce la rubrica dell'articolo 83 rendendola coerente con il contenuto della norma e quindi eliminando il riferimento al meccanismo della conversione.

L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del Codice della crisi d'impresa, su *Finalità e contenuti del concordato preventivo*

Il comma 1 modifica l'articolo 84 (*Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano*).

Le modifiche alla norma sono necessarie per chiarire i contenuti e la portata della disposizione medesima, contenente le definizioni e i contenuti delle diverse tipologie di concordato preventivo.

La lettera a) interviene sul comma 1 al fine di chiarire, in coerenza con i principi generali in tema di concordato preventivo, che all'interno della liquidazione del patrimonio è compresa anche l'ipotesi della cessione dei beni ai creditori.

La lettera b) sostituisce il comma 6 in ragione della rilevanza delle modifiche adesso apportate prevedendo, in particolare:

- il rinvio alla definizione del valore di liquidazione dato nell'articolo 87, comma 1, lettera c), con il quale, come si dirà, sono state date indicazioni più puntuali ai fini del suo calcolo;
- il richiamo delle disposizioni dettate dal comma 5 dello stesso articolo 84 - che detta le regole distributive rispetto ai creditori privilegiati - puntualizzando che la soddisfazione in favore di tali creditori non può essere inferiore al valore di liquidazione del bene o del diritto sul quale sussiste la causa di prelazione e che la parte del credito che non trova soddisfazione rispetto a tale valore va trattata come credito chirografario;
- il chiarimento “ai fini del giudizio di omologazione”, utile a esplicitare che il criterio della priorità relativa per il valore eccedente quello di liquidazione è rivolto al debitore che costruisce il piano e la proposta quale criterio utilizzabile nell’ambito dell’omologazione, momento in cui infatti va combinato con le regole dell’articolo 112;
- l'esplicitazione della regola per cui le risorse esterne all'impresa, quelle cioè non riconducibili al suo patrimonio, possono essere distribuite liberamente non ricadendo nell'ambito applicativo della garanzia patrimoniale che la legge costituisce in linea generale in capo al debitore.

La lettera c) modifica il comma 7 inserendo anche al suo interno il rinvio alla definizione del valore di liquidazione contenuta nell'articolo 87, comma 1, lettera c).

La lettera d) dispone l'abrogazione dei commi 8 e 9 in quanto contenenti disposizioni che trovano una migliore collocazione sistematica all'interno delle norme che si occupano della liquidazione nel concordato preventivo, ed in particolare nell'articolo 114-*bis* di nuova introduzione con il presente schema di decreto.

In relazione all'articolo 84, comma 2, le Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno chiesto, “in coerenza con i principi ispiratori della riforma e anche al fine di ampliare il ricorso all'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale”, di eliminare il riferimento alla cosiddetta clausola di funzionalità nel concordato in continuità indiretta attraverso la soppressione dell'inciso «purché in funzione della presentazione del ricorso».

La modifica non è accoglibile in quanto oltre a non essere coerente con i principi della direttiva *Insolvency* (che si occupano di salvaguardare la continuità se ed in quanto sia connessa alla ristrutturazione), renderebbe troppo indefinita la c.d. continuità indiretta provocando rilevanti problemi applicativi e interpretativi non auspicabili nell’ottica, perseguita, dell’efficacia degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Ancora rispetto all’articolo in esame le medesime Commissioni parlamentari hanno chiesto, al comma 4, di “*ridurre la soglia di apporto dal 10 per cento al 5 per cento al fine di scongiurare un’abrogazione di fatto dell’istituto e mantenere comunque un incremento pur sempre apprezzabile a beneficio dei creditori*”. Tale riduzione non è percorribile in quanto andrebbe a vanificare sostanzialmente la portata del principio di delega dettato dall’articolo 6, comma 1, lett. a) della L 155 del 2017.

Infine, sempre sul comma 4, le Commissioni hanno osservato che “*a fini di uniformità interpretativa, di sostituire le parole «attivo disponibile» con la formulazione, più precisa, «valore dei beni»*”. Anche tale modifica non è attuabile né appare utile posto che la nozione di attivo disponibile più chiara e ampia di quella proposta e, quindi, meno idonea a creare problemi interpretativi e applicativi della norma.

Il comma 2 modifica l’articolo 85 (*Suddivisione dei creditori in classi*).

L’intervento riguarda il comma 3, dettato per il caso di concordato in continuità, al fine di fornire una più chiara definizione dei piccoli fornitori rispetto ai quali la direttiva *Insolvency* ha chiesto di predisporre particolari tutele nella formazione delle classi (articolo 9, paragrafo 4, direttiva). Si prevede dunque, acquisendo i valori fissati a livello europeo per l’individuazione delle piccole-medie imprese, c.d. PMI, che sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che dai dati relativi all’ultimo esercizio, non hanno superato almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

Il comma 3 modifica l’articolo 87 (*Contenuto del piano di concordato*), in parte, con precisazioni di tipo terminologico volte a renderla uniforme con le altre disposizioni del Codice e, in parte, per fornire la definizione del “valore di liquidazione” (di cui alla lettera c) del comma 1), con la quale si agevola l’applicazione di una serie di norme che contengono tale riferimento e si eliminano i dubbi interpretativi esistenti sul punto.

La lettera a) interviene sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 al fine di sostituire la definizione, incompleta, di situazione economico finanziaria con quella corretta di situazione economico patrimoniale e finanziaria.

La lettera b) sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 al fine di inserire, come anticipato, la definizione di valore di liquidazione. Tale valore viene individuato come quello realizzabile, nell'ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti e si precisa altresì che in esso debba essere ricompreso anche il maggior valore economico, realizzabile sempre in sede di liquidazione giudiziale, collegato alla cessione dell'azienda in esercizio, laddove possibile. Si chiarisce infine che, nel determinare il valore di liquidazione, occorre tener conto anche del possibile e ragionevole esito positivo di azioni recuperatorie o risarcitorie collegate alla liquidazione giudiziale (come ad esempio le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità promosse dal curatore), al netto delle relative spese.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato, “al fine di evitare improprie equiparazioni tra concordato in continuità indiretta e liquidazione giudiziale, con conseguente indesiderabile pregiudizio per la percorribilità della soluzione concordataria” hanno chiesto di espungere dalla disposizione in esame le parole «comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio»;”. La soppressione proposta determinerebbe lo stravolgimento della modifica apportata con il presente decreto, con la quale si intende chiarire che quando si tiene conto del valore di liquidazione va considerato quanto è ricavabile non solo dalla vendita atomistica dei beni in sede di liquidazione giudiziale ma anche dalla vendita dei complessi produttivi.

La lettera c) interviene sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 87, apportando modifiche volte a rendere più chiaro lo scopo della disposizione, che vuole non soltanto descrivere analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta quanto soprattutto indicare gli effetti che l'adempimento produce sul piano finanziario. Anche nella lettera e) in esame si individua con maggiore precisione la situazione economico finanziaria il cui riequilibrio deve essere garantito dal piano industriale in caso di continuità.

La lettera d) modifica la lettera f) del comma 1 in esame, inserendo, quale requisito del piano in continuità, anche l'indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità quando quest'ultima è assicurata da un soggetto terzo al quale viene ceduta l'azienda in esercizio. La modifica appare necessaria in coerenza con il concetto di continuità aziendale che comprende esplicitamente al suo interno sia quella diretta, vale a dire la prosecuzione dell'attività da parte dello stesso

debitore, sia quella indiretta, quando l'azienda funzionante, o un ramo di essa, viene ceduto a terzi.

La lettera e) interviene sulla lettera p) del comma 1 dell'articolo 87, sostituendo con il punto e virgola il punto che chiudeva il comma, al fine di consentire l'inserimento di un'ulteriore lettera. Con la lettera f) si inserisce nel comma 1 la lettera *p-bis* nella quale è introdotta, quale requisito del piano, anche la previsione di specifici fondi rischi, laddove necessario, soprattutto se vi sono finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, come avviene nei casi delle garanzie prestate dalle società Mediocredito centrale e Sace s.p.a.. La disposizione non ha carattere innovativo ma recepisce la prassi registrata sinora, proprio con riferimento ai crediti garantiti a seguito delle misure di sostegno riconosciute nel recente passato a seguito della crisi pandemica prima e poi della crisi economica successivamente sviluppatasi.

In relazione a tale disposizione, nei pareri resi dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, si legge che: “all'articolo 87, comma 1, lettera p-bis) del CCII, introdotta dall'articolo 21, comma 3, lettera f) – che obbliga l'impresa che chiede un concordato alla previsione di un fondo rischi per il pagamento dei finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, in caso di escussione della garanzia, nel rilevare che i fondi rischi contemplano il pagamento in privilegio di questi crediti di rivalsa, originariamente chirografari, e che, nel caso di eventuale insufficienza delle risorse a copertura dei fondi, diventa non più percorribile la soluzione concordataria della crisi – di prevedere che il privilegio riguardi eventualmente solo i casi in cui la rivalsa operi prima dell'apertura del concorso, mentre se opera dopo l'apertura del concorso, per il principio di cristallizzazione del passivo, il credito dovrebbe restare chirografario, come tale essendo sorto nei confronti dell'originario creditore;”. La modifica richiesta non è realizzabile in quanto la previsione del fondo rischi solo nei casi in cui vi è stata l'escussione prima dell'accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza renderebbe la norma priva di utilità alcuna posto che in tale ipotesi il garante è già creditore dell'impresa ed è quindi diretto destinatario della proposta e del piano.

L'osservazione non si traduce in una richiesta di modifica ma in un'osservazione che riguarda il grado del credito garantito dallo Stato.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 88 (*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*). Le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e per allinearle alle modifiche apportate all'articolo 63 in relazione alle modalità di adesione ed all'individuazione degli uffici competenti. È inserito, innanzitutto, nel comma 1 il riferimento alle regole di redazione del piano dettate dai commi 6 e 7 dell'articolo 84 per il concordato in continuità aziendale. Si inserisce inoltre, in linea con ogni altra disposizione del Codice che prevede il confronto tra soddisfazione proposta e soddisfazione ricavabile in caso di liquidazione, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l'indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale. La norma è inoltre modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e quindi per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico - che non fornisce alcun riscontro alla proposta - ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario. E' stata inoltre inserita la precisazione che il giudizio di convenienza e di trattamento non deteriore (la prima in caso di concordato liquidatorio e il secondo per il concordato in continuità) deve essere compiuto anch'esso rispetto all'alternativa della liquidazione “giudiziale”.

Sono stati individuati quali sono gli uffici competenti alla ricezione della proposta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 145 del 2023, disponendo che la domanda deve essere presentata alla competente direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle entrate, al competente agente della riscossione, alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, individuati sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. Si individuano anche gli uffici competenti ad esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e si fa, quindi, riferimento, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, alla competente direzione - su parere conforme della relativa direzione regionale ove competente sia una direzione provinciale-, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale.

I commi 3 e 4 si occupano del *cram-down* nel giudizio di omologazione. Il primo nell'ambito del concordato liquidatorio, dettando disposizioni analoghe a quelle previste dalla disciplina vigente, ed il secondo per il concordato in continuità.

Rispetto a quest'ultimo si chiarisce che se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l'omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso *cram-down*, l'unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per **la maggioranza necessaria** per giungere alla ristrutturazione trasversale **ma non per l'unanimità che consente l'omologazione né per considerare soddisfatto il requisito dell'unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell'articolo 112 (né, tantomeno, per avere l'unanimità necessaria per l'omologazione).**

Come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, si chiarisce che la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l'altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti.

Il comma 6 si occupa dell'individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al comma 7 che il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

Con il comma 5 modifica l'articolo 89 (*Riduzione o perdita del capitale della società in crisi*). Le modifiche riguardano unicamente il comma 2 e intendono, da un lato, migliorare la chiarezza e coerenza della terminologia ivi utilizzata e, dall'altro, chiarire il rapporto tra le disposizioni

dell'intero articolo 89 e le analoghe previsioni dettate nell'ambito della composizione negoziata.

La lettera a) interviene sostituendo riferimento al deposito della domanda di concordato a quello esistente, nel quale è indicata anche la proposta nonostante non vi siano effetti specificamente collegati al deposito della proposta che necessariamente è legata alla domanda di concordato.

La lettera b), inserisce un inciso che rimanda alla disciplina della composizione negoziata. Con tale rinvio, come già esposto rispetto all'articolo 64, si puntualizza che per la piena operatività dei doveri di gestione da parte degli amministratori (articolo 2486 cod. civ.) nel periodo antecedente a quello in cui sono sospesi - ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 89 - gli obblighi connessi all'integrità del capitale, deve tener conto dell'eventuale composizione negoziata instaurata prima della domanda di omologazione degli accordi. Ciò in quanto anche l'articolo 20 del Codice prevede la non applicabilità delle disposizioni del codice civile sul capitale, sospendendo ogni obbligo normalmente posto a carico dell'organo gestorio in caso di perdita o riduzione del capitale al di sotto delle soglie previste dalla legge.

Il comma 6 modifica l'articolo 90 (*Proposte concorrenti*).

La lettera a) riduce al cinque per cento la percentuale dei creditori necessaria per la presentazione di una proposta concorrente rispetto a quella del debitore. Lo scopo della modifica è di incrementare l'efficienza delle procedure di concordato preventivo mediante l'agevolazione della presentazione di proposte alternative a quella dell'impresa che possano garantire una migliore soddisfazione dei creditori oppure una più efficace ristrutturazione.

La lettera b) apporta la conseguente modifica al comma 2, aggiornando la percentuale minima di creditori necessaria per la presentazione della proposta concorrente.

La lettera c) elimina la parola "neppure" in quanto idonea a creare incertezze applicative. Va considerato infatti che la stessa nozione di proposta concorrente esclude che il debitore possa presentarla quindi appare evidente che lo scopo della disposizione qui modificata è quello di non consentire al debitore di aggirare il sistema delle proposte alternative, e di vanificare così la *ratio* dell'istituto, mediante la presentazione di proposte da parte di soggetti a lui riconducibili.

Il Consiglio di Stato ha osservato che "se lo scopo della disposizione che si propone di modificare è quello di non consentire al debitore di aggirare il sistema delle proposte alternative, andrebbe colta l'occasione per chiarire, in modo più esplicito, il divieto di presentazione di proposte da parte di soggetti riconducibili al debitore". Si ritiene tuttavia

che la disposizione, già vigente, non abbia creato incertezze applicative sul punto e dunque il relativo suggerimento non è stato accolto.

La lettera d) inserisce, alla fine del primo periodo, la parola “complessivo”, riferita all’ammontare dei crediti chirografari, per chiarire, a fronte di dubbi interpretativi sorti sul punto, che le proposte concorrenti sono ammissibili quando la proposta del debitore prevede il pagamento di almeno al 30% dei crediti chirografari.

La lettera e) semplifica l'articolo 90 con l’abrogazione del comma 8, le cui disposizioni riproducono quelle dell'articolo 105, comma 4, che disciplina le operazioni di voto.

L’articolo 22 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del Codice della crisi d’impresa, su *Organi e amministrazione*.

Il comma 1 modifica l’articolo 92 (*Commissario giudiziale*) al comma 3.

L’intervento chiarisce che il commissario giudiziale, oltre alle funzioni di vigilanza che tipicamente svolge, può anche affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.

La modifica rafforza l’apporto del commissario alla negoziazione introdotto nel comma in esame dal decreto legislativo n. 83 del 2022, in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva *Insolvency*. La previsione di un più ampio ruolo del commissario riguarda i casi di domanda prenotativa finalizzata alla redazione di un piano in continuità aziendale, a condizione che un tale apporto venga richiesto oppure in caso di concessione di misure protettive. L’aggiunta del periodo in esame estende la possibilità di fornire un contributo alla redazione del piano in continuità aziendale anche dopo l’ammissione alla procedura ogni qual volta emerga la necessità di modificare il piano o la proposta.

Il Consiglio di Stato ha suggerito di eliminare il verbo servile “può” prevedendo sempre l’assistenza per la modifica del piano dopo l’ammissione. Tale suggerimento non corrisponde alla funzione della norma che non ha lo scopo di prevedere l’opera del Commissario sempre ma di consentirla laddove sia necessario.

Il comma 2 inserisce l’articolo 93-*bis* (*Reclami*) colmando un vuoto normativo esistente rispetto all’impugnabilità degli atti del commissario giudiziale e dei decreti del tribunale e del giudice delegato, dettando la relativa disciplina con rinvio alle analoghe disposizioni della liquidazione giudiziale.

La norma prevede in particolare, al comma 1, che i decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124 e, al comma 2, che gli atti e le omissioni del commissario giudiziale e del liquidatore sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.

L'articolo 23 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del Codice della crisi d'impresa, relativa agli *Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo*.

Le modifiche apportate alla sezione in esame tendono a migliorare la coerenza sistematica della disciplina dettata per il concordato preventivo correggendo la terminologia utilizzata laddove può creare problemi applicativi e quindi ogni qual volta la maggiore chiarezza delle espressioni utilizzate, soprattutto rispetto al procedimento unitario o ad altri istituti analoghi, può migliorare l'efficienza della procedura di concordato e, quindi, della ristrutturazione perseguita.

Il comma 1 emenda l'articolo 94 (*Effetti della presentazione della domanda di concordato*).

La lettera a) aggiunge il comma 6-bis con il quale inserisce nell'articolo in esame la previsione - già contenuta nell'abrogato comma 9 dell'articolo 84 - che riguarda l'ipotesi di proposta di concordato contenente l'individuazione dell'acquirente dell'azienda o di un ramo di essa. Nel prevedere tale ipotesi rinvia all'articolo 91 - che detta appunto le regole generali per l'acquisizione di offerte concorrenti finalizzate a verificare l'assenza di ulteriore interesse per l'azienda e quindi la congruità del prezzo offerto - così richiamando, anche nell'ambito della norma generale sulla gestione in pendenza di procedura, i meccanismi che garantiscono la trasparenza, competitività ed efficienza delle vendite concordatarie.

La lettera b) sostituisce la rubrica dell'articolo 94, rubrica che viene modificata in coerenza con il contenuto della norma che attiene appunto alla amministrazione dell'impresa e del patrimonio durante il concordato, e alle vendite eventualmente disposte prima dell'omologazione, e non soltanto agli effetti connessi alla pendenza dello strumento (che emergono invece dal complesso delle norme poste nella Sezione III in esame).

Il comma 2 modifica l'articolo 94-bis (*Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale*) che, in attuazione della direttiva *Insolvency*, limita, nel concordato in continuità aziendale, la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali esistenti con il debitore in ragione del suo accesso alla procedura di ristrutturazione o, per i contratti essenziali ed in caso di concessione di misure protettive, per il solo fatto del mancato

pagamento dei crediti anteriori. La formulazione del comma 1 viene integrata per essere resa più efficace e quindi per anticipare il momento di applicazione della tutela del debitore rispetto ai contratti pendenti al momento della richiesta di misure protettive o cautelari. In tal modo il debitore può confidare nel mantenimento dei contratti pendenti sin dal momento in cui ritiene di dover assumere iniziative di protezione del patrimonio.

Il comma 3 interviene sull'articolo 95 (*Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni*) correggendo un'inesattezza prevista dal comma 2, che menziona la liquidazione dell'azienda in esercizio nell'ambito di un concordato di tipo liquidatorio. Poiché, infatti, in caso di liquidazione dell'azienda il concordato si qualifica in continuità (sia pure indiretta), la norma viene corretta puntualizzando che, in caso di concordato liquidatorio, la prosecuzione del contratto pubblico deve essere necessaria per la migliore liquidazione "del patrimonio".

Il comma 4 modifica l'articolo 96 (*Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo*) per chiarire che gli effetti tipicamente connessi all'apertura del concorso nel concordato preventivo si producono con il deposito della domanda piena, lasciando invece all'articolo 44, come modificato, la disciplina degli effetti connessi alla domanda prenotativa, che non ha necessariamente ad oggetto una procedura di concordato preventivo.

Il Consiglio di Stato ha suggerito una previsione più esplicita per chiarire che gli effetti degli artt. 145 e da 153 a 162 sono collegati solo alla proposta piena. Tale modifica non pare tuttavia necessaria posto che gli effetti collegati alla domanda prenotativa sono stati meglio disciplinati con le modifiche apportate all'articolo 44, alla cui spiegazione si rinvia.

Il comma 5 modifica l'articolo 97 (*Contratti pendenti*).

La lettera a) interviene sul comma 2 per eliminare, nella sua parte iniziale, la disposizione già inserita nel terzo periodo del comma precedente.

La lettera b) elimina nel comma 4 dell'articolo 97 la parola "scritta", riferita alla memoria che il creditore può depositare in opposizione alla richiesta di scioglimento o sospensione del contratto, in quanto priva di utilità pratica rispetto alla forma dell'atto in questione.

La lettera c) interviene sul comma 7 con le seguenti modifiche:

1. precisando che la sospensione richiesta nell'ambito del termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*quater*, non può eccedere la durata del termine stesso;

2. semplificando e chiarendo il secondo periodo con l'eliminazione del modo congiuntivo, e con la sostituzione dell'aggettivo "ulteriore" con "maggiore" riferito alla autorizzazione all'ulteriore sospensione in caso di deposito della domanda piena di concordato (per sottolineare che non si tratta di una diversa sospensione ma di un allungamento di durata di quella già autorizzata nel corso del termine di cui all'articolo 44).

La lettera d) emenda il comma 10 con un intervento meramente terminologico che, in maniera più puntuale, individua il giudice competente per la determinazione dell'indennizzo in favore del contraente leso dalla sospensione o dallo scioglimento del contratto come il giudice competente "secondo le regole ordinarie" e non "ordinariamente" competente.

La lettera e) interviene sul comma 11 per semplificarne le disposizioni e per inserire un più puntuale e sintetico riferimento alla domanda di accesso tramite il richiamo all'articolo 40, comma 3.

La lettera f) corregge l'errore rilevato nel comma 12 che menziona il "contatto" di locazione finanziaria invece del "contratto".

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno suggerito un intervento anche sull'articolo 98 del Codice al fine di "*chiarire che i crediti prededucibili possono riferirsi anche a contratti stipulati anteriormente alla procedura, in coerenza con il disposto dell'articolo 6*". Tale modifica non appare necessaria in quanto la disciplina generale dei crediti prededucibili si ricava dallo stesso articolo 6 le cui disposizioni non devono essere ribadite all'interno del Codice.

Il comma 6 modifica l'articolo 99 (*Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti*) al fine di renderla pienamente coerente con il fatto di essere inserita nell'ambito del Capo III del Titolo IV dedicato al Concordato preventivo. Sono stati dunque eliminati i riferimenti agli accordi di ristrutturazione per i quali l'applicazione delle disposizioni sui finanziamenti, altrettanto necessaria per il buon esito della ristrutturazione, è garantita con l'inserimento del comma 4-*bis* nell'articolo 57, che richiama gli articoli 99, 101 e 102, come già detto in precedenza.

La lettera a) interviene sul comma 1 eliminando i richiami delle norme sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e inserendo una formulazione più chiara del momento in cui il debitore che accede al concordato può chiedere di essere autorizzato alla contrazione di finanziamenti prededucibili (domanda di concordato piena oppure domanda prenotativa).

La lettera b) modifica il comma 5 eliminando al suo interno ogni riferimento alla procedura degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La lettera c) apporta modifiche alla rubrica dell'articolo eliminando, anche al suo interno, il riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il comma 7 modifica l'articolo 100 (*Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi*) per renderne le disposizioni in linea, dal punto di vista terminologico, con la disciplina del procedimento unitario, che contempla un'unica domanda, anche laddove sia meramente prenotativa.

La lettera a) interviene sull'*incipit* del comma 1 puntualizzando che l'autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi può essere chiesta con la domanda di accesso al concordato - che comprende l'ipotesi di accesso con richiesta del termine per il deposito di piano, proposta e documentazione - o anche successivamente (quando, cioè, l'esigenza di procedere con pagamenti in favore di creditori concorsuali sorge dopo l'ammissione alla procedura o dopo la concessione del termine).

La lettera b) inserisce, anche nel comma 2 dell'articolo 100, la precisazione sull'unicità della domanda di accesso, puntualizzando che la data di riferimento per la regolarità dei pagamenti del contratto di mutuo che il debitore può essere autorizzato ad onorare – vale a dire il contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa – è anche quella del deposito della domanda prenotativa.

Il comma 8 modifica l'articolo 101 (*Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti*) in senso del tutto analogo a quanto appena indicato rispetto all'articolo 99. Sono stati dunque eliminati i riferimenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti per i quali l'applicazione delle disposizioni sui finanziamenti, altrettanto necessaria per il buon esito della ristrutturazione, è garantita con l'inserimento del comma 4-*bis* nell'articolo 57, che richiama gli articoli 99, 101 e 102, come già detto in precedenza.

Le lettere a) e b) eliminano, rispettivamente, nei commi 1 e 2, i riferimenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La lettera c) compie la stessa operazione rispetto alla rubrica dell'articolo.

Il comma 9 modifica l'articolo 102 (*Finanziamenti prededucibili dei soci*) in maniera del tutto analoga a quanto appena esposto con riferimento agli articoli 99 e 101 eliminando nel comma

2, il riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti a fronte del suo richiamo nel comma 4-*bis* nell'articolo 57.

Il comma 10 modifica la rubrica della sezione III per semplificarla ed in coerenza con il suo contenuto, relativo a tutti gli effetti collegati alla procedura di concordato preventivo “Effetti del concordato preventivo”.

L'articolo 24 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV del Codice della crisi d'impresa, recante disposizioni sui *Provvedimenti immediati*.

Il comma 1 modifica l'articolo 104 (*Convocazione dei creditori*) al fine di semplificarne le disposizioni tramite il richiamo alle disposizioni generali sulle comunicazioni e notificazioni contenute nell'articolo 10.

La lettera a) modifica in particolare il comma 2, sia al primo che al secondo periodo, sostituendo il regime dettato per le comunicazioni inviate ai creditori dal commissario, che ripete quanto disposto dall'articolo 10, con il rinvio a tale disposizione.

La lettera b) espunge dal comma 3 la previsione sul deposito degli atti in cancelleria in quanto non più rispondente all'obbligo di deposito nel fascicolo informatico proprio del processo civile telematico.

Il comma 2 modifica l'articolo 105 (*Operazioni e relazione del commissario*) eliminando, nei commi 1 e 3, il riferimento al deposito della relazione “in cancelleria”, non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico.

L'articolo 25 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del Codice della crisi d'impresa, recante disposizioni sul *Voto nel concordato*.

Il comma 1 modifica l'articolo 107 (*Voto dei creditori*).

La lettera a) elimina nel comma 3, il riferimento al deposito della relazione “in cancelleria”, per le stesse ragioni di incompatibilità del deposito cartaceo con il processo civile telematico di cui si è detto.

La lettera b) corregge un errore materiale riscontrato nel primo periodo del comma 8, chiuso dalla virgola anziché dal punto.

Il comma 2 modifica l'articolo 109 (*Maggioranza per l'approvazione del concordato*).

La lettera a) interviene sul comma 5, quinto periodo, per correggere un errore riscontrato nei richiami interni allo stesso comma ivi contenuti. Il riferimento al “primo e secondo periodo” è quindi sostituito con quello al “terzo e quarto periodo”.

La lettera b) inserisce il comma 5-*bis* con il quale viene disciplinata espressamente l'ipotesi di approvazione di più proposte di concordato fondate su piani differenti (ad esempio piani in continuità o liquidatori contenenti condizioni e percentuali di soddisfazione dei creditori diverse o anche piani di diverso tipo) dettando le regole che stabiliscono quale dei piani va omologato. Si prevede dunque, come criterio principale, nell'ottica di agevolazione del recupero dei valori aziendali, quello della prevalenza del piano in continuità e, in caso di più piani in continuità, il criterio del concordato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i creditori maggiormente incisi dalle sue condizioni, vale a dire tra i creditori chirografari. La disposizione è inserita nel comma 109 in quanto puntualizza, tra le proposte approvate secondo le regole di maggioranza stabilite per le diverse proposte di concordato, quale viene considerata ai fini dell'omologazione.

Il comma 3 modifica l'articolo 110 (*Adesioni alla proposta di concordato*) prevedendo, al comma 2, un termine più congruo per il deposito della relazione sull'esito del voto da parte del commissario. A fronte delle difficoltà che sono state segnalate sul termine di un giorno dalla chiusura del voto, attualmente previsto, si consente così al commissario giudiziale di avere un ulteriore giorno che appare idoneo a gestire il resoconto delle adesioni pervenute anche nelle procedure più complesse senza tuttavia allungare i tempi della procedura.

La modifica è stata verificata anche dal Consiglio di Stato il quale l'ha ritenuta conforme ai principi della direttiva precisando che “sebbene la direttiva 2019/1023/UE chiarisca che le procedure di ristrutturazione, di insolvenza ed esdebitazione, vadano gestite in modo “efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi della procedura” (art. 25, lett. b, direttiva cit.), la disposizione in esame, pur allungando di soli due giorni il suddetto termine, sembra ben assicurare un equo bilanciamento tra efficienza e rapidità. Il lasso temporale previsto, di poco più ampio, non incide in maniera rilevante sui tempi della procedura e consente al commissario di gestire il resoconto delle adesioni pervenute anche nelle procedure più complesse”

Il comma 4 interviene sull'articolo 111 (*Mancata approvazione del concordato*) al fine di raccordare il procedimento che segue al mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'omologazione del concordato all'ipotesi della ristrutturazione trasversale dei debiti introdotta a seguito dell'attuazione della direttiva *Insolvency*. In caso di concordato in continuità aziendale infatti è possibile che, a seguito della mancata approvazione unanime delle classi, il debitore chieda l'omologazione previa ristrutturazione trasversale. In tal caso è evidente che il giudice non può riferire "immediatamente" al tribunale sull'esito del voto ma dovrà attendere le determinazioni del debitore, al quale la modifica apportata assegna un termine di sette giorni dalla comunicazione sul raggiungimento o meno delle maggioranze, per poter chiedere l'omologazione ai sensi dell'articolo 112, comma 2. La disposizione, come modificata dunque richiederà, per i concordati in continuità, che il giudice delegato attenda il termine di sette giorni prima di riferire al collegio sull'esito del voto.

L'articolo 26 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del Codice della crisi d'impresa sull'Omologazione del concordato preventivo.

Il comma 1 modifica l'articolo 112 (*Giudizio di omologazione*) con lo scopo di risolvere i dubbi applicativi che sono sorti, nell'ambito del concordato in continuità aziendale, nell'ipotesi di ristrutturazione trasversale.

Con riferimento al comma 1, dell'articolo 112, le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato hanno chiesto, "ai fini di una maggiore coerenza interna della disposizione nel suo complesso, di riformulare il comma 1 sul sindacato da parte del tribunale ai fini dell'omologazione del concordato, prevedendo una verifica sull'ammissibilità della domanda (e non della proposta) inclusa la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno di ciascuna di esse [lettera c)], nonché, nel caso di concordato liquidatorio, la non manifesta inidoneità del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati [lettera e)]". Tale richiesta non può essere accolta in quanto:

- sulla distinzione tra inammissibilità della domanda e della proposta si veda quanto già rilevato rispetto all'identica osservazione formulata rispetto all'articolo 47;
- la riformulazione del comma 1 proposta nel complesso non appare necessaria posto che la norma è in vigore dal 15.7.2022 e non sono stati segnalati problemi applicativi in relazione ad essa.

La lettera a) sostituisce il comma 2 apportandovi le seguenti modifiche:

- all'alinea precisa che, in caso di proposta concorrente, è necessario il consenso del debitore sulla richiesta di omologazione avanzata dal proponente solo se si tratta di una piccola-media impresa secondo i parametri europei che definiscono le PMI;
- alla lettera a) chiarisce che il valore di liquidazione sul quale si applica la regola di priorità assoluta è quello definito dall'articolo 87, comma 1 lettera c) (vale a dire il valore realizzabile, in caso di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione del patrimonio dell'impresa comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile, nella medesima sede, dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili nell'ambito della stessa liquidazione giudiziale, al netto delle spese);
- alla lettera d) del comma 2, vengono apportate le modifiche necessarie a chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione della norma. Si chiarisce dunque che la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti con la stessa proposta che, in caso di soddisfazione secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione (APR), avrebbero trovato soddisfazione anche sul valore che eccede quello di liquidazione. La direttiva, infatti, consente l'omologazione con ristrutturazione trasversale (articolo 11, paragrafo 1, lettera b), sub ii) anche in caso di approvazione da parte di una sola classe di creditori purché si tratti di creditori che ricevono, dalla proposta, una parziale soddisfazione delle proprie ragioni (cioè che, secondo la disposizione europea appena citata “subiscono un pregiudizio”) e che in caso di applicazione della priorità assoluta avrebbero comunque ricevuto un pagamento. In altre parole, il creditore in questione, che vede il proprio credito decurtato dalla proposta di concordato, deve aver votato favorevolmente nonostante avesse interesse alla completa applicazione della priorità assoluta. Non può invece rilevare il voto favorevole del creditore che si viene pagato parzialmente dalla proposta in continuità ma che ha interesse a che il relativo piano sia omologato solo perché non riceverebbe nulla in caso di pagamento secondo le regole della APR. L'assenso della prima tipologia di classe ha quindi un peso decisivo nelle intenzioni del legislatore europeo proprio perché ha appoggiato un piano in continuità pur avendo comunque interesse all'applicazione dell'APR.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato chiedono di “prevedere che l'importo offerto possa essere «anche non integrale», anziché «non integrale» come previsto dalla novella”. Tale modifica non è tuttavia in linea con il dettato della direttiva appena citato, secondo il quale il creditore che richiede la ristrutturazione trasversale deve essere

soddisfatto parzialmente e deve essere un creditore che, in caso di APR, avrebbe trovato soddisfazione, in tutto o in parte.

La lettera b) interviene sul comma 3 chiarendo, come nel comma 2, che il valore di liquidazione è quello definito dall'articolo 87, comma 1 lettera c);

La lettera c) modifica il comma 5 al fine di chiarire che, in caso di opposizione al piano liquidatorio proposta dal creditore dissenziente, il confronto tra la soddisfazione prevista nella proposta e quella spettante in caso di liquidazione giudiziale va compiuto rispetto a quanto si riceverebbe nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda.

La lettera d) abroga il comma 6 in quanto ripetitivo dell'identica disposizione presente nell'articolo 118 comma 2.

Il comma 2 modifica l'articolo 114 (*Cessioni dei beni*)

L'articolo 114 è stato emendato per meglio chiarire la sua funzione di norma generale che disciplina il patrimonio dell'impresa in caso di concordato liquidatorio.

L'eliminazione del riferimento alla cessione dei beni nella rubrica intende sottolineare questa portata più ampia eliminando il dubbio che si tratti di disposizione dettata principalmente per l'ipotesi della cessione dei beni ai creditori analogicamente applicabile alle altre tipologie di concordato.

La lettera a) modifica l'*incipit* del comma 1 esplicitando il riferimento al tipo di concordato con liquidazione del patrimonio, che si realizza anche con la cessione dei beni.

La lettera b) inserisce il comma 1-*bis* contenente la disciplina applicabile in caso di piano con offerta di acquisto da parte di soggetto individuato. Si stabilisce che, quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il tribunale, invece di disporre la pubblicità di cui all'articolo 490 c.p.c., determina le modalità con cui il liquidatore dà idonea pubblicità dell'offerta al fine di acquisire offerte concorrenti.

La lettera c) interviene sul comma 4 per correggere degli errori redazionali nel secondo periodo in cui è necessario inserire il soggetto al plurale "Le cancellazioni" per raccordarlo con il verbo "sono effettuate" a sua volta da modificare rispetto al genere femminile del soggetto stesso.

Le lettere d) ed e) eliminano, rispettivamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 114, i riferimenti al deposito in cancelleria in quanto non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico di cui si è detto.

La lettera f) modifica la rubrica della norma in coerenza con la sua funzione, riferita al concordato liquidatorio in generale.

Il comma 3 inserisce nella Sezione in esame l'articolo 114-bis (*Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità*) per completare la disciplina della omologazione inserendo specifiche disposizioni sulla liquidazione in caso di concordato con continuità aziendale. La norma prevede:

- al comma 1, la possibilità per il tribunale di nominare il liquidatore giudiziale in caso di piano di concordato in continuità che prevede la vendita di parte del patrimonio dell'impresa o dell'azienda in esercizio senza aver individuato un offerente (nel caso di offerente individuato sarà invece applicabile la disciplina delle offerte concorrenti dettata dall'articolo 91, che riguarda tuttavia una fase antecedente all'omologazione, trovando applicazione durante la procedura con lo scopo di reperire eventuali ulteriori offerte alternative a quella individuata con la proposta). La norma affida al liquidatore nominato la gestione delle operazioni di liquidazione secondo i principi di pubblicità e trasparenza propri delle vendite concorsuali;
- ai commi 2 e 3 l'applicabilità alle vendite portate avanti dal liquidatore delle disposizioni generali sulle vendite forzate stabilendo espressamente anche la purgazione dei beni venduti da ogni formalità pregiudizievole su di essi gravante. **Su suggerimento del Consiglio di Stato, il riferimento alle offerte concorrenti contenuto nel comma 2 è stato sostituito con quello, più esatto alla relativa disposizione del Codice, vale a dire all'articolo 91.**

Il comma 4 modifica la rubrica dell'articolo 115 (*Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni*) eliminando il riferimento alla cessione dei beni.

Si intende così sottolineare che la nomina del liquidatore prescinde dal tipo di concordato, se in continuità o liquidatorio (come emerge anche dall'inserimento dell'articolo 114-bis, che detta disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità), e prescinde anche dal fatto che il concordato liquidatorio sia o meno con cessione dei beni (che, come chiarito anche dal primo comma dell'articolo 84, rappresenta solo una delle modalità del concordato liquidatorio).

Il comma 5 sostituisce l'articolo 116 (*Trasformazione, fusione o scissione*)

L'articolo è stato complessivamente rivisto e rimodulato alla luce delle difficoltà interpretative e applicative emerse dopo l'entrata in vigore del Codice.

Le modifiche apportate intendono razionalizzare la disciplina delle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione previste dal piano, correggendo l'errore rappresentato dal

riferimento alla “validità” delle operazioni, anziché alle questioni che possono essere fatte valere dai creditori nelle opposizioni previste dal codice civile quando la società non è in crisi o insolvente, coordinando i rimedi – per quanto possibile, tenuto conto del fatto che le deliberazioni possono essere anche quelle adottate dalle società diverse dalla debitrice - con quelli previsti dal codice civile in tema di impugnativa delle deliberazioni e garantendo in ogni caso la celerità e gli effetti della procedura di concordato.

Dato che, con la modifica del comma 2, si dispone che tutte le opposizioni dei creditori delle società, sia della debitrice che delle società partecipanti all’operazione, debbano essere proposte nel giudizio di omologazione, al comma 1 è prevista un’idonea pubblicità del piano che contempra le operazioni societarie in questione, volta a garantire il pieno esercizio dei diritti dei creditori delle società partecipanti. Allo stesso fine, il termine che corre tra la data dell’iscrizione nel registro delle imprese del piano, del progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, e degli altri documenti e la data dell’udienza di omologazione del concordato è allungato da trenta a quarantacinque giorni, in un equo bilanciamento tra le ragioni di celerità e quelle di effettività della tutela.

Rispetto al termine per la fissazione dell’udienza di omologazione, allungato a quarantacinque giorni dal presente decreto, il Consiglio di Stato chiede di rivalutare la possibilità di riportarlo ai trenta giorni originariamente previsti. Rileva infatti che tale allungamento potenzialmente confligge con le esigenze di celerità poste dal legislatore europeo.

Si ritiene sul punto di mantenere fermo il maggior termine previsto in considerazione del fatto che, in presenza di una ristrutturazione portata avanti tramite operazioni straordinarie viene in gioco non solo l’efficienza e rapidità della ristrutturazione stessa ma anche la tutela dei creditori delle società partecipanti. Si tratta di esigenze che vanno temperate tenendo conto del fatto che la complessità delle operazioni in esame è resa ancor più evidente dal fatto che si inseriscono all’interno di un piano di risanamento. Ne discende che una piena tutela passa attraverso la concessione del tempo minimo necessario per compiere ogni più opportuna e necessaria valutazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Sempre in un’ottica di bilanciamento di interessi, si stabilisce inoltre, con la modifica del comma 3, che l’attuazione dell’operazione sia rinviata al momento in cui il concordato è stato omologato con sentenza anche non passata in giudicato, ma che il tribunale, in presenza di specifiche condizioni, possa autorizzare l’attuazione anticipata, con un provvedimento che potrà essere reclamato ai sensi dell’articolo 93-bis, introdotto dal decreto correttivo.

L'incipit del comma 3 è stato modificando seguendo il suggerimento, di tipo redazionale, dettato dal Consiglio di Stato.

In ossequio a quanto prevedeva la legge delega del 2017, e in linea con le previsioni del codice civile che prevedono anch'esse l'arretramento della tutela specifica a favore di quella per equivalente, è previsto, ai commi 4 e 5, che, una volta intervenuta l'omologazione, gli effetti delle operazioni siano irreversibili. Pertanto, dopo l'omologazione, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano aventi a oggetto le operazioni straordinarie non può più essere pronunciata, e resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dall'invalidità della deliberazione, allo stesso modo di quel che avviene in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato. Si precisa che il credito è soddisfatto come credito prededucibile.

Ancora in ossequio ai criteri direttivi dettati dalla legge n. 155 del 2017, è stata mantenuta la previsione sulla sospensione del diritto di recesso dei soci.

Il comma 6 modifica l'articolo 118 (*Esecuzione del concordato*).

La lettera a) corregge un errore materiale presente nel comma 5, nel quale l'omologazione della proposta di concordato è riferita ai creditori anziché al tribunale.

Le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato hanno chiesto di “*inserire, un comma 1-bis al fine di chiarire che le azioni esecutive e cautelari relative a crediti anteriori alla procedura non sono esperibili neppure successivamente all'omologazione, al fine di eliminare una persistente incertezza interpretativa e di scongiurare il rischio di condotte opportunistiche di singoli creditori in danno della generalità del ceto creditorio*”. La richiesta non può trovare seguito posto che, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, il concordato, una volta omologato, è “*obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso*”. Ciò significa che essi possono trovare soddisfazione solo nei limiti e nella misura prevista da proposta e piano. L'impossibilità di agire in sede esecutiva o cautelare è conseguenza di tali obblighi che vincolano i singoli creditori.

La lettera b) interviene sul comma 6 al fine di raccordare le disposizioni generali contenute nell'articolo 118, operanti anche in materia di società - per il caso in cui, revocato l'organo amministrativo che omette o ritarda di dare esecuzione al concordato, venga nominato un amministratore giudiziario, col potere di convocare l'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto perché vengano assunte le delibere necessarie a dare esecuzione alla proposta-, con la previsione speciale dell'art. 120 *quinquies*, dettata per l'ipotesi specifica in cui l'esecuzione

riguardi modificazioni statutarie previste dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, o si debbano attuare le operazioni straordinarie di cui all'art. 116. In questo caso, infatti, la sentenza di omologazione determina le modificazioni statutarie e tiene luogo, rispetto alla società debitrice e non alle altre società partecipanti alla singola operazione, delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Se occorre, il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi necessari e in caso di inerzia nomina, anche in questa ipotesi, un amministratore giudiziario.

Il comma 7 inserisce l'articolo 118-*bis* (*Modificazioni del piano*).

La disposizione intende colmare un vuoto normativo dettando la disciplina delle ipotesi in cui si renda necessaria una modifica del piano nella fase esecutiva del concordato (in maniera analoga a quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dall'articolo 58).

Si prevede in particolare che se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta (che, invece, non può essere modificata), l'imprenditore deve richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunicare **il piano modificato** al commissario giudiziale che riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1. **La disposizione riguarda unicamente il piano e ha la funzione di formalizzarne le modifiche ai fini del corretto adempimento della proposta ma anche ai fini della protezione da revocatoria degli atti attuativi.** Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone successivamente la pubblicazione del piano modificato e dell'attestazione nel registro delle imprese e della pubblicazione viene dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale. Si chiarisce che il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3 e che all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.

L'articolo 27 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-*bis* del Codice della crisi d'impresa, *Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società*.

Il comma 1 modifica l'articolo 120-*bis* (*Accesso*) che disciplina la domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'articolo viene modificato al solo fine di

renderne più chiare le disposizioni e di precisare la *ratio legis* in relazione al suo ambito di applicazione.

La lettera a) sostituisce il comma 1 nel quale, rispetto alla disposizione vigente, si intende precisare che la facoltà attribuita in via esclusiva agli amministratori di richiedere l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza comprende anche la presentazione della domanda di accesso nella forma prenotativa di richiesta del termine. Si affiancano inoltre agli amministratori i liquidatori, per rendere la norma completa anche rispetto ai casi in cui la società si trovi, al momento dell'accesso, in stato di liquidazione volontaria. Le modifiche sul secondo periodo del comma in esame sono meramente redazionali e funzionali a garantire una maggiore chiarezza della norma.

La lettera b) interviene sul comma 2 al fine di puntualizzare che il piano approvato dall'organo che rappresenta la società al momento dell'accesso al singolo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza può essere anche modificato nel corso della procedura.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto di “integrare la previsione di cui al comma 4 affiancando alla revoca degli amministratori il mutamento del loro numero, al fine di prevenire aggiramenti della norma che ne vanifichino gli effetti”. La modifica richiesta non appare tuttavia necessaria considerato che anche laddove si modifica il numero dei componenti dell'organo amministrativo si revoca la nomina conferita a chi viene escluso e quindi la disposizione trova ugualmente applicazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 120-*quater* (*Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci*) al fine di renderne più chiare le previsioni.

La lettera a) modifica il comma 1 al solo fine di sostituire alla parola “rango”, ripresa dalla direttiva *Insolvency*, con quella tecnicamente più corretta di “grado”, che si riferisce appunto al trattamento dei creditori a seconda della presenza o meno di una causa di prelazione.

La lettera b) modifica il comma 2 per chiarire la nozione di “valore riservato ai soci” – vale a dire il valore ricavato dalla ristrutturazione che il piano intende destinare ai soci anteriori all'accesso alla procedura. La norma attualmente impone di non considerare nel valore derivante dall'omologazione quanto apportato dai soci, ai fini della stessa ristrutturazione, in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto disponendo per le “imprese minori” che si tenga conto anche degli apporti conferiti “in altra forma”. Il riferimento alle imprese minori viene quindi corretto con la menzione delle PMI, e quindi con il rinvio alle imprese aventi i requisiti dimensionali inseriti nell'articolo 85, comma 3, terzo periodo, in conformità a quanto chiarito nel considerando 59 della direttiva *Insolvency*. Si segue, in particolare, l'indicazione

della direttiva che non riguardava soltanto le imprese minori, ovvero quelle cd. sotto-soglia, ma anche le imprese sopra-soglia aventi i requisiti per essere considerate imprese di piccole dimensioni.

Si chiarisce inoltre la modalità di calcolo del “valore effettivo” al fine di risolvere i problemi applicativi emersi sul punto, puntualizzando che esso è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d’uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all’articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.

Il comma 3 modifica l’articolo 120-*quinquies* (*Esecuzione*).

La rubrica viene modificata chiarendo che si disciplina l’esecuzione delle operazioni societarie previste nella proposta di concordato preventivo.

Il comma 1, in coerenza con quanto previsto dal modificato articolo 116, è emendato con la puntuale descrizione degli effetti prodotti dalla sentenza di omologazione rispetto all’assetto societario della debitrice e con la previsione dei poteri attribuiti agli amministratori, ove occorra che questi adottino gli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia di questi, dei poteri attribuiti all’amministratore giudiziario.

Viene previsto che, con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Si mantiene tuttavia – non potendosi escludere l’eventualità che comunque ci siano atti esecutivi da adottare - la previsione per cui il tribunale demanda agli amministratori l’adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.

Il comma 2 introduce un mero chiarimento terminologico che tiene altresì conto delle modifiche apportate al comma 1 sull’intervento del notaio.

Il comma 4 modifica la Sezione VI-*bis* sostituendo la stessa con il «Capo III-*bis*» e con la rubrica: «*Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società*».

La modifica intende sottolineare che le disposizioni dettate dagli articoli da 120-*bis* a 120-*quinquies* si applicano a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che riguardano le società e non il solo concordato preventivo. Appare quindi necessario che le medesime disposizioni siano inserite in Capo separato dal III, che riguarda, appunto, il concordato.

L'articolo 28 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V del Codice della crisi d'impresa, relativo alla *Liquidazione giudiziale*

L'unico comma dell'articolo in esame modifica la rubrica del Titolo V: «*Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata*» in coerenza con il contenuto del Titolo che, nel Capo XI, contiene anche la disciplina della liquidazione controllata.

L'articolo 29 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del Codice della crisi d'impresa, relativa a *Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti*.

Il comma 1 modifica l'articolo 124 (*Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale*), al fine di armonizzarne le disposizioni con la disciplina generale del processo civile, sostituendo, nel comma 3, lettera c), il riferimento alle "ragioni di fatto e di diritto" su cui si basa il reclamo, con l'indicazione dei "motivi".

Il comma 2 modifica l'articolo 126 (*Accettazione del curatore*).

La lettera a) interviene sul comma 1 prevedendo che il curatore, al momento dell'accettazione dell'incarico, valuti l'idoneità delle proprie risorse, professionali e di tempo, per l'efficiente gestione della procedura. L'accettazione dell'incarico è quindi subordinata alla verifica, da parte del professionista, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione. La modifica intende sottolineare l'importanza dell'adeguatezza dell'opera richiesta al singolo curatore rispetto alla tipologia di procedura, fondamentale per garantire l'efficiente e celere svolgimento delle attività liquidatorie.

La lettera b) modifica il comma 2 quale conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni sull'attivazione del domicilio digitale da parte della cancelleria (v. modifiche all'articolo 199),

recepando la norma emergenziale dettata dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023 convertito con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023. Si prevede pertanto che il curatore comunichi telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura dallo stesso attivato.

Il comma 3 modifica l'articolo 131 (*Deposito delle somme riscosse*) mediante la sostituzione del comma 4.

La norma viene adeguata alle concrete funzionalità del processo civile telematico, che non richiede che il mandato di pagamento, emesso dal giudice, sia sottoscritto anche dal cancelliere. I mandati sono infatti, allo stato, atti nativi digitali sottoscritti digitalmente dal giudice delegato e depositati nel fascicolo informatico la cui integrità a provenienza è assicurata senza che vi sia la necessità della firma digitale del cancelliere. Si elimina inoltre la previsione del decreto ministeriale, previsto dalla attuale disposizione, per l'individuazione delle modalità di trasmissione del mandato agli istituti di credito presso i quali sono depositate le somme della procedura in quanto il sistema di gestione del processo telematico delle procedure concorsuali (SIECIC) già consente la trasmissione e la firma digitale di tale documento con modalità informatiche.

Il comma 4 modifica l'articolo 136 (*Responsabilità del curatore*) Si corregge, nel comma 4, l'erroneo riferimento all'articolo 233, comma 2, da intendersi invece all'articolo 234. La norma in esame, infatti, sancisce l'obbligo per il curatore di rendere il conto della gestione, oltre che al momento in cui cessa il suo incarico e durante la liquidazione, anche al termine dei giudizi e delle altre operazioni che non impediscono la chiusura della procedura, ipotesi disciplinata appunto dall'articolo 234 e non dal comma 2 dell'articolo 233 (che si occupa della convocazione dell'assemblea dei soci al momento della chiusura della liquidazione giudiziale).

Il comma 5 modifica il comma 2 dell'articolo 137 (*Compenso del curatore*) al fine di apportare, anche in tale disposizione, la correzione del riferimento all'articolo 233, da intendersi invece all'articolo 234. Nel caso di specie, infatti, le previsioni del periodo in esame si riferiscono al compenso integrativo che il curatore può ottenere per l'attività prestata nel periodo successivo alla chiusura della liquidazione giudiziale, fino all'esaurimento del contenzioso pendente.

Il comma 6 modifica l'articolo 140 (*Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti*) al fine di migliorare le modalità tramite le quali il curatore acquisisce i pareri

del comitato dei creditori. La modifica intende così rendere più rapidi i tempi di acquisizione dei pareri demandati dalla legge al comitato e, di conseguenza, agevolare la gestione della procedura di liquidazione giudiziale.

La lettera a) interviene sul comma 3 inserendo un terzo periodo con il quale si dispone che allorquando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non è comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente – o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.

Non è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato, il quale ha osservato che “in considerazione della natura vincolante del parere, andrebbe forse quantificato il periodo idoneo a configurare tale inerzia.”. La precisazione richiesta non è necessaria in quanto il termine per l’espressione del parere è previsto nel comma 3, primo periodo.

La lettera b) modifica il comma 4 prevedendo che nei casi in cui i pareri sono vincolanti, a fronte dell’inerzia del comitato, interviene il potere surrogatorio del giudice delegato nella sola ipotesi di parere vincolante. Si prevede infatti che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

L’articolo 30 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del Codice della crisi d’impresa, sugli *Effetti della liquidazione giudiziale per il debitore*.

Il comma 1 modifica l’articolo 149 (*Obblighi del debitore*) al fine di chiarire gli obblighi di comunicazione del debitore rispetto alla propria residenza-domicilio. Nel sancire, infatti, l’obbligo per il debitore di rendersi reperibile agli organi della procedura, rendendo noto il luogo in cui risiede ed ogni successivo cambiamento, si fa salvo comunque l’obbligo di **indicare** l’indirizzo di posta elettronica certificata, necessario per le comunicazioni e previsto dall’articolo 10, comma 2-*bis*. **Come suggerito nel parere resto dal Consiglio di Stato, si precisa che la norma è stata conformata alle disposizioni dell’articolo 10 anche nella terminologia utilizzata.**

L’articolo 31 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del Codice della crisi d’impresa,

sugli Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

Il comma 1 interviene sull'articolo 166 al fine di colmare la lacuna normativa esistente sulla non inclusione tra gli atti non revocabili quelli compiuti in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Con il comma 2 si modifica il comma 2 dell'articolo 170 (*Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia*) sostituendo - come nelle altre disposizioni che, per completezza di disciplina e chiarezza, richiedono la menzione in generale degli strumenti disciplinati dal Codice - il riferimento alle procedure concorsuali con quello, appunto, degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'articolo 32 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del Codice della crisi d'impresa sugli Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti.

Il comma 1 modifica l'articolo 173 (*Contratti preliminari*) al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma assicurando idonea protezione al promissario acquirente di immobile ad uso abitativo o di immobile destinato a sede principale della attività di impresa, anche nell'ottica di un bilanciamento con i contrapposti interessi dei creditori che hanno finanziato l'impresa costruttrice.

La lettera a) interviene sul comma 3 prevedendo che il mancato scioglimento del contratto preliminare trascritto, avente ad oggetto un immobile destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o la sede principale della sua attività d'impresa, derivi dal fatto che l'utilizzo al quale l'immobile è destinato risulti dal contratto stesso.

La modifica contenuta nell'ultima parte del primo periodo del comma 3, ove la parola "termine" viene ora declinata al plurale, chiarisce che la domanda del promissario acquirente volta a domandare l'esecuzione del contratto può essere formulata anche in via tardiva, eliminando il dubbio che essa potesse proporsi solo entro il termine previsto dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per il deposito delle domande tempestive). È infine inserito un secondo periodo nel comma per chiarire che il subentro del curatore avviene con l'accoglimento della domanda di ammissione al passivo.

La lettera b) inserisce il comma 3-*bis* per evitare che il meccanismo disciplinato dal comma 3 possa prestarsi ad abusi ai danni dei creditori, in particolare quelli ipotecari, che, a seguito del

subentro del curatore, possono realizzare la propria garanzia limitatamente alla parte di prezzo non versata, se ancora dovuta. È consentito, dunque, al creditore ipotecario di contestare la congruità del prezzo di vendita stabilito nel contratto sottoscritto con il debitore, purché lo stesso dimostri una sproporzione di almeno un quarto tra il prezzo medesimo ed il valore di mercato del bene alla data del contratto. Lo strumento per proporre tale contestazione è quello dell'impugnazione di cui all'articolo 206 posto che l'accertamento richiesto dal creditore ipotecario esige un'attività istruttoria non compatibile con la fase di verifica dei crediti innanzi al giudice delegato. Qualora la contestazione del creditore appaia fondata, è previsto che il contratto si scioglie e il bene sia liquidato dal curatore. Resta ferma la possibilità che, il promissario acquirente, prima della decisione sul punto, impedisca la liquidazione offrendo il pagamento della differenza di valore.

La lettera c) sostituisce il comma 4 per completare la tutela accordata al promissario acquirente. Le modifiche sono innanzitutto di mera tecnica redazionale, come per la modifica dell'*incipit* del comma e la riscrittura della parte finale del secondo periodo, relativa alla cancellazione delle iscrizioni gravanti sul bene trasferito al contraente.

La norma è inoltre modificata nella sostanza, con un intervento di particolare favore per l'acquirente, nella parte in cui si considerano opponibili ai creditori tutte le somme versate al debitore prima dell'apertura della procedura (e non solo nella misura della metà dell'importo). Tale agevolazione è bilanciata, a tutela degli interessi dei creditori, dalla condizione che i pagamenti degli acconti siano avvenuti con mezzi pienamente tracciabili.

Nel comma 4, in definitiva, si chiarisce che quando il curatore subentra gli acconti sul prezzo sono opponibili ai creditori solo se corrisposti con mezzi tracciabili e si migliora la disposizione che prevede la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli presenti sul bene prevedendo espressamente che il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull'immobile, così superando la dibattuta questione sulla natura della vendita.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 189 (*Rapporti di lavoro subordinato*). La necessità di operare una riscrittura dell'articolo in esame discende dal fatto che la disciplina del subentro nei rapporti di lavoro, oltre a perseguire la tutela i diritti dei lavoratori dipendenti, tenga in debito conto le peculiarità della liquidazione giudiziale tra le quali, innanzitutto, il fatto che l'impresa si trova in stato di insolvenza e che l'attività non può continuare se non in presenza di un esercizio provvisorio autorizzato dall'autorità giurisdizionale.

Se da un lato dunque va assicurata, laddove possibile, la prosecuzione dei rapporti di lavoro nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, dall'altro occorre evitare che essa vada a discapito della migliore soddisfazione dei creditori, determinando oneri per la procedura non utili ai fini della effettiva ripresa o continuazione dell'attività produttiva del debitore.

Con le modifiche è stata dunque razionalizzata e semplificata sia la procedura di recesso del curatore dai rapporti di lavoro sia quella di subentro, con la previsione di scadenze temporali coerenti con i tempi della procedura e nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

In particolare, gli interventi realizzati sono i seguenti.

Il comma 1 ha subito modifiche volte alla semplificazione della norma, come l'eliminazione del primo periodo, non utile rispetto a quanto previsto da quello successivo, oppure a renderla più chiara. Nel comma 2 viene eliminato, per il curatore, l'adempimento della comunicazione dei nominativi dei dipendenti dell'impresa all'Ispettorato del lavoro in quanto adempimento che pare privo di risvolti pratici immediati (la norma non chiarisce, infatti, nel prosieguo, se tale comunicazione dà avvio ad una qualche attività dell'Ispettorato). Il comma 3, che si occupa del recesso del curatore dai contratti di lavoro, è riscritto innanzitutto utilizzando una terminologia più aderente alle modalità con cui è autorizzato l'esercizio provvisorio e in secondo luogo per renderne più chiare le disposizioni. Nell'ipotesi di inerzia del curatore all'esito del periodo di sospensione dei rapporti - vale a dire del periodo di quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale - si elimina il riferimento alla risoluzione di diritto dei rapporti per sostituirlo con il termine, più corretto, di cessazione dei medesimi. Si aggiunge infine un ultimo periodo che disciplina la sorte delle somme eventualmente ricevute dal lavoratore, a titolo previdenziale o assistenziale, nello stesso periodo di sospensione (come, ad esempio, in caso di assegni per malattia o maternità) se ad esso sia seguita appunto la cessazione del rapporto. A tutela del lavoratore, al quale non può essere imputata la durata del periodo di sospensione né, tantomeno, la mancata prosecuzione del rapporto, si prevende che non è dovuta la restituzione di tali importi. Il comma 4 prevede la possibilità della proroga del termine di sospensione se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Nella riscrittura di tale norma è stata eliminata la possibilità per l'Ispettorato del lavoro di chiedere la proroga in considerazione del fatto che si tratta di organo che non ha, a differenza del curatore, alcuna cognizione sull'esistenza delle condizioni che possono consentire la prosecuzione dell'attività produttiva né sulle concrete possibilità di cedere l'azienda a terzi. Si tratta dunque di previsione di difficile se non impossibile attuazione che, anzi, rispetto agli obblighi ed alle responsabilità di gestione del curatore, può costituire un significativo intralcio al celere e lineare svolgimento della procedura.

È stata inserita, nel comma 7 una nuova disposizione di coordinamento con il sistema vigente previsto nei casi di chiusura dell'attività per le imprese con più di 50 dipendenti, con la quale si esclude i licenziamenti collettivi intimati dal curatore dall'applicabilità delle procedure previste dall'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, collegate alla chiusura dell'attività per le imprese con più di 50 dipendenti. La previsione è quantomai opportuna se si considera che la deroga alle disposizioni in esame è già prevista dal comma 226 della stessa legge n. 234 del 2021 rispetto ai datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per il caso di composizione negoziata. Tale previsione rende dunque necessario esonerare dagli adempimenti in questione le imprese insolventi nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale.

La riscrittura dei commi 8, 9 e 10, coincidenti con i commi 7, 8 e 9 dell'attuale articolo 189, ha natura per lo più terminologica intendendo assicurare una maggiore chiarezza delle disposizioni in essi contenute.

Il comma 3 modifica l'articolo 190 (*Trattamento NASpI*)

L'intervento risolve un problema applicativo emerso dopo l'entrata in vigore del Codice chiarendo, a beneficio dei lavoratori e della efficienza dei procedimenti connessi alla domanda di trattamento NASpI, che i termini per la sua presentazione decorrono dall'unico momento in cui il singolo dipendente è messo nelle condizioni di formalizzare la richiesta, vale a dire dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore

Il comma 4 interviene sull'articolo 191 (*Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro*) al fine di uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice, con il più preciso riferimento terminologico agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata.

L'articolo 33 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo II del Codice della crisi d'impresa, sulla Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Il comma 1 modifica l'articolo 198 (*Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio*).

La lettera a) interviene sul comma 1 per eliminare il riferimento al deposito dell'istanza "in cancelleria", non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico degli atti e documenti relativi alle procedure.

La lettera b) emenda il comma 2 per eliminare un adempimento posto a carico del curatore, quello della redazione del bilancio al posto del debitore, in caso di mancata formazione dello stesso. Trattasi infatti di attività, che non solo non è sempre possibile o utile ma che finisce per appesantire la gestione complessiva della procedura allungandone i tempi senza apprezzabili benefici sulla sua efficienza. Si rende inoltre opzionale l'adempimento relativo alle rettifiche da apportare al bilancio presentato dal debitore lasciando al curatore ogni valutazione sulla sua utilità ai fini della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Il comma 2 emenda l'articolo 199 (*Fascicolo della procedura*) al fine di eliminare l'obbligo di assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria. Tale modalità di assegnazione di un domicilio digitale alla procedura, introdotta dal Codice della crisi, è ad oggi rimasta inattuata in quanto adempimento oneroso, in quanto pone sempre a carico della cancelleria, e quindi dello Stato, le spese di attivazione del domicilio digitale, e non utile per il corretto svolgimento della procedura, la quale può agevolmente avvalersi di un domicilio digitale creato dal curatore, come avviene sin dalla digitalizzazione disposta con il decreto-legge n. 179 del 2012.

La modifica è collegata a quella operata sull'articolo 10, comma 6, al quale si rimanda, ed è coerente con le disposizioni del citato articolo 38, comma 4 del decreto-legge n. 13 del 2023 che ha sospeso l'applicabilità della disposizione qui emendata.

L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo III del Codice della crisi d'impresa, recante disposizioni su *Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.*

Il comma 1 modifica l'articolo 200 (*Avviso ai creditori e agli altri interessati*)

La lettera a) inserisce nell'alinea il riferimento alla norma generale sulle comunicazioni e notificazioni di cui all'articolo 10.

La lettera b) elimina dalla lettera e) dell'articolo 200 il riferimento al domicilio digitale assegnato dalla cancelleria, in linea con le modifiche apportate all'articolo 199, al quale si rinvia.

La lettera c) inserisce nel comma 2 anche l'obbligo di invio ai creditori aventi residenza o sede nell'Unione europea dell'avviso previsto dal regolamento (UE) 2015/848 corredato dai moduli di cui alla stessa normativa europea. **Come suggerito dal Consiglio di Stato è stato eliminato il riferimento all'inserimento nell'avviso dei predetti moduli in quanto già previsto dalla normativa europea.**

Il comma 2 modifica l'articolo 201 (*Domanda di ammissione al passivo*).

La lettera a) integra il comma 1 colmando il vuoto di disciplina collegato alla mancata menzione dei creditori pignorati tra coloro che possono presentare domanda di ammissione.

La lettera b) interviene sul comma 3, sul contenuto del ricorso di insinuazione, al fine di integrarlo e semplificarne le disposizioni come segue:

- 1) eliminando dalla lettera a) l'indicazione delle modalità di pagamento del creditore in caso di riparto in quanto utili non tanto al momento dell'insinuazione al passivo quanto al momento del riparto (l'indicazione delle sole coordinate bancarie è stata prevista in una lettera separata, la *e-bis*);
- 2) inserendo nella lettera b) la menzione dell'ipotesi in cui il debitore è datore di pegno, la cui mancanza è da imputarsi ad una mera svista;
- 3) prevedendo nella lettera *e-bis*) l'indicazione delle coordinate bancarie per il futuro pagamento.

La lettera c) interviene sul comma 5 per la semplificazione delle sue disposizioni e, in particolare, ancora una volta per coordinarle con il riferimento alla disciplina generale in tema di comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 3.

Il comma 3 modifica l'articolo 203 (*Progetto di stato passivo e udienza di discussione*) eliminando, nel comma 2, il riferimento al deposito dell'istanza "in cancelleria", non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico degli atti e documenti della procedura.

Il comma 4 emenda l'articolo 204 (*Formazione ed esecutività dello stato passivo*) al fine di eliminare nel comma 4 il riferimento al deposito in cancelleria - in conformità all'obbligo di deposito telematico degli atti e documenti della procedura - (lettera a) e di colmare il vuoto esistente nella previsione del comma 5 che menziona il solo creditore ipotecario e non anche quello pignoratizio (lettera b). La lettera b) interviene sul comma 5 anche inserendo un ultimo periodo con il quale si intende garantire al debitore il pieno esercizio del diritto di difesa. Lo

stesso comma 5 infatti, nel prevedere che le decisioni adottate nella formazione dello stato passivo in relazione alle domande di creditori hanno effetto ai soli fini del concorso, sottintende che i provvedimenti assunti sulle rivendiche o restituzioni possono acquisire effetto di giudicato anche al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale. Pare quindi necessario chiarire che rispetto a tali domande il debitore può non solo svolgere pienamente le sue difese intervenendo nel corso della verifica dei crediti ma anche impugnare la decisione assunta dal giudice delegato.

Il comma 5 modifica l'articolo 207 (*Procedimento*)

La lettera a), al fine di uniformare la terminologia con quella della disciplina generale del processo civile, elimina il riferimento alle “ragioni di fatto e di diritto” dell’impugnazione e lo sostituisce con l’indicazione dei “motivi”.

La lettera b) interviene sul comma 3 al fine di consentire espressamente, per ragioni di maggiore praticità ed efficienza oltre che per accelerare l’inizio del procedimento, che l’udienza di trattazione sia fissata non solo dal presidente del collegio ma anche dal giudice designato dal presidente.

La lettera c) inserisce il 11-*bis* al fine di uniformare il procedimento rispetto alle diverse prassi esistenti, a fronte di disposizioni processuali che non dettano regole precise. La modifica esplicita che il giudice, pur esercitando i propri poteri per il più sollecito e leale svolgimento del procedimento, può tuttavia, se necessario, concedere alle parti termini per il deposito di note difensive.

La lettera d), ancora al fine di uniformare le prassi esistenti e quindi di rendere più celere la formazione dello stato passivo, si occupa dell’ipotesi dell’accordo raggiunto in sede di impugnazione prevedendo che in caso di transazione autorizzata ai sensi dell’articolo 132, il collegio provveda sull’accordo disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.

La lettera e) inserisce il comma 16-*bis* al fine di prevedere espressamente l’obbligo del curatore di modificare lo stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell’impugnazione. La norma intende incoraggiare tale organo a provvedere all’aggiornamento dello stato passivo tempestivamente rispetto alla definizione dell’impugnazione.

Come suggerito dal Consiglio di Stato, la disposizione è stata integrata con una previsione di tipo sanzionatorio in caso di mancata esecuzione dell’adempimento dalla stessa previsto. Considerando l’inadempimento in questione rilevante ma non tale da comportare l’automatica revoca dell’incarico, la disposizione inserita prevede che la

condotta negligente del curatore possa costituire motivo di revoca dell'incarico, così lasciando alle valutazioni del tribunale la sua rilevanza rispetto al rapporto fiduciario esistente.

Il comma 6 modifica l'articolo 209 (*Previsione di insufficiente realizzo*).

La lettera a) modifica, nel comma 1, il procedimento con cui, nell'ipotesi di insufficiente realizzo, può non procedersi alla formazione dello stato passivo, rimettendo la competenza sulla relativa decisione al giudice delegato anziché al tribunale. La previsione della competenza del giudice monocratico intende accelerare i meccanismi di funzionamento della procedura, soprattutto quando non vi sono beni da liquidare o attivo da ripartire.

La lettera b), quale conseguenza della modifica appena esposta, interviene sul comma 3 attribuendo al tribunale la competenza sul reclamo relativo al provvedimento del giudice delegato.

L'articolo 35 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del Codice della crisi d'impresa recante *Disposizioni generali in relazione all'Esercizio dell'impresa ed alla liquidazione dell'attivo.*

Il comma 1 modifica l'articolo 213 (*Programma di liquidazione*) al fine di ulteriormente chiarire e razionalizzarne le previsioni con riferimento ad alcuni passaggi apparsi non in linea con le scansioni procedurali che caratterizzano la pianificazione dell'attività liquidatoria.

La lettera a) interviene sul comma 1 come segue:

- 1) esplicitando per maggiore chiarezza, all'interno del primo periodo, un passaggio implicito nel disposto del successivo comma 7, vale a dire la trasmissione del programma al giudice delegato per il compimento delle verifiche necessarie per la successiva sottoposizione all'approvazione da parte del comitato dei creditori;
- 2) prevedendo espressamente, in un'ottica di fattiva collaborazione tra organi della procedura volta a garantire l'efficienza delle operazioni di liquidazione, che il comitato dei creditori possa suggerire delle modifiche del programma ricevuto.

La lettera b) modifica il comma 2 al fine di dare maggiore linearità e completezza alla disciplina del procedimento di rinuncia di acquisizione all'attivo di beni la cui liquidazione non appare conveniente. Si inserisce dunque l'espresso raccordo tra il procedimento e la facoltà di non procedere all'acquisizione di beni dell'impresa prevista dall'articolo 142, comma 3 (facoltà

generale che può dipendere da esigenze che possono sorgere anche in un momento diverso da quello della redazione del programma di liquidazione).

La lettera c) riguarda il comma 5, che impone che il programma indichi i termini di inizio e di completamento della liquidazione, prevedendo che il mancato rispetto dei tempi programmati senza giustificato motivo costituisca un'ipotesi di revoca dell'incarico al curatore. A seguito di tale intervento il termine massimo di completamento della liquidazione - che è stabilito appunto dalla legge e non entra nel programma di liquidazione se non quale parametro di riferimento per i singoli atti liquidatori da compiere - è stato spostato nel comma 8 sia per garantire una migliore struttura della norma sia per escludere che il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dalla legge sia di per sé valutato ai fini della revoca del curatore (posto che le attività di liquidazione possono essere ostacolate o ritardate da molteplici cause indipendenti dalla volontà del curatore stesso).

La lettera d) sostituisce il comma 8 inserendovi, come appena detto, la previsione sul termine massimo di durata delle procedure, che resta fissato in cinque anni e che può essere prorogato dal giudice delegato, in casi di particolare complessità o difficoltà delle operazioni di vendita.

La lettera e) interviene sul comma 9 sostituendolo al fine di rendere le sue disposizioni più puntuali in particolare chiarendo che l'applicabilità della legge Pinto è esclusa quando il curatore ha rispettato i termini indicati nel programma ai sensi del comma 5, siano essi originari o differiti dal giudice delegato.

L'articolo 36 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del Codice della crisi d'impresa sulla *Vendita dei beni*.

Il comma 1 modifica l'articolo 215 (*Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti*) estendendo la possibilità per il curatore di cessione delle azioni non solo revocatorie ma anche risarcitorie e recuperatorie e ciò al fine di agevolare la rapida conclusione della procedura.

Il comma 2 interviene sull'articolo 216 al fine di razionalizzare le procedure di vendita non essendo configurabile che nel primo anno dall'apertura della procedura si riesca a attuare tre tentativi di vendita. La non realizzabilità della norma rende peraltro difficile lo svolgimento degli opportuni controlli da parte del giudice in quanto l'obiettivo difficoltà di attuare le sue previsioni renderebbe sempre giustificato il mancato rispetto delle stesse. In altre parole la modifica non si sostanzia in un

allungamento dei tempi ma nella previsione di meccanismi più efficaci e verificabili da parte degli organi di vigilanza della procedura.

Con il comma 3 si corregge un difetto di coordinamento esistente nell'articolo 217, comma 1, che menzionava la sola ordinanza di vendita senza tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina della liquidazione giudiziale nel 2022 con le quali si è inserita anche la vendita competitiva eseguita da parte del curatore.

L'articolo 37 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo V del Codice della crisi d'impresa, sulla Ripartizione dell'attivo.

Il comma 1 modifica l'articolo 227 (*Ripartizioni parziali*) eliminando l'erroneo riferimento alle ammissioni provvisorie nell'ambito dei giudizi di opposizione allo stato passivo, non più esistenti.

Il comma 2 corregge l'articolo 231 (*Rendiconto del curatore*) eliminando il riferimento al deposito dell'istanza "in cancelleria", non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti nell'ambito della procedura.

L'articolo 38 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI del Codice della crisi d'impresa, sulla Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale.

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 234 (*Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura*) inserendo nella disposizione vigente le seguenti modifiche:

- la previsione, tra le ipotesi di chiusura anticipata della procedura, anche l'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è solo in attesa del riparto;
- una più chiara formulazione del secondo periodo che non ne modifica il contenuto ma che sottolinea la finalità dei procedimenti per i quali permane la legittimazione del curatore ed elimina il riferimento alla procedura per sostituirlo con quello, più puntuale, di liquidazione giudiziale.

Il comma 2 modifica l'articolo 235 (*Decreto di chiusura*) esplicitando, in coordinamento con le modifiche apportate nell'ambito della procedura di esdebitazione, che il rapporto

riepilogativo finale è strumentale anche rispetto all'accertamento da svolgersi, appunto, in quella sede.

Il comma 3 modifica l'articolo 236 (*Effetti della chiusura*).

La lettera a) interviene sul comma 1 al fine di assicurare l'espresso coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 236 e quelle della chiusura in pendenza di giudizi di cui all'articolo 234, del quale fa salve le previsioni.

La lettera b) modifica il comma 4 per attribuire valore di prova scritta in ambito monitorio anche al decreto, previsto con la modifica dell'articolo 246, comma 2-*bis*, alla quale si rinvia, con cui il tribunale decide sull'impugnazione successivamente all'omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale. L'inserimento di tale provvedimento consente infatti al creditore che, in sede di opposizione allo stato passivo, ottiene un accertamento del credito che non può utilizzare al di fuori della procedura, di farlo valere come prova nell'ambito di un eventuale successivo procedimento monitorio.

La lettera c) emenda il comma 5 al solo fine di semplificarne la parte iniziale mediante il riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 234 in sostituzione della attuale formulazione, descrittiva della medesima norma.

L'articolo 39 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII del codice della crisi d'impresa, sul Concordato nella liquidazione giudiziale.

Il comma 1 modifica l'articolo 240 (*Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale*).

La lettera a) interviene sul primo periodo del comma 4 al fine di semplificare:

- la parte della disposizione che limita la possibilità di soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati facendo riferimento alla misura soddisfazione realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti;
- il riferimento al professionista indipendente, la cui definizione è già inserita nell'articolo 2, comma 1, lettera o).

Le Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, “al fine di valorizzare il ricorso all'istituto e consentire la chiusura del maggior numero possibile di procedure nell'interesse dei creditori” hanno chiesto di “eliminare l'obbligo di designazione del professionista incaricato da parte del tribunale, già dotato di numerosi e penetranti poteri in materia: appare infatti preferibile prevedere la natura privatistica della designazione del

professionista, risultando la scelta ad opera dell'imprenditore più celere ed economica, oltre a porsi in simmetria rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di concordato preventivo;”
Tale suggerimento non può essere seguito. La designazione da parte del tribunale, prevista anche nella legge fallimentare, discende dal fatto che l'impresa si trova in una procedura di insolvenza gestita dal curatore e vigilata dal tribunale. La scelta del professionista da parte dell'autorità giurisdizionale è coerente con tale assetto che non sembra determinare il rischio di compensi maggiori e quindi di costi più elevati per la procedura e per i creditori.

La lettera b) inserisce il comma 4-*bis* con il quale si intende disciplinare l'ipotesi di proposta di concordato formulata all'interno di una procedura di liquidazione giudiziale che coinvolge un gruppo di imprese. Nel dettare tale disciplina si ammette la possibilità di presentare la proposta di concordato con più domande coordinate o con unica domanda, si prevede l'autonomia delle masse attive e passive della società delle società e si puntualizza che la domanda o le domande coordinate, devono illustrare le ragioni di maggiore convenienza della proposta unitaria, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori nelle singole società appartenenti al gruppo. Vengono infine richiamate le norme sul voto e sul regime dell'estensione degli effetti della risoluzione o annullamento dettate dall'articolo 286, commi 5, 6 e 8 per il concordato preventivo di gruppo.

La lettera c) elimina un errore consistente nella previsione sulla ammissione provvisoria dei creditori allo stato passivo, non più prevista.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 241 (*Esame della proposta e comunicazione ai creditori*) prevedendo che, nel caso di presentazione di più proposte di concordato, tutte siano sottoposte all'approvazione dei creditori, e non solo quella scelta dal comitato dei creditori. La modifica intende quindi sottoporre alla valutazione dei creditori tutte le possibilità di ristrutturazione del debito dell'impresa contenute nelle diverse proposte pervenute. A temperamento di tale massima apertura, che potrebbe determinare una poco utile dilatazione dei tempi di valutazione delle proposte, si prevede che il curatore e il comitato dei creditori possano sottoporre ai creditori una o più proposte ritenute maggiormente convenienti.

Il comma 3 modifica il comma 1 dell'articolo 242 (*Concordato nel caso di numerosi creditori*) consentendo al giudice di autorizzare il curatore ad eseguire ulteriori forme di comunicazione della proposta ai creditori tenuto conto della specificità del caso concreto.

Il comma 4 modifica l'articolo 243 (*Voto nel concordato*) eliminando, nel comma 1, il riferimento alle ammissioni provvisorie che non risultano più esistenti (lettera a) e correggendo, nel comma 5, l'errata limitazione dell'incompatibilità alle sole unioni civili tra persone dello stesso sesso (lettera b).

Il comma 5 modifica il comma 4 dell'articolo 244 (*Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale*) con interventi volti ad una più chiara esposizione delle regole di approvazione in ipotesi di più proposte che eviti problemi applicativi. In particolare, viene previsto che quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto (anziché la generica indicazione del maggior numero di consensi) e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

Il comma 6 modifica l'articolo 245 (*Giudizio di omologazione*) al fine di completarne e chiarire la disciplina ed i passaggi procedurali che caratterizzano il procedimento di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale.

La lettera a) interviene sul comma 2, stabilendo il termine - di dieci giorni dalla comunicazione - per chiedere l'omologazione.

La lettera b) sostituisce il comma 3 al fine di distinguere l'atto processuale con il quale si si chiede l'omologazione, vale a dire il ricorso di cui all'articolo 124, comma 3, da quello con cui si propone l'opposizione, rappresentato dalla memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.

La lettera c) sostituisce il comma 4 al fine di dettare la disciplina del procedimento di omologazione, inserendo in un'unica disposizione anche l'ipotesi di proposizione di opposizioni, eliminata dal comma 5.

La lettera d) sostituisce il comma 5 al fine di:

- eliminare il primo periodo, riferito appunto all'omologazione in presenza di opposizioni inserita nel comma 4;
- individuare il parametro di riferimento del giudizio di convenienza in quello, più puntuale e quindi più verificabile, della prosecuzione della liquidazione giudiziale (sostituito alla generica menzione alle "alternative concretamente praticabili");
- prevedere anche nel concordato in esame una forma di *cram-down* in caso di voto contrario da parte dei creditori pubblici rendendo possibile l'omologazione quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240,

comma 4, la proposta di soddisfacimento dei medesimi creditori risulta essere conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

La lettera e) modifica il comma 6 al solo fine di renderne più chiara la formulazione.

Il comma 7 modifica l'articolo 246 (*Efficacia del decreto*).

La lettera a) interviene sul comma 1 al fine di collegare gli effetti della proposta di concordato omologata alla data di pubblicazione del decreto di omologazione. In tal modo i medesimi effetti vengono anticipati e si evita che l'opposizione all'omologazione rappresenti un ostacolo all'esecuzione del concordato.

La lettera b) inserisce il comma 2-*bis* con il quale si detta la necessaria disciplina degli effetti prodotti su giudizi di impugnazione dello stato passivo nel momento in cui il decreto di omologazione del concordato diventa definitivo. È in particolare previsto che quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione.

Il comma 8 modifica l'articolo 247 (*Reclamo*).

La lettera a) sostituisce il comma 7 al fine di garantire la speditezza dei giudizi di reclamo. Prevede dunque l'espressa decadenza delle parti resistenti in caso di mancata costituzione nel termine di 10 giorni prima dell'udienza.

La lettera b) interviene sul comma 12 prevedendo espressamente l'immediata efficacia della decisione del reclamo sin dalla pubblicazione del relativo provvedimento.

La lettera c) introduce il comma 12-*bis* con il quale si consente alla corte d'appello, la sospensione della liquidazione dell'attivo o dell'attuazione del piano, per gravi e fondati motivi, in caso di reclamo o ricorso per cassazione.

Il comma 9 modifica l'articolo 249 (*Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale*).

La lettera a) inserisce il comma 1-*bis* con il quale fa salva l'efficacia degli atti legalmente compiuti in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione.

La lettera b) interviene sul comma 3 prevedendo espressamente la possibilità di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli in ipotesi di cessione dei beni.

L'articolo 40 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono

apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII del Codice della crisi d'impresa, su Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Il comma 1 abroga l'articolo 254 (*Doveri degli amministratori e dei liquidatori*) poiché contenente previsioni già inserite nell'articolo 149.

Il comma 2 modifica l'articolo 255 (*Azioni di responsabilità*) inserendo il comma 1-bis che, nell'estendere la legittimazione del curatore anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati, risolvere problemi interpretativi sorti sulla portata della norma.

Il comma 3 modifica l'articolo 262 (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*) correggendo l'erroneo riferimento alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2447-ter codice civile contenuto nel comma 3, da intendersi alla lettera d) della medesima disposizione codicistica.

L'articolo 41 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX del Codice della crisi d'impresa recante *Liquidazione controllata del sovraindebitato*.

Il comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 268 (*Liquidazione controllata*) sostituendone il secondo periodo.

L'intervento intende risolvere, in senso negativo, il dubbio sorto sulla utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l'apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l'erario. L'ipotesi viene quindi disciplinata dettando le disposizioni processuali necessarie affinché il debitore possa eccepire l'assenza di attivo prima dell'apertura della procedura, in caso di domanda proposta dal creditore. Si prevede inoltre che quando è il debitore a chiedere la liquidazione controllata, l'OCC debba attestare la possibilità di acquisire attivo. La norma non limita il diritto del debitore all'esdebitazione in quanto è controbilanciata dalle norme relative al debitore incapiente.

Le Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno suggerito di “chiarire – alla luce di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo – che l'insufficienza di attivo rappresenta una condizione oggettiva che deve operare a prescindere dal rilievo tempestivo da parte del debitore, senza che si possa configurare una decadenza”. Il suggerimento proposto non è tuttavia coerente con la disposizione che prevede comunque la richiesta del debitore

e che dunque non è costruita sull'esistenza di una condizione obiettiva in presenza della quale vi è l'automatico rigetto dell'istanza presentata dal creditore.

Nel comma 3 è stato eliminato il riferimento alla relazione di cui all'articolo 269, comma 2, per esigenze di mera esemplificazione del testo, derivate dalla modifica suggerita rispetto a tale norma nel parere del Consiglio di Stato.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 269 (*Domanda del debitore*)

La modifica concerne innanzitutto aspetti terminologici andando ad uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice rispetto alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. Si inserisce inoltre un secondo periodo nel quale sono arricchiti i contenuti necessari della relazione dell'OCC, parallelamente a quanto previsto nell'ipotesi di domanda presentata dal creditore, al fine di agevolare l'efficienza ed efficacia della procedura. È previsto, in particolare, che la relazione debba anche indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e deve contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3 (relativa al fatto che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie).

Il Consiglio di Stato ha suggerito di meglio individuare la norma di riferimento sulla relazione dell'OCC. In accoglimento di tale suggerimento la disposizione è stata in parte modificata con l'indicazione dell'articolo 268, comma 3, quarto periodo ed è stata in parte esemplificata nella sua formulazione complessiva.

Il comma 3 modifica l'articolo 270 (*Apertura della liquidazione controllata*).

La lettera a) modifica il comma 2 come segue:

- 1) si sostituisce la lettera b) sulla nomina del liquidatore al fine di meglio individuare il registro al quale il singolo OCC o professionista deve essere iscritto e per consentire al giudice una migliore valutazione sulla professionalità necessaria per una gestione rapida ed efficiente della liquidazione. **Tale modifica è già conforme a quanto osservato nel parere delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, rispetto alle quali quindi non occorre fornire ulteriori chiarimenti;**
- 2) viene modificata la lettera d) per assegnare un maggior termine per la presentazione delle domande tempestive volto a controbilanciare la maggiore compressione dei diritti dei creditori derivante, nella liquidazione controllata, dall'impossibilità di presentare domande di ammissione tardive;

3) si interviene sulla lettera e) al fine di richiamare espressamente le norme sulla liquidazione dettate per la liquidazione giudiziale così da eliminare dubbi interpretativi sulle modalità attraverso le quali si svolge la liquidazione controllata.

La lettera b) modifica il comma 5 dell'articolo 270 inserendo al suo interno il riferimento alle disposizioni sullo spossessamento collegate all'apertura della liquidazione giudiziale e individua in maniera più puntuale le norme del procedimento unitario applicabili. L'intervento intende dunque chiarire gli effetti collegati alla procedura in esame e evitare equivoci sulla disciplina procedurale applicabile.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 271 (*Concorso di procedure*).

Le modifiche alla disciplina dell'articolo 271 sono volte ad armonizzarne le disposizioni con quelle generali dettate dall'articolo 7, in caso di pendenza di più procedimenti nei confronti della stessa impresa, riconoscendo la possibilità per il debitore nei confronti del quale è chiesta l'apertura della liquidazione controllata, di chiedere l'accesso con riserva ad altra procedura di sovraindebitamento. In particolare:

- il comma 1 prevede che, se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a un'altra procedura di sovraindebitamento - di cui al capo II del titolo IV - depositando la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, oppure chiedere un termine per presentarla. Il giudice può concedere il termine richiesto in misura non superiore a sessanta giorni, termine che diviene prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, per ulteriori sessanta giorni;
- il comma 2 puntualizza che nella pendenza del termine il giudice, se richiesto dal debitore, può concedere le misure protettive del patrimonio previste dall'articolo 70, comma 4 (in caso di piano del consumatore) o dall'articolo 78, comma 2, lettera d) (in caso di concordato minore);
- ancora, nel comma 2 si apportano modifiche di natura terminologica e si corregge il riferimento al Capo II del titolo IV, sulle procedure da sovraindebitamento, invece che al Capo III, relativo al concordato preventivo;
- viene eliminato l'ultimo periodo del comma 2 in un'ottica di semplificazione del testo. Il richiamo alle sezioni II e III del titolo III compiuto nell'articolo 65, comma 3, e nell'articolo 270, comma 5, già rende applicabili alla liquidazione controllata le disposizioni di cui agli articoli da 51 a 55.

Il comma 5 modifica l'articolo 272 (*Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione*).

La lettera a) modifica il comma 2 introducendo, in analogia alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale ed al fine di garantire l'efficienza della procedura in esame, l'espressa previsione del termine di deposito del programma della liquidazione controllata e la possibilità di rinunciare alla liquidazione di beni se non conveniente. Viene inoltre eliminato il riferimento al deposito "in cancelleria", non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico di atti e documenti.

La lettera b) interviene sul comma 3 inserendo al suo interno due nuovi periodi con i quali è stabilita la durata minima della procedura, in coerenza con quanto precedentemente previsto dalla legge n. 3 del 2012 e con i tempi dell'esdebitazione, ammettendo altresì la possibilità di chiusura prima del termine minimo nei casi in cui non vi sia attivo da acquisire. In particolare, si prevede che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ma che può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

La lettera c) introduce il comma 3-*bis* con il quale si chiarisce un ulteriore dubbio interpretativo emerso in sede di prima applicazione del codice ammettendo che per tutta la durata della procedura siano ricompresi nella liquidazione anche gli ulteriori beni che pervengono al debitore dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Il comma 6 sostituisce l'articolo 273 (*Formazione del passivo*).

La riscrittura della norma nasce dalla esigenza di semplificare e, quindi, accelerare, la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata. La disciplina dettata ricalca quella della liquidazione coatta amministrativa e quindi affida al liquidatore l'accertamento dei crediti lasciando al giudice la sola risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori. In particolare:

- al comma 1 viene eliminato il riferimento al deposito del progetto e dello stato passivo «in cancelleria», non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico, ed è corretto l'errore materiale consistente nell'indicazione del «provvedimento» anziché del progetto di stato passivo da comunicare ai creditori;
- al comma 2 si corregge l'errato riferimento normativo relativo alla modalità di presentazione delle osservazioni dei creditori rispetto al progetto di stato passivo. Il richiamo all'articolo 270, comma 2, non può infatti considerarsi corretto in quanto attiene al termine entro il quale va

depositata la domanda di insinuazione e non alla forma, che invece è disciplinata dall'articolo 201, comma 2;

- al comma 3 viene riscritto il procedimento di formazione dello stato passivo, la sua comunicazione ai creditori e l'esecutività. Si stabilisce che il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diventa esecutivo. **Come da suggerimento formulato dal Consiglio di Stato, viene previsto un termine di quindici giorni entro il quale il liquidatore è tenuto allo svolgimento dei compiti appena esposti;**

- nel comma 4 vengono disciplinate le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo, prevedendo che le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133 e che il decreto che decide sull'impugnazione è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione;

- il comma 5 si occupa della disciplina delle domande tardive – consentite nel solo caso di mancato rispetto del termine delle tempestive per causa non imputabile al creditore – richiamando lo stesso procedimento appena descritto per le tempestive.

Nel parere reso il Consiglio di Stato chiede le ragioni dell'eliminazione della pronuncia di inammissibilità. La modifica complessivamente apportata alla norma si spiega in ragione dell'intervento operato sul procedimento di ammissione delle domande tardive che, come per le tempestive, non prevede l'intervento del giudice se non in presenza di opposizioni. L'inammissibilità, quindi, non può più essere disposta dal giudice, che non esamina le domande né forma lo stato passivo, ma verrà eccepita dal liquidatore ed eventualmente valutata dal tribunale in sede di impugnazione avverso la decisione dello stesso organo gestorio.

Il comma 7 modifica il comma 3 dell'articolo 274 (*Azioni del liquidatore*).

L'intervento correttivo colma un vuoto normativo prevedendo il potere del giudice di liquidare i compensi degli ausiliari nominati dal liquidatore e di revocare i medesimi incarichi, come avviene per la liquidazione giudiziale.

Il comma 8 modifica l'articolo 275 (*Esecuzione del programma di liquidazione*).

La lettera a) modifica il comma 3 chiarendo i soggetti destinatari del compenso ed in particolare disponendo che, all'esito della liquidazione controllata, il compenso è liquidato in favore

dell'OCC o in favore del diverso professionista nominato quale liquidatore. È inoltre esplicitato che i parametri della liquidazione sono quelli di cui al DM 202/2014.

La lettera b) modifica il comma 5 con una correzione meramente terminologica rispetto alle “cause legittime di prelazione”.

La lettera c) inserisce il comma 6-*bis* con il quale si intende risolvere il dubbio interpretativo sorto sulle modalità di esecuzione del riparto richiamando le corrispondenti norme dettate per la liquidazione giudiziale.

Il comma 9 inserisce l'articolo 275-*bis* (*Disciplina dei crediti prededucibili*).

La norma completa la disciplina della liquidazione controllata dettando specifiche disposizioni in materia di crediti prededucibili mutate dalle disposizioni di cui all'articolo 222 relativo alla liquidazione giudiziale. Si prevede pertanto:

- al comma 1, che i crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura, con la precisazione che in questo ultimo caso, se i crediti vengono contestati, devono essere comunque accertati con le modalità di cui all'articolo 273;
- al comma 2, che i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3, al comma 3, sui conti autonomi da tenere in caso di liquidazione di beni sottoposti a garanzia reale;
- nel comma 3, che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti; il pagamento è autorizzato dal giudice delegato;
- al comma 4, che se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Il comma 10 modifica l'articolo 276 (*Chiusura della procedura*) al fine di rendere più completa la disciplina della chiusura della procedura individuando i soggetti legittimati a chiederla, in analogia a quanto previsto dall'articolo 235 per la liquidazione giudiziale, e prevedendo il deposito di una relazione finale da parte del liquidatore contenente ogni fatto rilevante ai fini della esdebitazione per agevolare il relativo procedimento.

Il comma 11 abroga il comma 2 dell'articolo 277 (*Creditori posteriori*) in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 6 nel quale è stata inserita l'espressa menzione della liquidazione controllata tra le procedure in occasione o in funzione delle quali sorgono crediti prededucibili.

L'articolo 42 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, del Codice della crisi d'impresa, sull'Esdebitazione.

In linea generale, le modifiche apportate all'esdebitazione, con gli articoli 42, 43 e 44, intendono razionalizzarne la disciplina adattandola alle peculiarità della liquidazione giudiziale, da un lato, e della liquidazione controllata, dall'altro.

In tale ottica il Capo X è stato riorganizzato inserendo nella prima sezione le Disposizioni generali applicabili ad ogni tipo di esdebitazione, e prevedendo due ulteriori sezioni: la I-bis contenente le disposizioni valide per la liquidazione giudiziale e la II relativa all'esdebitazione nella liquidazione controllata.

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 279 (*Condizioni temporali di accesso*). La disposizione, infatti, che completa la disciplina generale applicabile ad ogni ipotesi di esdebitazione, chiarisce che per ottenere tale beneficio devono ricorrere le condizioni previste dall'articolo 280, per la liquidazione giudiziale, e quelle dettate dall'articolo 282, comma 2, per la liquidazione controllata.

Il comma 2 inserisce una nuova sezione, la Sezione I-bis contenente *Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale*, al cui interno restano inseriti gli articoli 280 e 281.

Il comma 3 modifica il comma 1, lettera a) dell'articolo 280 (*Condizioni per l'esdebitazione*). Nell'ambito della esdebitazione nella liquidazione giudiziale si modifica la previsione che rinvia il giudizio sull'esdebitazione all'esito dei procedimenti penali previsti dal comma 1, lettera a) dello stesso articolo, dettando disposizioni di tipo processuale volte a meglio precisare il meccanismo di sospensione della decisione. Si chiarisce dunque che il tribunale si pronuncerà solo all'esito del procedimento penale.

Il comma 4 modifica l'articolo 281 (*Procedimento*).

La lettera a) interviene sul comma 1 per chiarire i passaggi processuali ivi disciplinati ed evitare così incertezze applicative che incidano sull'efficacia delle disposizioni medesime. Innanzitutto, è previsto che la pronuncia del tribunale avviene su istanza del debitore al momento della chiusura salvo che sia in corso uno dei procedimenti penali di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo. Si prevede anche che l'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

Come da suggerimento del Consiglio di Stato, ed in coerenza con le successive disposizioni dello stesso articolo 281, si è precisato che i creditori menzionati dalla norma sono quelli ammessi al passivo.

La lettera b) modifica il comma 2 eliminando la previsione dell'istanza del debitore nell'ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dall'apertura della procedura. La modifica, in linea con i principi dettati dalla direttiva *Insolvency* sulla garanzia di una celere e pronta esdebitazione, è funzionale a garantire la liberazione del debitore dai debiti nel termine massimo previsto dalla legge senza che sia necessario un suo atto di impulso.

La lettera c) sostituisce il comma 3 dell'articolo 281 al fine di chiarire che il rapporto riepilogativo del curatore è necessario solo nel caso di chiusura disposta prima del termine di tre anni posto che se l'esdebitazione avviene al terzo anno dall'apertura della procedura la liquidazione giudiziale è in corso e non vi è alcun rapporto riepilogativo finale.

La lettera d) apporta al comma 4 mere modifiche terminologiche volte a semplificare la norma.

Il comma 5 dell'articolo 42 modifica la rubrica della Sezione I in maniera coerente con il contenuto degli articoli 278 e 279 che la compongono, contenenti appunto le *Disposizioni generali in materia di esdebitazione*.

L'articolo 43 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del Codice della crisi d'impresa, recante *Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato*.

Il comma 1 modifica l'articolo 282 (*Condizioni e procedimento di esdebitazione*) eliminando ogni riferimento all'esdebitazione di diritto (non corretto in quanto l'esdebitazione è collegata ad una decisione del tribunale) e dettando le disposizioni generali sulle condizioni e sul procedimento applicabile in caso di liquidazione controllata.

La lettera a) sostituisce il comma 1 eliminando il riferimento all'esdebitazione di diritto, poco compatibile con l'esistenza di un procedimento dettato per la sua concessione, e prevedendo la legittimazione del liquidatore (che corrisponde all'OCC o al diverso professionista nominato dal tribunale) rispetto alla richiesta di concessione del beneficio. **A seguito della segnalazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato è stata inserita, anche in coerenza con quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, la possibilità dell'istanza del debitore.** Ancora nel primo comma si puntualizza che in caso di richiesta di esdebitazione prima della chiusura della procedura nella segnalazione l'OCC deve dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o meno dello stesso beneficio. Si prevede inoltre che l'istanza del debitore sia comunicata ai creditori **ammessi al passivo** per la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni.

La lettera b) interviene sul comma 2 stabilendo le condizioni impeditive per l'accesso al beneficio specifiche per il caso dell'esdebitazione nella liquidazione controllata.

Non è possibile, rispetto a tale disposizione, dare seguito all'osservazione espressa nei pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, nei quali si chiede *“espungere la colpa grave dalle ipotesi che escludono la possibilità di accedere alla procedura, in considerazione che il requisito della colpa non risulta previsto nella legge delega e che comunque essa non risulta criterio ostativo per l'accesso alla liquidazione giudiziale né per l'accesso al concordato preventivo ed al concordato minore, ed è stata eliminata dall'articolo 270 CCII anche per l'accesso alla liquidazione controllata;”*. Il presupposto dell'assenza di colpa grave è infatti previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge delega n. 155 del 2017.

La lettera c) inserisce il comma 2-bis con cui si chiarisce espressamente che l'esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso e sulla liquidazione se ancora pendente.

La lettera d) modifica il comma 3 nei seguenti termini:

- 1) eliminando l'obbligo di comunicazione del provvedimento di esdebitazione al pubblico ministero;
- 2) **chiarendo, in coerenza con quanto osservato dal Consiglio di Stato rispetto all'articolo 281, che la comunicazione avviene in favore dei creditori ammessi al passivo;**
- 3) riformulando in maniera più chiara la facoltà di proporre reclamo avverso il provvedimento stesso;
- 4) sopprimendo, in accordo con la modifica di cui al punto precedente, le ultime parole del periodo.

La lettera e) modifica la rubrica dell'articolo 282 in quella, più corretta, *Condizioni e*

procedimento di esdebitazione così allineata al contenuto della norma.

Il comma 2 modifica l'articolo 283 (*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*).

La lettera a) sostituisce il comma 1 chiarendo in maniera più puntuale l'ambito di applicabilità delle disposizioni sulle utilità che sopravvivono dopo l'esdebitazione dell'incapiente. Si prevede che per tre anni dopo la concessione dell'esdebitazione, anziché i quattro attualmente previsti, l'esigibilità dei crediti è tenuta ferma in caso di utilità ulteriori che pervengono nel patrimonio del debitore e nei limiti di esse.

La lettera b) interviene sul comma 2 per chiarire entro quali termini il debitore è considerato incapiente anche laddove possieda del reddito.

Il Consiglio di Stato ha proposto l'eliminazione della parola “anche”, che tuttavia pare necessario mantenere per chiarire che, oltre alle ipotesi di assenza di reddito, l'incapienza sussiste anche se c'è un reddito rientrante nei parametri indicati dallo stesso comma.

La lettera c) modifica il comma 3, lettera a) prevedendo, in coerenza con la digitalizzazione delle procedure concorsuali, che nell'elenco dei creditori predisposto dall'OCC siano indicati anche gli indirizzi PEC o di posta elettronica non certificata, se disponibili.

La lettera d) interviene sul comma 7 allineandolo alle modifiche apportate al comma 1 sulle utilità ulteriori.

Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno chiesto anche per la presente disposizione di “*espungere la colpa grave dalle ipotesi che escludono la possibilità di accedere alla procedura, in considerazione che il requisito della colpa non risulta previsto nella legge delega e che comunque essa non risulta criterio ostativo per l'accesso alla liquidazione giudiziale né per l'accesso al concordato preventivo ed al concordato minore, ed è stata eliminata dall'articolo 270 CCII anche per l'accesso alla liquidazione controllata;*”.

Il suggerimento non è anche in questo caso accoglibile essendo la colpa grave prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge delega n. 155 del 2017.

La lettera e) modifica il comma 8 semplificando il procedimento di opposizione dei creditori tramite il richiamo alle norme sui reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato di cui all'articolo 124.

La lettera f) interviene sul comma 9 chiarendo i limiti entro i quali è possibile acquisire le utilità ulteriori del debitore incapiente. Si rimette innanzitutto al giudice la valutazione sull'opportunità di ammettere le azioni esecutive individuali, tenendo fermo l'effetto esdebitatorio una volta che l'esecuzione sulle medesime utilità sia terminata. Si inserisce inoltre un periodo alla fine del comma nel quale si chiarisce che, se il liquidatore verifica l'esistenza o

il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

Sulla disciplina dell'articolo 283, il Consiglio di Stato ha osservato che essa potrebbe determinare problemi applicativi sostenendo che “in apparente distonia con quanto indicato nella relazione illustrativa, le modifiche apportate non sembrano definire in maniera più puntuale l'ambito di applicabilità delle disposizioni sulle utilità che sopravvengono dopo l'esdebitazione dell'incapiente. Difatti, in ragione del fatto che, rispetto al testo vigente, non sono previsti parametri certi, problemi applicativi potrebbero derivare i) dalla determinazione della quota parte riferita al “mantenimento suo e della sua famiglia” da portare in deduzione dal reddito, ii) dalla valutazione di utilità delle sopravvenienze al soddisfacimento dei creditori”. È stato quindi chiesto di valutare se modificare il testo nel senso sopra auspicato.”.

Si ritiene di confermare il complessivo impianto di modifiche apportate alla norma, in virtù del quale:

- **quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere predeterminato nella norma in quanto trattasi di valutazione necessariamente concreta da compiersi rispetto alla singola domanda ed alla situazione personale del debitore appunto;**
- **sulle utilità rilevanti si è ritenuto più efficiente lasciare al giudice la valutazione sull'opportunità di apprendere tali utilità, valutazione che terrà conto non solo della soddisfazione dei creditori ma anche dei costi e di ogni altra circostanza utile per garantire l'efficienza della procedura prevista.**

Il comma 3 modifica la rubrica della Sezione II in “*Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata*” in quanto la medesima, contiene le disposizioni sull'esdebitazione relative alla sola liquidazione controllata.

L'articolo 44 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I del Codice della crisi d'impresa su *Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo*.

Il comma 1 modifica l'articolo 284 (*Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo*).

La lettera a) interviene sul comma 1 modificando la terminologia dei piani reciprocamente collegati meglio precisando che si tratta di piani “collegati”, invece che “interferenti”, termine,

quest'ultimo, che evoca la presenza di un conflitto tra di essi e non la sinergia presupposta dalla *ratio* della disposizione stessa.

La lettera b) modifica il comma 4 correggendo il riferimento alle domande proposte ai sensi del comma 1 e 2, che, nell'attuale formulazione, sembra richiamare entrambi i commi. Poiché si tratta invece di domande, del tutto distinte - di concordato o di omologazione di accordi di ristrutturazione - il richiamo va inserito utilizzando la congiunzione disgiuntiva. La stessa lettera, inoltre, sempre nel primo periodo del comma 4, utilizza il termine "coordinati" anziché "interferenti" per le ragioni esposte alla lettera a).

La lettera c) apporta al comma 5 modifiche in relazione al termine "coordinati" anziché "interferenti" per le ragioni esposte alla lettera a).

Il comma 2 introduce nella disciplina dettata per i gruppi di imprese le necessarie disposizioni sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, volte a chiarire le difficoltà operative nella presentazione delle transazioni fiscali dovute alla pluralità di imprese interessate dall'operazione di ristrutturazione.

Il comma 3 modifica il comma 1 dell'articolo 285 (*Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci*) allineandone le disposizioni a quelle dell'articolo 84, comma 3, che per il concordato in continuità ha escluso la necessità della soddisfazione dei creditori in misura prevalente tramite la continuità.

Su tale disposizione è stato seguito il suggerimento del Consiglio di Stato sullo spostamento del termine "anche" dopo il termine "misura" al fine del suo pieno allineamento alla disposizione dell'articolo 84, comma 3. Per quanto riguarda l'altra richiesta del medesimo organo consultivo, relativa alle ragioni ed all'impatto della modifica pare sufficiente sottolineare la necessità che anche in caso di concordato di gruppo la disciplina sia pienamente allineata, per ragioni di parità di trattamento e regolamentazione, a quella dettata dall'articolo 84 per il concordato in continuità dell'impresa singola."

Il comma 3 modifica l'articolo 286 (*Procedimento di concordato di gruppo*).

La lettera a) modifica il comma 5 dal punto di vista terminologico per semplificarne le disposizioni.

La lettera b) inserisce il comma 6-*bis* con cui si esplicita che per l'omologazione del concordato di gruppo i requisiti per l'omologazione devono sussistere per ciascuna impresa chiarendo, in tal modo, che se essi non sussistono per una proposta "cade" tutto il concordato di gruppo.

La lettera c) apporta al comma 7 modifiche meramente terminologiche per semplificarne le disposizioni.

La lettera d) inserisce nel comma 8 anche l'ipotesi della revoca e quindi contemplando nella regola del *simul stabunt simul cadent* tutte le ipotesi in cui il concordato omologato viene meno.

L'articolo 45 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo II del Codice della crisi d'impresa recante *Procedura unitaria di liquidazione giudiziale*.

Il comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 287 (*Liquidazione giudiziale di gruppo*).

L'intervento si occupa dell'inserimento di una disciplina specifica sulla separazione delle procedure, attualmente non prevista. Sul piano processuale si stabilisce che il tribunale possa disporre la separazione dell'unica procedura nell'ipotesi di conflitto di interessi tra le diverse imprese del gruppo, ovvero tra i rispettivi creditori, e che tale separazione debba sempre essere disposta nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, ultimo periodo (ove cioè il curatore intenda esercitare l'azione di responsabilità nei confronti delle imprese del gruppo).

Si chiarisce, come richiesto dal Consiglio di Stato, che l'utilizzo dell'avverbio "sempre" inserito nel secondo periodo del secondo comma, sta a significare che la separazione può essere disposta in qualsiasi fase della procedura di gruppo. Per maggiore chiarezza esso è stato sostituito con le parole "in ogni momento". Ancora in accoglimento del suggerimento formulato sulla medesima norma, nel terzo periodo il rinvio all'articolo 291, comma 1, ultimo periodo, è stato sostituito con l'indicazione del "secondo" periodo, in quanto più puntuale.

L'articolo 46 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo IV del Codice della crisi d'impresa, recante *Norme comuni*.

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 291 (*Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo*) per coordinare la norma sul piano processuale con la nuova previsione dell'articolo 287, comma 2, stabilendo che, in caso di procedura unitaria, se il curatore intende esercitare l'azione di responsabilità nei confronti delle imprese del gruppo, deve essere previamente disposta la separazione delle procedure. La ragione della modifica sta nel fatto che dall'esercizio di azioni di responsabilità possono

derivare conflitti di interessi tra le imprese del gruppo e quindi tra le ragioni dei creditori della singola società del gruppo (non facilmente gestibili all'interno di una procedura unitaria).

Il comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 292 (*Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragrupo*) eliminando la previsione di postergazione dei finanziamenti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento nei confronti del soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento. La postergazione dei finanziamenti erogati dall'impresa controllata o diretta si pone infatti in diretto contrasto con l'esigenza primaria dalla quale sorge il principio stesso della postergazione nei gruppi, vale a dire la tutela dei creditori della società eterodiretta.

L'articolo 47 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II del Codice della crisi d'impresa recante disposizioni sul *Procedimento nella Liquidazione coatta amministrativa*.

Il comma 1 modifica l'articolo 297 (*Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa*) correggendo, al comma 4, il riferimento erroneo all'articolo 40 anziché all'articolo 41. Poiché la norma dispone l'audizione del debitore prima della definizione del procedimento, il rinvio va compiuto all'articolo 41, che riguarda appunto il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e le modalità di costituzione del debitore.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 306 (*Relazione del commissario*) al solo fine di allineare all'interno del Codice il riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria.

Il comma 3 va ad emendare l'articolo 308 (*Comunicazione ai creditori e ai terzi*) con modifiche aventi natura esclusivamente terminologica.

La lettera a) interviene sul comma 1 per semplificarne le disposizioni mediante il riferimento alla disciplina generale sulle comunicazioni dettata dall'articolo 10 e per completare la disciplina sugli obblighi dei creditori prevedendo l'onere per gli stessi di comunicare al commissario ogni variazione del recapito indicatogli. Tale precisazione, inserita nel secondo periodo, è analoga a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, per il concordato preventivo e serve a puntualizzare che anche in caso di mancato aggiornamento del recapito le

comunicazioni avvengono con il deposito all'interno del fascicolo come previsto dall'articolo 10, comma 3.

La lettera b) emenda il comma 4 semplificando le sue disposizioni e, in particolare coordinandole, ancora una volta, con il riferimento alla disciplina generale in tema di comunicazione prevista dall' articolo 10.

Il comma 4 modifica l'articolo 310 (*Formazione dello stato passivo*).

La modifica risolve un rilevante problema interpretativo collegato al fatto che la disciplina delle domande tardive nella liquidazione coatta amministrativa è ancora oggi modellata sulla legge fallimentare, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con i decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, che prevedeva la proposizione di un ricorso autonomo in ogni momento della procedura e quindi senza termine finale. L'intervento intende aggiornare il procedimento così eliminando una serie di questioni applicative emerse nella prassi alle quali sono seguite soluzioni non uniformi da parte degli uffici giudiziari. La soluzione prescelta semplifica il procedimento allineando l'accertamento sulle domande tardive a quello previsto per le tempestive lasciando al commissario liquidatore la formazione dello stato passivo e al tribunale la sola valutazione sulle impugnazioni.

In particolare, sono apportate le seguenti modifiche.

La lettera a) emenda il comma 1 individuando il tribunale competente in quello che ha accertato lo stato di insolvenza, vale a dire il tribunale che già si è pronunciato sulla base del criterio del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali dell'impresa di cui all'articolo 27. La disposizione così come formulata ora crea incertezze applicative e sembra suggerire la possibilità che la formazione del passivo possa avvenire con l'intervento di un'altra autorità giurisdizionale rispetto a quella che ha già accertato lo stato di insolvenza.

La lettera b) introduce il comma 1-*bis* con il quale si detta una specifica disposizione sul termine per la presentazione delle domande tardive, in linea con l'accertamento del passivo della liquidazione giudiziale, disposizione che considera tali le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco da parte del commissario.

Quanto al procedimento, è previsto che entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario forma l'elenco con le stesse modalità previste nel comma 1. Si puntualizza anche la possibilità di presentazione delle c.d. "super tardive" consentendo l'accertamento anche sulle domande presentate oltre il termine massimo indicato nel comma 1-*bis*, a condizione che l'istante dimostri che il ritardo è dipeso da causa a

lui non imputabile e che la domanda sia trasmessa non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

La lettera c) sostituisce il comma 2 al fine di aggiornare le previsioni sulle impugnazioni avverso le ammissioni allo stato passivo, in coerenza con le modifiche di cui si è detto. Si eliminano i riferimenti all'articolo 208 - che contiene la disciplina generale delle domande tardive nella liquidazione giudiziale, in ragione delle previsioni speciali inserite nel comma 1-*bis* - ed all'articolo 210 - che riguarda l'esame delle domande di rivendica e restituzione proposte innanzi al giudice delegato, anch'esso incompatibile con l'accertamento tipico della liquidazione coatta, che viene portato avanti dal commissario liquidatore -.

L'articolo 48 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III del Codice della crisi d'impresa recante *Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.*

Il comma 1 interviene sull'articolo 341 (*Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria*) al fine di correggere, nel comma 3, il riferimento al c.d. *cram down* fiscale attuato in sede di omologazione. Le modifiche apportate all'articolo 63 dal presente schema di decreto rendono necessario aggiornare il richiamo, da compiersi ora ai commi 2-*ter* e 2-*quater*. **Tale indicazione è stata corretta con quella dei commi 4 e 5, come segnalato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati nel parere reso.**

L'articolo 49 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo X, Capo I del Codice della crisi d'impresa recante le *Disposizioni generali* dettate nell'ambito delle disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria.

L'unico comma della disposizione modifica l'articolo 353 (*Istituzione di un osservatorio permanente*) per uniformare, al comma 3, la terminologia utilizzata nel corpo del Codice, rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

L'articolo 50 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo X, Capo II del Codice della crisi d'impresa

Il comma 1 modifica l'articolo 356 (*Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione controllo nelle procedure di cui al codice a crisi e dell'insolvenza*) al fine di risolvere i problemi applicativi e sistematici emersi in sede di sua prima applicazione.

La lettera a) sostituisce il comma 1 al fine di:

- eliminare il riferimento all'albo – termine normalmente collegato all'esistenza di un ordine professionale – sostituendolo con la parola “elenco” (sulla falsariga di quanto è previsto per gli esperti della composizione negoziata). Lo strumento in questione, del resto, previsto per la raccolta e gestione delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti e delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, non si rivolge soltanto a professioni ordinistiche;
- razionalizzare lo scopo dell'elenco, chiarendo che esso ricomprende anche i professionisti indipendenti incaricati dal debitore e che ogni iscritto, anche con riferimento agli incarichi provenienti dall'autorità giudiziaria, può scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere, tenuto conto delle diversità di competenze e organizzazione che quelle funzioni richiedono;
- chiarire che la vigilanza del Ministero della giustizia sugli iscritti all'elenco non si sovrappone alle competenze e funzioni degli ordini professionali di appartenenza.

La lettera b) interviene sul comma 2 per precisare che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l'aggiornamento biennale non è di quaranta, ma di diciotto ore. Tale previsione tiene conto degli obblighi formativi che tali professionisti già assolvono e del fatto che la prima formazione è di quaranta ore, anziché duecento. Si chiarisce inoltre che per il mantenimento dell'iscrizione all'albo è necessario un aggiornamento specifico, che per i professionisti ha la durata di diciotto ore e che può essere compiuto anche mediante partecipazione a convegni, purché organizzati da ordini professionali, da università o in collaborazione con uno di questi enti, e purché i programmi dei corsi rispettino le linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della Magistratura. Con la modifica del comma 2 si elimina il requisito della previsione del periodo di tirocinio, apparso problematico e non utile in considerazione della provenienza ordinistica del richiedente. L'esigenza di garantire un livello adeguato di professionalità acquisita di fatto dal singolo iscritto si richiede un'autocertificazione che attesti l'adeguata esperienza maturata in epoca recente – e quindi non oltre i cinque anni che precedono la domanda di iscrizione – svolgendo attività professionale in una delle diverse funzioni di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore, in proprio o in

collaborazione con professionisti iscritti nell'elenco. Con la modifica in esame infine si elimina, perché ormai superata e nell'ottica di semplificazione della norma, la previsione relativa al primo popolamento dell'albo.

La disposizione è stata modificata secondo i suggerimenti di tecnica redazionale contenuti nel parere del Consiglio di Stato e con la correzione di alcuni refusi necessaria per rendere chiara la disciplina dell'aggiornamento professionale dallo stesso prevista per il mantenimento dell'iscrizione.

La lettera c) interviene sul comma 3 per eliminare il riferimento all'albo.

La lettera d) modifica la rubrica dell'articolo, al fine di renderla coerente con il suo contenuto, come "Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti".

Il Consiglio di Stato ha proposto di integrare la rubrica anche con l'indicazione "professionisti indipendenti incaricati dall'impresa". Tale ulteriore modifica non appare tuttavia necessaria in quanto il professionista indipendente è definito nell'art. 2, comma 1, lett. o) del Codice della crisi.

Il comma 2 modifica l'articolo 357 (*Funzionamento dell'elenco*) al fine di adeguarne le disposizioni alla nuova denominazione dell'elenco di cui all'articolo 356. Le lettere in cui si articola l'intervento in esame intervengono, in particolare, sui commi 1 e 2 dell'articolo 357 e sulla sua rubrica sostituendo la parola "albo" con quella "elenco".

Il comma 3 modifica l'articolo 358 (*Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure*)

La lettera a) interviene sul comma 1 per assicurare un più chiaro collegamento tra le disposizioni sui requisiti per la nomina a curatore, commissario giudiziale e liquidatore, e quelle sui requisiti per l'iscrizione all'elenco dei gestori. Si chiarisce dunque che i requisiti indicati nel comma 1 devono concorrere con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 356.

La lettera b) modifica il comma 3 al fine di esplicitare la possibilità di nomina del professionista anche fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario, senza che occorra una specifica motivazione, e si chiarisce che tra i criteri di valutazione il tribunale deve tener conto anche dell'attività pregressa svolta dal professionista.

L'articolo 51 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo X, Capo III del Codice della crisi d'impresa, recante

Disciplina dei procedimenti.

Il comma 1 abroga l'articolo 359 (*Area web riservata*) in quanto la previsione, non attuata, risulta superata dall'esistenza del portale dei servizi telematici realizzato nell'ambito del PCT per il perfezionamento delle notifiche via PEC, rispetto alle quali sono state aggiornate, secondo quanto esposto in precedenza, le disposizioni sulle notifiche di cui all'articolo 40, comma 7.

Il comma 2 abroga l'articolo 361 (norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche) in quanto non più utile sia in ragione della abrogazione dell'area *web* sia in ragione delle citate modifiche apportate al procedimento di notifica di cui all'articolo 40.

Il Capo II dello schema di decreto contiene le disposizioni di coordinamento e quelle abrogative rese necessarie dalle modifiche apportate al Codice oltre alle disposizioni transitorie. Esso ricomprende gli articoli da 52 a 55.

L'articolo 52 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla legge 30 dicembre 2021, n.234.

La norma modifica l'articolo 1, comma 226 della legge 30 dicembre 2021, n.234 al fine di coordinarla con le disposizioni inserite nell'articolo 189, comma 7, emendato dal presente schema di decreto, al quale si rinvia. Si ammette così la deroga alle disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2022 anche rispetto ai datori di lavoro che si trovano in stato di crisi o di insolvenza.

L'articolo 53 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La disposizione modifica l'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 relativo all'*Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale* al fine di correggere, nel comma 3, l'erroneo richiamo all'articolo 104 del Codice della crisi d'impresa, da intendersi all'articolo 10 relativo alle comunicazioni.

L'articolo 54 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

La disposizione abroga i commi 1 e 3 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 13 del 2023 in quanto le disposizioni in esso contenute sono state inserite all'interno del Codice. In particolare:

- le misure di cui al comma 1 sono state inserite nell'articolo 25-*bis* del Codice della crisi, contenente le misure premiali per l'impresa che accede alla composizione negoziata;
- la possibilità di accesso accelerato alla composizione negoziata prevista nel comma 3 dell'articolo 38 è stata invece inserita nell'articolo 17 del Codice;
- le disposizioni contenute nel comma 4 non sono più necessarie a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'area *web* e della modifica dei meccanismi di notifica operata nel Codice attraverso gli interventi operati sui suoi articoli 10, 199, 359 e 361.

L'articolo 55 apporta modificazioni alla disciplina dei rapporti di lavoro in caso di cessione di azienda nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. La modifica dell'art. 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall'art. 368 CCII ha introdotto anche per tale procedura l'obbligo di trasferimento di tutti i dipendenti alla parte acquirente dei complessi aziendali così creando il dubbio sulla implicita abrogazione parziale dell'art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 270 del 1999 (che attribuisce invece al commissario straordinario, all'acquirente dell'azienda e ai rappresentanti delle sigle sindacali riconosciute, la facoltà di perimetrare l'azienda in termini funzionali alla buona riuscita del programma di cessione ed al piano industriale presentato dalla parte acquirente).

Tuttavia poiché l'amministrazione straordinaria ha quale presupposto la dichiarazione dello stato d'insolvenza del debitore e l'adozione di un programma di cessione produce il definitivo spossessamento del debitore, in vista del trasferimento dell'azienda o dei beni e dei contratti a soggetti terzi appare necessario eliminare il possibile conflitto creatosi tra normative lasciando alla normativa speciale dettata sull'amministrazione straordinaria la disciplina della fattispecie in esame.

Del resto, la coesistenza degli artt. 50, D.Lgs. n. 270/1999 che esclude i contratti di lavoro dai rapporti passibili di scioglimento da parte del commissario straordinario e la disciplina modificata dal Codice che impone invece il trasferimento di tutti i dipendenti al cessionario dell'azienda, produce un rilevante ostacolo alle procedure di amministrazione straordinaria cui venga applicato un programma di cessione.

La disciplina transitoria richiesta dal Consiglio di Stato rispetto a tale disposizione non pare necessaria. Le regole generali sulla successione delle leggi nel tempo appaiono infatti idonee a garantirne l'applicazione a tutti i trasferimenti di azienda non ancora compiuti nelle procedure in corso.

L'articolo 56 contiene la disciplina dell'entrata in vigore dello schema di decreto e le disposizioni transitorie.

È previsto in particolare al comma 1 l'immediata entrata in vigore del decreto legislativo per consentire la piena operatività delle sue disposizioni e quindi la pronta risoluzione delle questioni interpretative e applicative esistenti.

Nei commi 2 e 3 si dettano le disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'accordo fiscale nelle composizioni negoziate ed alle transazioni fiscali negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e nel concordato preventivo.

Il comma 4 chiarisce, in coerenza con la natura correttiva delle modifiche apportate, che le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento - quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti.

Tale previsione risulta anche in linea con quanto richiesto nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei quali, *“in applicazione del principio del favor debitoris, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore” si chiede* di prevedere che la disciplina dell'esdebitazione si applichi alle procedure pendenti”.

L'articolo 57 dello schema di decreto legislativo contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.